IL DUELLO

E

LA MODERNA CIVILTÀ

CONSIDERAZIONI

DI MICHELANGELO IACAMPO

Il brando si agita accanito si sdegni la civiltà.
V. Hugo, *Centenario di Voltaire*.

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA

NAPOLI
ANTONIO MORANO, EDITORE.
1879.

IL DUELLO

E

LA MODERNA CIVILTÀ

CONSIDERAZIONI

DI MICHELANGELO IACAMPO

Il brando si agita accanito, si sdegni la civiltà.
V. Hugo, *Centenario di Voltaire.*

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA

NAPOLI
ANTONIO MORANO, EDITORE.
1879.

ALL' ILLUSTRISSIMO GENERALE

GIUSEPPE AVEZZANA

DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE.

Fra tanti mali che affliggono l'umana famiglia tre, a parer mio, le sono più funesti, e, quantunque avessero diversi nomi, pure non sono dissimili per gli effetti. L' uomo li chiama duello, patibolo, guerra: i due ultimi sono sostenuti dalla tirannia materiale, l' altro lo è da quella morale, e per opera delle persone educate e civili! Iddio però ha fulminato contro tutti tre la sua tremenda maledizione, perchè distruggono il diritto dei diritti: l' inviolabilità della vita umana.

Il patibolo e la guerra sono diminuiti oggidì; ed abbenchè qualche rarissima volta fossero, anche al presente, una necessità sociale, pure essi fuggono innanzi alla luce della civiltà: il duello, giovandosi della libertà, per lo contrario aumenta! Spetta al filantropo di

combattere ad oltranza siffatto malvagio uso, per mostrare che il brando del duellista è il nemico capitale della civiltà moderna, ed è affilato dalla licenza e non già dalla libertà. Spetta altresì al prode di abbattere l' ultimo piedistallo sul quale oggidì poggia lo scontro, cioè che lo stesso possa ispirare il coraggio.

Se avessi la lena di Pietro l' Eremita girerei di città in città per indurre gli uomini a ricollocare la Ragione sull' augusto suo trono, in cui il pregiudizio ha invece fatto assidere il Duello; e, bandendo la pace individuale, mi sforzerei di rendere al genere umano un benefizio assai più grandioso di quello che si prefiggeva il pio Solitario. Ma nè son dotato del suo energico entusiasmo, nè potrei comunicarlo agli altri anche calcandone le orme, perchè la voce della ragione è calma e pacata. Son costretto adunque a rivolgermi ai prodi ed a' filantropi, la cui autorevole parola soltanto potrà rettificare l' erronea opinione dei duellisti.

A Lei, che nella nostra penisola è il Nestore de' prodi e de' filantropi, ardisco perciò dare la preghiera di accettare la dedica della

mia monografia sul Duello, che va a ristamparsi; e vi aggiungo anche l' altra di rendersi iniziatore di un' associazione antiduellaria. Se Ella esaudirà siffatte preghiere si abbrevierà il tempo in cui il duello, spregevole idolatria della forza brutale, sarà sbandito da tutti i popoli civili; e renderà così un altro segnalato benefizio non alla nostra Italia soltanto, ma bensì alla intera umana famiglia salvandone centinaia di vite. Ella poi alle corone di alloro raccolte in amendue gli emisferi, e su' campi ove si è combattuto a pro della giustizia e della libertà, intreccerà anche altre corone non meno ambite ed onorevoli, quali sono le civiche di quercia.

Nel riprotestarle i sensi del mio profondo rispetto, ho l' onore di soscrivermi,

Addì 2 gennaio 1879,

Suo devotissimo

MICHELANGELO IACAMPO.

Gennaio 1879.

Caro Signor Michelangelo Iacampo!

Io mi sento oltremodo orgoglioso ed onorato della dedica che Lei mi vuol fare della sua monografia sul Duello, ove altamente filantropica è la mêta ch' Ella si prefigge.

Fin dai primi anni giovanili, mentre io faceva parte del piccolo esercito del Piemonte, dovetti assistere — sempre biasimando e criticando — a' numerosi duelli nei quali, per futilissimi motivi e mal compreso punto d'onore, gli ufficiali mettevano ogni giorno a repentaglio la propria e l'avversaria esistenza — assurdo pregiudizio portatoci dalla barbarie, rassodatosi col feudalismo, e pur troppo oggi ancora in vigore di legge fra le genti più civili, a danno gravissimo della società e della famiglia!

Nè si creda che l'addestrarsi che fa perciò la nostra gioventù nella spada, o peggio ancora nella pistola o rivoltella, possa in nessun

modo esser causa di generoso coraggio: no, lo studio da rendersi familiari queste armi, quando altra mêta non ha che quella di potere alla prima e più vana occasione uccidere un avversario meno destro, non eccita a civile virtù, ma ad orribile macello fra concittadini, e non ispira coraggio.

Vero coraggio è quello che fa imbrandire l' arma al patriota cittadino quando la sua patria si trovi in pericolo: coraggio è abbandonare con forte animo ogni cosa più cara, per correre arditamente incontro allo inimico che volesse fare schiava la propria terra natìa; e non v' è, e non si manifesta con quelli insulsi modi di macellarsi fra cittadini di una stessa patria!!! Che anzi posso constatare come i più arrabbiati e famosi spadaccini siano pessimi soldati sul campo, ed ho conosciuto di questi bravacci fuggire in battaglia campale dinanzi al nemico.

In ispecialità posso citare di un ufficiale superiore che comandava la cavalleria in una battaglia campale, combattuta il mese di agosto 1832 nella Repubblica del Messico: costui fuggì il primo dinanzi al nemico, e trasci-

nossi appresso tutta la forza del suo comando, tanto che ricordo essere stato egli causa prima della perdita di quella importante battaglia! E forse poteva anche trascinare in ruina tutto il nostro partito, se, per fortuna, non avessi io serbato intatto il mio corpo d' armata; e, provenendo dallo Stato di Tamaulipas, non fossi arrivato in tempo a raccogliere prontamente i dispersi tutti di quella disgraziata giornata, e ripresa la città di S. Luigi del Potosi — caduta in potere del nemico per la perdita di quella battaglia — non avessi ristabilite le cose del nostro partito.

Ebbene, quell'ufficiale superiore aveva riputazione di un forte e destro spadaccino, ed aveva ucciso da cinque o sei uomini in duello!

Egli è dunque obbrobrioso che una società, la quale si vanta di essere civilmente costituita, lo permetta! nè s' accorge della profonda ed invecchiata piaga ch' ella dovrebbe sanare, stigmatizzando e combattendo con ogni e più efficace mezzo morale e materiale il duello, seguendo l' esempio della città e Stato di New York, che pone al bando tutt'i suoi cittadini convinti di questo vero reato.

Ma se all' uomo in molti casi è impossibile l'attendere il lento procedere della giustizia, anzi talvolta è necessario che per la propria dignità ei sappia respingere le offese subito e da solo, si addestri la nostra gioventù, imitando la libera America, nell' utile esercizio del pugilato, del quale può usare nel caso d' ineluttabile bisogno, senza il pericolo di funeste conseguenze. Ed il pugilato si sostituisca anche nel popolo minuto all' orribile uso ed abuso del coltello e della rivoltella: abuso che noi vediamo ogni giorno espresso nei giornali sotto l' infausta forma degl' infiniti ferimenti ed uccisioni.

Nella nostra Camera elettiva votai per l'abolizione della pena di morte. Ed ogni giorno attendo ancora che l' Europa s' accorga della ruina cui va incontro col mantenere gl' immensi eserciti stanziali, impoverendo così le nazioni. Invece ogni libero cittadino, addestrato fin dai primi anni nel tiro del bersaglio ed induritosi alle fatiche, restando sempre al paterno focolare, potrebbe essere pronto al primo cenno della patria sua.

Sarei perciò egualmente onorato d' accet-

tare la Sua proposta d' iniziare e propugnare una società contro il duello: e lo farei di buon grado, ove me lo permettessero la tarda età e la vacillante salute. Mentre debbo declinare questo grato incarico, confido che nella nostra Italia non mancheranno altri buoni cittadini che iniziino una così filantropica istituzione; nel quale caso sarò lieto di potermi iscrivere tra i socii promotori.

Con somma stima ed ammirazione ho l'onore di segnarmi

Devotissimo

G.le GIUSEPPE AVEZZANA.

PROEMIO.

> Questa parola *onore* è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti siano loro con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette!
>
> BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 28.

Oggetto del mio esame è il culto che il duellista crede di prestare all'onore, immolandogli vittime umane! Ma l'onore, tanto degno di essere venerato qual nume e riceverne il culto, può gradire siffatti olocausti? Entriamo nel tempio ove si compiono quei barbari sagrifizii, avendo però a guida la Ragione, la cui fiaccola rischiarerà un simulacro velato del denso fumo dell'incenso che il pregiudizio brucia sul fuoco dell'ira; e se vi riconosceremo l'immagine dell'onore, continuiamo pure i cruenti sagrifizii: ma se invece vi scorgeremo un mostruoso simulacro insozzato di sangue umano, abbattiamone l'altare, e cancelliamo, se fia possibile, sin anche la memoria del druidico culto che chiamasi duello.

Se avessi pubblicato questi pensieri prima dell'89 sarei stato tacciato di poca venerazione per l'onore: mercè quell'êra memoranda ed i filosofi precursori la libertà delle opinioni forma ora l'evangelo sociale de' popoli veramente civili. Di questo e della purità della mia intenzione io mi fo scudo, e son certo che non saranno frantese le mie parole, dirette contro l'errore, e non già contro gli uomini che ne sono ad un tempo l'istrumento e la vittima; ed invoco per le mie opinioni quella stessa libertà che riconosco nelle opposte.

L'uso del duello risale alla più remota antichità, ma in varii tempi ha soggiaciuto a diverse trasformazioni. Un cenno storico di siffatta costumanza, e delle principali cause che l'hanno sostenuta, ci metterà in grado di potercene formare un esatto concetto, vedendone l'armonia o la disarmonia collo stato civile e con quello sociale coevo; e, per non dilungarmi di troppo, mi sono limitato a quanto concerne la nostra Italia. D'altra parte, anche estendendomi sul duello degli altri popoli, non si cangerebbero le conseguenze dello esame. Circa la esposizione de' fatti ho la coscienza di non essermi punto allontanato dalla veracità storica, ed ho stimato anche di dover segnare le

fonti ove li ho attinti, per mettere in grado il lettore di verificarne la esattezza: anzi vi ho trascritti i rispettivi brani, sempre che la economia dell'opera me lo ha permesso.

Il duello e l'impero della forza, sotto qualsivoglia altra forma, traggono vita ed alimento dalla corruzione sociale; ed abbenchè fosse alquanto estranea al mio lavoro l'indicazione de' mezzi atti ad immegliare il pubblico costume, pure, nelle ultime pagine di questo libro, mi sono arbitrato di cennarne un solo che riguarda i proletarii; i quali, formando una classe numerosissima ed abbrutita, meritano perciò maggiori e solerti cure: e se fra' proletarii è sconosciuto lo scontro cavalleresco, non lo è l'impero della forza brutale sotto le altre forme. Se poi il lettore reputasse tale concetto del tutto estraneo a questa monografia, o lo giudicasse inesatto, lo ritenga come têma soltanto per isvilupparlo o rettificarlo, o per escogitarne qualche altro più opportuno ed efficace; ed in grazia di ciò mi auguro che vorrà essermi benevolo della sua indulgenza.

Elettissimi ingegni hanno mietuto nel campo dove ho tentato raccogliere qualche spiga abbandonata, e, se non vi sono riuscito, spero che il lettore vorrà scusare il mio ardimento

in grazia almeno del buon volere. Se poi il mio scritto fosse per ispargere qualche altro raggio di luce sopra il pregiudizio del duello, ch' è tanto pernicioso all'umana famiglia, riceverei con larga usura il compenso del mio lavoro, che ho ampliato in questa seconda edizione. Non pertanto il generale Avezzana, Nestore de' prodi e de' filantropi italiani, coll' accettare la dedica di questo libro e coll' approvarne il concetto, mi ha già dato uno de' più graditi compensi che io poteva desiderare.

CAPITOLO I.

Genesi del duello, e duello degli antichi.

1. I popoli dell'antichità hanno la tradizione, ed uniformemente, di una età detta *dell'oro,* cioè la primitiva dell'uomo, in cui egli, essendo nello stato di puerizia, risentiva ben poco gli stimoli delle passioni e de'bisogni; ed essendo anche nello stato d'innocenza, la giustizia non era manomessa, e le Divinità regnavano direttamente sulla terra. In quell'età, celebrata dagli antichi poeti e detta anche *divina,* l'uomo aver doveva relazioni cogli altri; e, quantunque di rado, pure insorger doveano litigi e contese. Ma il vero non potevasi rintracciare col raziocinio, precisamente per lo stato di puerizia; e per ciò desumer lo dovevano da certi fatti accidentali, o da qualche fenomeno naturale, che stimar dovevano manifestazioni della Divinità, rivelatrici di quel vero di cui andavasi in traccia. Così sorger dovettero i giudizii divini, che sono stati in uso presso i popoli bambini. Questa credenza, erronea e superstiziosa, produceva sommi vantaggi alla pub-

della guerra. Davide l'accettò e riuscì vincitore, ed i Filistei, vista la morte del loro campione, si misero in fuga e vennero disfatti [1].

Pochi anni dopo la tribù di Giuda, che aveva Davide per re, guerreggiava colle altre tribù israelite, di cui era re Isboset figliuolo di Saulle. Abner, che comandava l' esercito di quest' ultimo, propose un duello a Joab comandante dell' altro esercito. Lo scontro ebbe luogo tra dodici guerrieri dell' una con altrettanti dell'altra parte, e tutti rimasero trafitti: dopo di ciò, ed in quello stesso giorno, seguì un' aspra battaglia [2].

4. I duelli descritti da Omero, quantunque parto della sua divina fantasia, rivelano però il concetto della Grecia sopra la detta usanza nella più remota antichità. Il duello fra il troiano Paride e il greco Menelao ebbe per iscopo di far decidere le sorti di quella micidialissima guerra [3]; l' altro fra il troiano Ettore e il greco Aiace ebbe in mira di procurare una tregua [4]: e finalmente quello tra i due greci Aiace e Diomede figurò come giuoco di destrezza, da dover cessare alla prima scalfittura [5]. Tutte siffatte pugne riuscirono incruente, dappoichè nella prima Paride fu soltanto afferrato per la criniera dell' elmo, e nella seconda Ettore

[1] Samuele, Lib. 1, cap. 17.
[2] *Ivi,* Lib. 2, cap. 2.
[3] *Iliade,* Lib. 3.
[4] *Ivi,* Lib. 7.
[5] *Ivi,* Lib. 23.

fu atterrato, ma ambedue vennero salvati dai rispettivi numi tutelari[1]: quasi dispiacesse a' Superni che si versasse sangue in simili cimenti.

La Grecia però conta anche qualche duello vero. Una sfida mandò Illo, uno degli Eraclidi, ai Peloponnesii, coi quali essi guerreggiavano, per risolvere, con una pugna singolare, la contesa insorta fra loro. Echemo, condottiero degli ultimi, accettò la sfida ed uccise Illo, e si decisero così le sorti della guerra[2]. Un duello ebbe luogo tra Melanto capitano degli Ateniesi e Xanto de' Beozii, il quale fu ucciso dal primo, e gli Ateniesi si resero in tal modo padroni del castello di Meleno, oggetto della contesa. Un altro duello avvenne tra Frinone condottiero degli Ateniesi e Pittaco di quei di Mitilene, nella guerra pel Sigeo: la vittoria restò a quest' ultimo, e colla stessa la guerra ebbe fine[3].

5. Fra' Romani anche fu in uso il duello, e la storia narra quelli fra gli Orazii e gli albani Curiazii[4]; fra Torquato Manlio ed un Gallo[5]; fra Valerio Corvino ed un altro Gallo[6]; fra Tito Manlio e Mezio condottiero de' Latini[7]; fra Tito Quin-

[1] *Iliade,* Luoghi citati.
[2] Erodoto, Lib. 9, cap. 26.
[3] Polieno, *Stratagemmi di guerra,* Lib. 1.
[4] T. Livio, Lib. 1, cap. 24 e 25.
[5] Idem, Lib. 7, cap. 9, 10 e 11.
[6] Idem, Lib. 7, cap. 26.
[7] Idem, Lib. 8, cap. 7.

zio Crispino e Badio Capuano [1]. Tutti questi duelli ebbero luogo per un pubblico interesse, e tra nemici che guerreggiavano: riuscirono favorevoli a' campioni romani, procurando sommi vantaggi alle loro armi; e furono anche eseguiti col permesso de' generali romani, ad eccezione di quello di Tito Manlio, che pagò colla testa la trasgressione alla militare disciplina [2].

6. Dalle cose narrate non è punto a dedursi che tra gl'Israeliti, i Greci ed i Romani, il mezzo legale di appianare le controversie sia stato l'uso della forza brutale. Presso il popolo ebreo Mosè istituì i giudici, che amministravano la giustizia [3]. L'Attica, fin da' tempi remotissimi di Cecrope, ebbe magistrati e fôri, dove si decidevano le vertenze de' cittadini [4]. I Romani ugualmente, fin dai tempi di Romolo, ebbero leggi [5]. I primi re credettero sì nobile l'uffizio di amministrar la giustizia, che lo ritennero come prerogativa della sovranità; ed alla loro espulsione fu trasferito ai consoli [6], e poscia al pretore, il quale era così elevato per dignità, che suppliva a' consoli, e si fregiava delle loro insegne [7]. Le controversie quindi sì presso gl'Israeliti, che in Atene ed in Roma,

[1] T. Livio, Lib. 25, cap. 18.
[2] Idem, Luoghi citati.
[3] *Esodo,* Cap. 18 ; *Deuteronomio,* Cap. 1.
[4] Tucidide, Lib. 2, cap. 15.
[5] Plutarco, *Vita di Romolo.*
[6] Dionigi d' Alicarnasso, Lib. 10, § 1.
[7] Einecccio, *Antichità romane,* Lib. 1, tit. 2, § 19 e 21.

e sin dalle loro rispettive fondazioni, si decidevano colle leggi, la cui applicazione veniva affidata ai magistrati, siccome conviensi a popoli civili.

7. I popoli che abitavano la parte settentrionale di Europa, al contrario, ultimavano le loro contese col solo uso della forza. Su questo principio Frotone III re di Danimarca, che vuolsi contemporaneo di Augusto, ordinò che fra' suoi popoli « qualunque controversia si decidesse col ferro, « più specioso stimando il contendere colla forza « che colle parole[1].» Quel sovrano però non volle che la forza si adoperasse brutalmente, imperocchè stabilì norme a questa maniera di decidere le liti; e, per rendere poi meno micidiali siffatti duelli, statuì che intorno a' combattenti si segnasse una linea, dichiarandosi perditore anche chi ponesse il piede fuori di essa [2].

Coll' impero della forza si risolvevano anche le liti presso i Germani, i quali, benchè soggiogati dalle armi romane, pure erano riluttanti a smettere la loro natia ferità. Quintilio Varo pensò di mitigarne i costumi coll'introdurre fra loro le leggi ed il fôro di Roma; ed eglino si maravigliavano come si decidessero fra' Romani, per via di giudizii, quelle controversie che fra loro non si sapevano risolvere se non colle armi [3]. Siffatta

[1] Sassone Grammatico, Lib. 5.
[2] Idem, *Ivi.*
[3] Velleio Patercolo, Lib. 2, cap. 116 e 117.

novità fu la più insoffribile pe' Germani [1], perchè in perfetta opposizione coi loro costumi, stato sociale e credenze. Eglino vivevano con tanta e tale libertà che quasi confinava con quella dello stato di natura [2]. Per effetto della loro crassa ignoranza erano oltremodo credenti nei giudizii divini, senza de' quali non intraprendevano nè le guerre nè gli affari privati [3]. Popoli, del tutto dediti alle armi [4], naturalmente riputavano che colla sola spada potesse e dovesse acquistarsi qualunque dritto: credevano inoltre che col duello si ottenesse un giudizio divino [5].

I Germani, per riacquistare la loro indipendenza, ricorsero all'inganno, e, per nascondere al generale romano il progetto di riscossa, concorrevano a gara nel fôro, simulando finti giudizii; ed ivi si provocavano con iscambievoli ingiurie, fingendo poscia di esser grati alla giustizia romana, colla quale si dava termine alle loro contese [6]. Eglino, nel dì della riscossa, contro gli avvocati specialmente sfogarono la loro rabbia e con atroci sevizie: ad uno di essi fu cucita la bocca, dopo strappatane la lingua, ed un barbaro, tenendola in mano, esclamò: « Cessa alfine di sibilare, o vipera [7]. »

[1] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 19, cap. 2.
[2] Tacito, *Costumi de' Germani,* § 7, 11, 12 e 21.
[3] Idem, *Ivi,* § 10.
[4] Idem, *Ivi,* § 11, 13, 14, 22 e 24.
[5] Idem, *Ivi,* § 7 e 10.
[6] Velleio Patercolo, Lib. 2, cap. 117.
[7] Floro, Lib. 4, cap. 12.

Son note le alte gesta di Arminio condottiero di quei barbari, ma fieri custodi della loro indipendenza e libertà. Quel prode combattè contro i Romani con varia fortuna, ma non fu mai vinto a guerra finita. Egli venne ucciso a tradimento dai suoi stessi congiunti, ed ha avuto l'elogio della più forbita penna romana, qual è quella di Tacito[1].

[1] *Annali*, Lib. 2, § 88.

CAPITOLO II.

Duello del medio evo.

1. Torme di Goti, Vandali, Unni, Eruli, Lon
gobardi e di altri barbari, venuti fuori dalle con
trade boreali, come valanghe si precipitarono pe
mandare in rovina ed isfasciare il vasto imper
de' Cesari. Roma per la prima volta, nel 409
venne presa e taglieggiata da Alarico re de' V
sigoti, ovvero Goti occidentali, dal quale nell'an
no seguente fu messa a sacco. Altri barbari in
vasero l' Italia , ma paghi del solo bottino no
vi presero stàbile dimora.

Odoacre re degli Eruli, al contrario, nel 47
detronizzò Augustolo imperatore di Occidente
divenne sovrano d' Italia. Egli, nel 493, fu sba
zato dal trono da Teodorico re degli Ostrogot
ossia Goti orientali, il dominio de' quali finì ne
553, perchè sconfitti dai Greci capitanati da Na
sete. Nel 568 Alboino re di Pannonia , oggi
Ungheria, s' impadronì della maggior parte d'I
talia, e fondò il regno longobardo. La domina
zione longobarda nel 774 fu abbattuta da Carl
Magno re dei Franchi, che nel 799 aggiunse all
due regie corone anche quella d' imperatore de
Romani. Estintasi, nell' 888, la stirpe de' Caro
lingi, la corona di ferro ornò la fronte di var

principi italiani: l' ultimo de' quali, Berengario II, nel 961 venne sbalzato dal trono da Ottone I, che vi si assise in quell' anno, e nel seguente sull' imperiale; e dallo stesso s' inizia la serie degli imperatori alemanni che dominarono nella nostra penisola.

2. Gli Eruli sparsero in Italia i semi della barbarie, i quali però non fruttificarono perchè non bastò il tempo, essendo al dominio erulo succeduto dopo pochi anni quello de' Goti: popoli non barbari del tutto e che ubbidivano a quel Teodorico, che fu un principe saggio e adorno di molte virtù [1]. Egli non solo conservò agl' Italiani il Codice teodosiano, che imperava in Italia, ma lo fece accettare anche da' suoi, e con i principii di quelle leggi informò il suo Editto [2]. Gli altri re goti ugualmente mantennero nella italiana penisola le leggi romane, e contribuirono anche a non far decadere le discipline legali, e quelle letterarie [3].

3. I Longobardi erano popoli della Scandinavia, stabilitisi nella Pannonia, da dove colle loro famiglie emigrarono in Italia [4]. « Essi, di religione « gentili, erano aspri per natura, e, sopra gli altri « popoli, rozzi e bestiali [5]. » Il loro re Alboino,

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 3, cap. 2, § 2.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 3, cap. 4, § 3.
[4] Paolo Diacono, Lib. I, cap. 2, e lib. 2, cap. 6.
[5] Sigonio, *Storia del regno d'Italia,* Lib. I.

sulla cui tomba sparsero abbondanti lagrime [1], nei conviti soleva bere nel cranio di Comundo re dei Gepidi, al quale insieme alla vita aveva tolto il regno, e poscia ne aveva sposata la figlia Rosmunda [2]. Il benigno cielo d'Italia, i miti costumi dei suoi abitatori, e le parentele che con essi contrassero i Longobardi, lor fecero a poco a poco smettere la natìa ferocia [3].

Coll' ingresso de' Longobardi nella penisola italiana incominciò la più trista èra per l' umanità, ed il cielo istesso concorse a promuovere i nostri danni. Una orribile pestilenza ed una carestia avevano preceduta e facilitata quella invasione [4], la quale fu seguita da uno straordinario allagamento e da un' altra pestilenza ancora [5].

Clefi, successore di Alboino, aveva commesse inaudite crudeltà in danno degl' Italiani [6]: maggiori però essi ne patirono dopo sotto il governo dei duchi, i quali, nell'anno settimo dopo la venuta di Alboino, cioè nel 575, avevano soggiogata quasi tutta la penisola; « ed avevano spogliate le chiese, « uccisi i sacerdoti, rovinate le città, ed estinti i « popoli, che erano cresciuti a modo di biade in « quelle provincie che Alboino aveva soggiogate [7].»

[1] Paolo Diacono, Lib. 2, cap. 14.
[2] Idem, Lib. 1, cap. 18, e Lib. 2, cap. 14.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 21.
[4] Paolo Diacono, Lib. 2, cap. 4 e 12.
[5] Idem, Lib. 3, cap. 11.
[6] Idem, Lib. 2, cap. 17.
[7] Idem, Lib. 2, cap. 18.

L'Italia mutò allora d'aspetto, le città restarono deserte, ed incolte le campagne per la più gran parte: il culto sacrò delle arti e delle lettere essendosi smesso, la barbarie stese una funerea coltre sulla italiana penisola [1]. La sola forza brutale, esercitata colle armi, fu tenuta in pregio ed onoranza [2].

4. In quell' epoca la più assurda superstizione si associò all'impero della forza, ed il lume della ragione parve quasi spento. I miracoli, parti della furberia e dell' ignoranza, padroneggiarono le fantasie, e si moltiplicarono all'infinito: e quanto più erano inverosimili e maravigliosi, tanto maggiormente venivano divulgati ed accreditati presso le genti [3]. Si credè allora di poter ripetere tutto dall'immediato intervento della Divinità, sin anche l' amministrazione della giustizia; e si stimò che l' Eterno, protettore del giusto e del vero, e punitore del tristo, venisse a pronunziare il suo infallibile giudizio, ove fosse invocato [4]. Questa credenza dette voga a' *giudizii di Dio*, i quali furono rivestiti di forme, per quanto assurde, altrettanto rese auguste per la maestà de' sacri riti da cui venivano circondati: giudizii varii d'indole, crudeli o ridicoli, designato ciascuno con ispeciale nome; cioè il *giudizio del-*

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 1 e 21.
[2] Idem, *Ivi,* Dissert. 23.
[3] Idem, *Ivi,* Dissert. 23, 43 e 58.
[4] Idem, *Ivi,* Dissert. 38.

l'acqua fredda, del pane e cacio, dell'acqua bollente, del ferro rovente, de' vomeri roventi della croce, del fuoco, del duello[1], di cui soltanto ragioneremo diffusamente.

La credenza di ottenersi un giudizio divino col mezzo del duello, regnava fra' Danesi ed Germani (cap. 1, § 7); e quindi i Longobardi, popoli di quelle medesime contrade, non altrimenti dovevano considerarlo. I novelli dominatori, per effetto dell'invadente barbarie, poterono con facilità infiltrare quel pregiudizio nella coscienza degl' Italiani. Lo stesso divenne tanto universale, che il medesimo Dante vi rese omaggio[2]; non sapremmo dire se vinto anche egli dalla prevalente opinione, o pure se riputasse opera vana il combatterla.

5. L'uso del duello giudiziario era generale fra tutti i popoli settentrionali, ad eccezione de' Goti[3]. Teodorico loro re, scrivendo a Colosseo governatore della Pannonia, gli raccomandava di persuadere quella gente a smettere l'uso del duello[4] e diresse anche agli abitanti della suddetta provincia le seguenti memorande parole: «Acquetatevi alla giustizia che rallegra il mondo. Perchè « ricorrete al duello, se avete giudice giusto? De« ponete il ferro, perchè non avete pubblico ne-

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 38 e 39.
[2] *Della Monarchia,* Lib. 2, § 10.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.
[4] Cassiodoro, Lib. 3, *Epist.* 23.

« mico. Pessimamente alzate il braccio contro dei « vostri stessi, pe' quali sareste tenuti a gloriosa- « mente morire. A che servirà la lingua all'uomo, « se le cause si trattano colla mano? e quando po- « trà aversi pace, se si combatte nel civile com- « mercio? Imitate i Goti nostri, che appresero « ad esercitar fuori le battaglie, dentro la mo- « destia[1]. »

6. Rotari, re longobardo, volle promulgare un Codice, e, nel 644, lo pubblicò in Pavia col titolo di Editto; il quale è il primo germe del Codice longobardo, che fu accresciuto di altre leggi da' suoi successori, e dagl' imperatori franchi e dagli alemanni[2]. Nella fine di quell' Editto si legge: «Queste disposizioni...... noi abbiamo costi- « tuite, investigando e rammemorando le antiche « leggi dei padri nostri, che non erano scritte[3]. » E ben si rileva da tali parole, come da quanto ne scrisse Paolo Diacono[4], che i Longobardi per lo addietro si reggevano colle consuetudini che furono consacrate nell' Editto stesso. Da tutto ciò anche chiaramente è dimostrato che Rotari, colle sue leggi, mantenne soltanto il duello giudiziario, il quale anche prima era in uso presso i suoi popoli. Quell' editto, costituendo una legge territo-

[1] Cassiodoro, Lib. 3, *Epist.* 24.

[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 4, cap. 6, e lib. 11, cap. 1, § 1.

[3] Troya, *Codice diplomatico longobardo,* Parte 3, § 4, Editto di Rotari.

[4] Lib. 4, cap. 15.

riale, imperava perciò tanto sui Longobardi che sugl'Italiani[1]; e quindi le leggi romane, frutto della greca e della latina sapienza, dovettero cedere il posto alle consuetudini di quei barbari, dai quali fu nella italiana penisola introdotto il duello legale sin allora sconosciuto.

7. L'uso del duello giudiziario fu da Rotari mantenuto non solo per le cause gravi, ma per le lievi ancora; ed infatti si legge nell'editto: « Se il possessore di cinque anni venisse richie-« sto, come mal possessore, di alcuna cosa, mo-« bile o immobile che essa sia, possa per duello « giustificarsi[2]. » E per varii altri casi fu consentito siffatto giudizio, ed il soccombente talune volte veniva condannato a morte: tale pena era inflitta all'accusato di adulterio, che rimaneva perditore nel combattimento[3]. Le stesse donne non venivano esentate dal duello giudiziario, ma, in grazia della loro debolezza, vi supplivano mediante un *campione* che ne assumeva la difesa colla spada. Con tale mezzo poteva scolparsi la donna su cui cadeva sospetto di aver concorso alla uccisione del marito[4].

Liutprando, re longobardo, aggiunse altre leggi a quelle de' suoi antecessori, e conservò l'uso del duello giudiziario, ma in qualche caso ne at-

[1] Troya, *Codice diplomatico longobardo,* Osserv. 3 al docum. 65.
[2] *Leggi longobarde,* Lib. 2, tit. 35, § 2.
[3] *Ivi,* Lib. 1. tit. 32, § 3.
[4] *Ivi,* Lib. 1, tit. 3, § 6.

tenuò le conseguenze in vantaggio del soccombente. Di fatti ordinò che se alcuno provasse col duello che il proprio genitore fosse morto avvelenato, il vinto non perdesse tutti i proprii beni, come per l'addietro, ma pagasse invece una determinata somma; e quel re soggiungeva: « Perchè siamo in-« certi del giudizio divino, ed abbiamo inteso che « molti sono rimasti perditori in cause giuste; ma « per la consuetudine de' nostri Longobardi non « possiamo abrogare la stessa legge [1]. » Quel savio principe, pur confessando che fosse ingiusto l'uso del duello, suo malgrado lo conservava: nè egli da sè solo avrebbe potuto abolirlo, perchè le leggi presso i Longobardi votavansi nelle pubbliche assemblee, e col consenso de' principali signori e dei magistrati [2].

8. I Franchi, che successero a' Longobardi, erano i popoli meno rozzi della Germania, anche prima d' insignorirsi delle Gallie [3]. Sotto il loro dominio fu permesso agl' Italiani di farsi regolare dal dritto romano [4]: anzi Lotario I nell' 824 pubblicò la seguente legge: « Vogliamo che « s' interroghi ciascuno del popolo romano secon-« do qual legge voglia vivere [5]. » Ma i giudici ed i legisti di quei tempi non possedevano che brevissimi

[1] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 9, § 23.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 4, cap. 6.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[4] Idem, *Ivi,* Dissert. 22.
[5] *Leggi longobarde,* Lib. 2, tit. 57, § 1.

compendii delle leggi romane, ne'quali erano ri portate quelle poche disposizioni che servivano pe risolvere le controversie più ovvie[1]; e perciò quell leggi non poterono propagarsi nel fôro.

9. Carlo Magno ne' suoi Capitolari conservò l' u so del duello per evitare gli spergiuri, rendendol però meno micidiale ed attenuandone gli effett Egli ordinò che i litiganti combattessero con so bastoni, e che loro non si desse il giuramento, co me per l' addietro[2]; e perciò il perditore non veniv dichiarato spergiuro, e non soggiaceva alla corre lativa pena, che era l'aver tronca la destra[3].

Lodovico Pio volle che gli stessi testimoni no fossero esenti dal duello. Egli ordinò che, ove litiganti producessero testimoni, due di essi, cio uno per l'attore e l'altro pel convenuto, combat tessero insieme con bastoni e muniti di scudi; che si troncasse la mano al testimone convinto d falsità dall'esito del cimento[4].

10. Finchè regnò la stirpe de' Carolingi, cio sino all' 888, i costumi degl' Italiani furono sop portabili[5], ed il duello giudiziario era piuttost tollerato che imposto[6]. Dopo tal epoca la nostr penisola fu insozzata da stragi, rapine, frodi e d tutti gli altri vizii; l' uso del duello parimente s

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 22.
[2] *Leggi longobarde,* Lib. 2, tit. 55, § 23.
[3] *Ivi,* Lib. 2, tit. 58, § 2.
[4] *Ivi,* Lib. 2, tit. 51, § 11.
[5] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[6] Idem, *Ivi,* Dissert. 39.

accrebbe [1], e le armi ripigliarono il posto del bastone, adoperato durante la signoria de'Franchi [2].

L'imperatore Ottone II, nel 923, promulgò in Verona altre leggi in aggiunta alle longobarde; ed in esse non solo fu conservato l'uso del duello giudiziario, che da facoltativo fu reso obbligatorio [3], ma se ne aumentarono i casi talmente in tutte le controversie, ivi prevedute, che come unica soluzione ricorrevasi al duello [4]. Inoltre con quelle leggi s'impose che nessuno potesse esimersi dal combattere, ancorchè professasse la legge romana [5]; e che gli avvocati combattessero per gli ecclesiastici, ed i campioni pe' conti, pe' vecchi, per gl' infermi e per le donne [6].

11. Gli avvocati avevano il doppio ufficio di assumere le difese degli ecclesiastici, non solo colle conoscenze legali, ma anche colle armi: uffizio che era molto ambito pe' vantaggi temporali, ed anche più per gli spirituali che vi erano annessi in larga copia [7]. Da questo uso derivò che i vescovi, gli abati, i canonici, i claustrali, e sin anche le monache, spedivano ed accettavano guanti di sfida per decidere le loro liti. In siffatto modo, nel principio dell'undecimo secolo, fu giudicata una controversia

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] Idem, *Ivi,* Dissert. 39; Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 12.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.
[4] Veggansi le leggi di Ottone II promulgate in Verona.
[5] *Leggi longobarde,* Lib. 2, tit. 55, § 38.
[6] *Ivi,* Lib. 2, tit. 55, § 38 e 40.
[7] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 63.

tra Berengario ed Ugo, figli del conte Sigefre
con Eufrasia badessa del monastero di S. Felice
Pavia. Il duello seguì in quella città, alla presen
dell'imperatore Arrigo II. e la cronaca del tem
narra che la vittoria, per divino aiuto, restò al can
pione delle sacre vergini [1].

12. Pe' fatti notorii non si dava luogo a due
lo [2]; ma, quando esso avvenir poteva, quegli ch
faceva la sfida era obbligato a gittare qualche co
sa all'avversario, ordinariamente un guanto, ch
si doveva raccogliere da quest' ultimo in segno d
accettazione, e ciò denominavasi *gaggio di batta
glia.* Ciascun duellante veniva assistito da uno
più testimoni, detti *padrini*, i quali badar doveva
no che si eseguissero le formalità e le regole dell
pugna; alla quale precedevano discorsi, cerimon
religiose [3], ed il giuramento, che prestar dovevan
i duellanti, affin di accertare che battevansi un
camente per amore della verità. La nota d' inf
mia ricadeva sul vinto, a cui per lo spergiuro
troncava la destra: dalla qual pena poteva es
mersi col pagamento di una determinata somm
Il perditore doveva poi dichiarare di esser fals
quello che prima aveva asserito vero, e ciò si de
nominava *ricredersi* [4].

13. In quei tempi di barbarie si riputava at
di devozione verso l' Eterno, invocando il s

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 25.
[3] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 6.
[4] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.

giudizio[1]; e perciò non men grande era la speranza del divino aiuto nella pugna. Si passava quindi l'intera antecedente notte in orazione presso il sepolcro di qualche santo, per averlo favorevole nel cimento[2]; perocchè le reliquie e i sepolcri dei santi erano, da tutte le classi sociali, creduti valevoli a poter produrre continui miracoli[3].

I combattenti, prima di entrare nello steccato, sentivano la messa, e negli antichi messali se ne trova una appositamente scritta pel duello, e sovente, in forma di viatico, ricevevano l'eucaristia[4]; le armi recavansi presso l'altare, e venivano benedette dal sacerdote[5]. Il vincitore poi ritornava nel tempio per render grazie all' Eterno, ove alle volte, per voto, deponeva le spoglie del vinto[6]. Ma questa cieca superstizione non andava disgiunta dalle più volgari e pregiudicate credenze. Si stimava che le erbe incantate potessero dare la vittoria a chi n' era provveduto, e perciò si vietava a' combattenti di tenerle addosso[7].

14. Verso i principii dell' undecimo secolo un freno salutare si era introdotto per rendere meno frequente il duello giudiziario, il quale non poteva aver luogo senza il permesso del sovrano

[1] Giulini, *Memorie della città di Milano,* Lib. 1.
[2] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.
[3] Idem, *Ivi,* Dissert. 58.
[4] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 6.
[5] Giulini, *Memorie della città di Milano,* Lib. 49.
[6] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 6.
[7] *Leggi longobarde,* Lib. 2, tit. 55, § 11.

o del feudatario. L'imperatore Corrado II, nel 1028, concesse questo dritto a Pietro vescovo di Novara, e l'imperatore Arrigo III, nel 1052, lo accordò a Guido vescovo di Volterra, estendendolo anche alla chiesa di lui. Ma questo freno salutare ed umano andò in disuso ne' secoli posteriori [1].

15. Nel dodicesimo, e più nel tredicesimo secolo, buona parte delle città italiane si costituirono in repubbliche, ed incominciò ad attuarsi il regime municipale: maravigliosa creazione di quei tempi, e germe della moderna civiltà. Allora il traffico ed il commercio si aumentarono [2]: i costumi incominciarono a farsi migliori, e le lettere a rifiorire; ma le discordie intestine, nonchè le guerre tra il Sacerdozio e l'Impero, insorte dopo la metà dell'undecimo secolo, impedirono il corso al progresso civile [3]. Al principio del dodicesimo secolo incominciò ad insegnarsi la giurisprudenza in Bologna, la cui scuola divenne poi tanto celebre. In Modena, verso il 1170, si stabilì un simile insegnamento, e nel seguente decimoterzo secolo si migliorarono le Università di Napoli e di Roma, ed altre se ne istallarono nella nostra penisola [4].

La civiltà incominciò a lottare colla barbarie,

[1] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 39.
[2] Idem, *Ivi*, Dissert. 16.
[3] Idem, *Ivi*, Dissert. 23.
[4] Idem, *Ivi*, Dissert. 44.

sostenendo una guerra lunga ed accanita. Le tenebre però a poco a poco si diradarono; e poichè da queste traevano vita ed alimento il pregiudizio e l'errore, così anch'essi furono costretti a cedere il contrastato terreno alla ragione. La città di Bari può andare orgogliosa che i suoi abitanti siano stati i primi a sbandire da quelle mura i giudizii divini. Eglino, per patti, nel 1132 ottennero dal re Ruggiero I di non poter essere astretti al giudizio del ferro infocato, dell' acqua bollente, dell' acqua fredda e del duello [1]; e di continuare ad esser retti dalle loro Consuetudini, le quali erano fondate sulle leggi longobarde [2]. I Baresi, in quei tempi di barbarie, diedero una luminosa prova del loro senno civile collo spogliare il dritto longobardo de'giudizii divini.

16. Colle leggi longobarde si reggeva non solo il regno italico, ma anche il ducato di Benevento, che comprendeva la maggior parte del Napoletano, e veniva governato da un duca in nome de' re longobardi. Nel ducato di Napoli ed in poche altre provincie meridionali, perchè soggette all' imperatore d'Oriente, era in vigore il dritto romano. Ma quando queste contrade vennero conquistate da'Normanni, vi fu introdotto anche il gius longobardo [3], cioè dalla metà dell'undecimo alla metà del dodicesimo secolo.

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 38.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 10, cap. 11.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 5, cap. 5, § I, e lib. 11, cap. 5.

Non è nostro còmpito esaminare se nel sacco d' Amalfi, dato da' Pisani nel 1135, vi si fossero rinvenute le Pandette giustinianee, o non fossero giammai state disperse [1]; è certo però che da quel tempo incominciò a coltivarsi lo studio delle leggi romane [2].

Colla pace di Costanza, avvenuta nel 1183, il gius longobardo decadde nella regione al di là del Tevere [3]; ma da quell'epoca la maggior parte di quei paesi si governò co' proprii Statuti, i quali per lo più non si allontanavano dalle leggi romane o da quelle longobarde [4]. Perciò queste ultime leggi, almeno in parte, continuarono ad aver vigore in varii di quei paesi, perchè trasfuse ne' loro particolari Statuti. Di fatti Milano, fin dal 1216, fu retta con Statuti, i quali però ritennero il duello legale, presso a poco come era consacrato dal gius longobardo [5].

Nel regno di Napoli il dritto longobardo era dominante, ed avea maggiore autorità presso i tribunali, ricorrendosi al romano ne' soli casi non previsti [6]. Le leggi longobarde, secondo Giannone, non erano del tutto abolite nel reame di Napoli agli ultimi tempi degli Angioini [7], cioè poco prima del-

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 44.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 11, cap. 2, e lib. 12, cap. 1.
[3] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 12.
[4] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 22.
[5] Giulini, *Memorie della città di Milano,* Lib. 49.
[6] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5, § 1.
[7] *Ivi,* Lib. 5, cap. 5, § 1, e lib. 25, cap. 8.

la metà del decimoquinto secolo. Carlo Pecchia invece sostiene che per tutto quel secolo il più delle cause col dritto longobardo decidevasi nel Napoletano, ed in qualche provincia dello stesso anche in tempo posteriore [1].

17. Colle leggi longobarde i giudizii erano brevi e spediti, e da pleggerie o da pegni era frenata la temerità de' litiganti. Tutto il contrario avveniva colle romane, per le quali i giudizii erano non solo lunghi ed intralciati, ma anche dispendiosi [2]; e ciò specialmente contribuir doveva, in quell' epoca d' ignoranza, a sostenere l'autorità di quelle leggi in detrimento di queste.

I giureconsulti del pari contribuirono non poco a sostenere l' autorità del dritto longobardo, ed in questo novero primeggia Carlo di Tocco. Egli fu uno de' più insigni giureconsulti de' suoi tempi, e fu il primo a chiosare quel dritto poco dopo la metà del dodicesimo secolo [3]. Adoperò tutto il suo ingegno per estendere l' autorità del gius longobardo coll' aiuto del romano, e fece ehe questo servisse d' interprete a quello, ove però non ne alterasse lo spirito: fu poi così tenero per quelle leggi che, pe' casi impreveduti, opinò di non potersi ricorrere alle romane, ma di doversi invece attendere una novella disposizione del principe. L' esempio di quel famoso giurisperito fu imita-

[1] *Storia civile,* Lib. 2, cap. 27, § 3.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 10, cap. 11, § 1.

to da altri interpretatori delle leggi longobarde [1]

18. L'imperatore Federico II, nel 1231, promulgò in Melfi le sue Costituzioni pe' dominii di Napoli e di Sicilia, le quali quasi tutte derivano dalle leggi longobarde [2]. Con esse però vennero oltremodo ristretti i casi del duello legale, ma, nel conservarsene l'uso [3], se ne stabilirono le norme [4] ed inoltre si ordinò che nel difetto di queste si ricorresse alle consuetudini, e poscia al gius comune, cioè al longobardo o al romano secondo la qualità de' litiganti [5]; ritenendosi così i due dritti di uguale bontà. L' autorità delle leggi longobarde per altro non diminuì nel Napoletano, come abbiam già detto. Quelle Costituzioni, in gran parte rivocate e molte andate in desuetudine sotto il dominio degli Angioini, furono poi richiamate in vigore durante la signoria degli Aragonesi [6].

19. Il duello giudiziario non potè al certo andare del tutto in dimenticanza se non unitamente al dritto longobardo ed alle Costituzioni di Federico II, che lo consacravano. Difatti sembra che nel regno di Napoli fosse in uso anche sotto il dominio degli Aragonesi, almeno in quei luoghi ove il gius longobardo era in vigore [7]; ed altresì

[1] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 27, § 3.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5, § 1, e lib. 16, cap. 8.
[3] *Costituzioni di Federico II,* Lib. 2, tit. 33.
[4] *Ivi,* Lib. 2, tit. 37, 38, 39 e 40.
[5] *Ivi,* Lib. 1, tit. 63.
[6] Giannone, *Storia civile,* Lib. 16, cap. 8, § 1.
[7] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 12.

poteva aver luogo in quei pochissimi casi contemplati nelle suddette Costituzioni; e quindi pare che il duello giudiziario albergasse nel tempio della giustizia per tutto il decimoquinto secolo. In Modena, nel 1429, era praticato il giudizio del ferro rovente [1], molto probabilmente in virtù degli Statuti di quella città, informati a' principii delle leggi longobarde. In forza degli Statuti di Benevento il duello, cogli altri giudizii divini, vi fu pure in uso [2] sino al 1440 [3]. Nella colta Firenze il dotto e pio Savonarola, nel 1498, accettò la proposta del giudizio del fuoco, il quale però non ebbe luogo [4].

Non deve però recarci maraviglia se in Italia, fino a tutto il decimoquinto secolo, sussistessero le vestigia del duello legale e degli altri giudizii divini, poichè presso altre nazioni li troviamo in uso in tempi ancora più recenti. Difatti nella Francia, sino alla metà del decimoquinto secolo, molti duelli giudiziarii furono ordinati da' Parlamenti, come pure da' sovrani; ed anche verso il 1574 il gentiluomo Alberto de Luynes col duello si sdebitò dell' accusa di cospirazione, intentatagli dal capitano Panier. Quel duello fu autorizzato da Carlo IX, non abbastanza esecrato per sanguinaria intolleranza religiosa [5].

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 38.
[2] Borgia, *Storia di Benevento,* Parte 2, Statuti di Benevento.
[3] Idem, *Ivi,* Parte 2, Prefazione agli Statuti di Benevento.
[4] Nardi, Lib. 2.
[5] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 8.

In Inghilterra, nel 1571, per materia civile fu ordinato un duello giudiziario, da doversi eseguire colla ispezione de' giudici della Corte delle cause comuni; le sole formalità preliminari ebbero luogo, ma non il cimento, per la mediazione della regina Elisabetta che conciliò le parti. Un altro duello giudiziario nel 1630 avrebbe dovuto aver luogo fra lord Rey e Davide Ramsey, accusato dal primo di cospirazione, ma per la interposizione del re Carlo I non fu eseguito. Pare incredibile che presso quel popolo così saggio, ma tanto tenace de' suoi usi e delle sue leggi, il duello giudiziario non fosse ancora abolito ne' principii del volgente secolo: pare incredibile, ma è pur vero, che nel 1817 un tale Thornton ottenesse dalla Corte del banco del re di purgarsi di un' accusa di omicidio, mediante il duello giudiziario: cimento che non avvenne, perchè l' accusatore abbandonò l'istanza [1]. Il lord capo della Corte, l'onorevole Ellemborough, diresse all'accusato che domandava il giudizio divino le seguenti parole: « La legge ge-
« nerale del paese è in favore del giudizio di Dio
« ed è nostro dovere di obbedire alla legge; qua-
« lunque sia l'opinione, che giustamente avversa
« questo modo di procedimento, pure è legge del
« paese, e noi giudicheremo a norma della stes-
« sa [2]. » Memorande parole, le quali rivelano rispetto che in Inghilterra si ha per la maes-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 3...

[2] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

delle leggi, base fondamentale dell'invidiabile libertà di quel popolo. Due anni dopo il Parlamento abolì siffatto giudizio divino [1].

20. Ritornando alle leggi longobarde diremo che in esse erano poche e determinate le cause per le quali si consentiva il duello giudiziario, e le troviamo enumerate dal Muzio [2]; ma coll'andare del tempo se ne aumentò l' uso con isfrenata licenza, e per consuetudine fu adoperato anche a vendicare le private offese [3]. Nè poteva diversamente avvenire, poichè il duello si era introdotto nell'augusto tempio della giustizia, e la pubblica coscienza lo aveva circondato dell'infallibilità come un giudizio di Dio; era quindi ben naturale che al duello si ricorresse anche ne'casi non designati dalla legge, non reputandolo come una vendetta privata, ma bensì come un arbitrato con tutte le forme giudiziarie.

Frequenti incendii accaddero nel medio evo, alcuni de'quali distrussero quasi intere città italiane, e con esse i documenti de'privati [4]. Una immensità di false scritture, specialmente nel decimo secolo, fu adoperata per appropriarsi le altrui sostanze; ed i falsarii avvaloravano quelle

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* cap. 32.

[2] *Il duello,* Lib. 2, cap. 4.

[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39; Paride del Pozzo, *Il duello,* Lib. 6, cap. 3.

[4] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 1; Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 21.

scritture col giuramento su' Vangeli [1], e si arricchivano, bastando il solo giuramento per dare autenticità al documento impugnato di falso. Per ovviare a siffatto inconveniente l'uso del duello giudiziario fu esteso dall'imperatore Ottone II [2] e quindi, per impedire la spoliazione della proprietà conseguita collo spergiuro, non sapevasi sostituire altro che il duello, mediante il quale si acquistava invece la medesima colla brutalità della forza. Ciò per altro produceva minori danni, perchè non tutti i falsarii conseguivano lo scopo, ma soltanto i vincitori del cimento. L'uso del giuramento produceva un altro grave danno, cioè quello di assicurare l'impunità al delinquente, poichè egli, giurando di essere innocente, veniva assoluto del delitto appostogli [3].

Sulla pruova testimoniale, in quell'epoca di corruttela, non poteva farsi verun assegnamento se anche oggi è dubbia e fallace non ostante che la morale sia migliorata. Inoltre dai detti e dalle contradizioni de' testimoni, per effetto dello stato d'ignoranza, non si sarebbe potuto scernere il vero dal falso; e per siffatti motivi la deposizione del testimone non aveva valore se non corroborata dal duello, come abbiam visto di sopra. Qual mezzo poteva adunque adoperarsi per chiarire il vero nelle materie penali e nelle civili

[1] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 12.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 18.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 38.

Un mezzo del tutto materiale e consentaneo allo stato sociale e civile di quei tempi; e che valendo non a convincere la mente, ma bensì i sensi di giudici ignoranti, niun adito lasciasse alla loro corruzione o al loro arbitrio. Tutto ciò si conseguiva allora co' giudizii di Dio; e fra le diverse specie il duello era non solo il meno illogico, ma portava eziandio in sè l' impronta de' principii regolatori di quei tempi.

21. L' impero della forza e quello della superstizione religiosa erano i due principii dominanti nel medio evo, i quali venivano attuati col duello. Siffatti principii avevano talmente soggiogata la umanità che senza di essi nulla sapevasi decidere, neppure le quistioni puramente speculative. Infatti, verso la metà del decimo secolo, essendo divise le opinioni de'legisti circa il diritto di rappresentazione tra gli eredi in linea retta, l' imperatore Ottone I fece sciogliere la quistione mediante un duello [1]. In ugual modo, verso la fine dell'undecimo secolo, fu decisa in Ispagna l'abolizione della liturgia mozzarabica e l' adozione della romana [2]. Sin anche l'appello delle sentenze si produceva con una sfida contro il giudice che le aveva pronunziate, il quale assumeva l'obbligo di battersi coll'appellante [3].

L'uomo inoltre restava soddisfatto nel suo or-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 7.
[2] D'Orleans, *Istoria delle rivoluzioni di Spagna,* Lib. 2.
[3] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 27.

goglio, imperciocchè egli non s'inchinava innanzi ad un altro uomo, elevandolo a suo giudice, ma innanzi a Dio, verso del quale credeva anche di mostrarsi divoto. Per altro il duello non fu solo lo scudo del forte e l'arma del prepotente, poichè la cavalleria lo aveva adottato anche a difesa del debole oppresso contro l'oppressore, come vedremo in seguito. Quest'uso rendeva il duello accetto e venerato in quei tempi di prepotenza, come l'unico scudo degli oppressi. I feudatarii e gli ecclesiastici, potentissimi in quell'epoca, adottarono ed accreditarono la suddetta usanza, come vedremo in appresso.

Adunque pietà, orgoglio, gloria che si acquistava col cimento, e quant'altro può imperare potentemente sul cuore umano, tutto concorreva per dar credito all'uso del duello: sorretto inoltre dall'intero edificio civile e sociale del medic evo, ed in parte anche da quello de' seguenti secoli, come verrà dimostrato ne'due capitoli susseguenti.

CAPITOLO III.

Stato sociale del medio evo e de' seguenti secoli, che maggiormente ha contribuito a sostenere il duello.

1. La misera stirpe di Adamo può istantanea-
ınte peggiorare i suoi costumi, o ricadere nella
rbarie, per effetto di un cataclisma, di una in-
sione; ma è condannata però a non poterli
ıder migliori che lentamente, e dopo sforzi
ıtinui e perseveranti. Perciò ogni secolo, che
monta, lascia a quello che sorge l'eredità dei
ıi vizii e de'suoi errori.
Il duello, importato nella nostra penisola dalla
'asione longobarda, come un giudizio di Dio,
subìto varie trasformazioni; e, sopravvivendo
un'epoca di gagliarde passioni sgovernate di
no, disgraziatamente funesta anche oggidì il
stro paese. Misera condizione della umanità è
esta, poichè in essa avviene come nelle aperte
npagne, dove le cattive erbe mettono tenaci
profonde le radici, da essere molto difficile l'e-
'parle, mentre le piante buone le hanno ben
ooli e superficiali, e con molta difficoltà pos-
ıo attecchire e prosperare.
Per poterci formare un esatto criterio sulla co-
manza del duellò, bisogna porlo in relazione
gli usi, colle costumanze e colle leggi de' varii

tempi; e così vedremo le cause che l' hanno s
stenuta, e la sua relativa armonia o disarmon
collo stato civile e con quello sociale coevo. Di
mo perciò un rapido sguardo allo stato sociale d
medio evo e de' seguenti secoli.

2. L' epoca del medio evo è stata quella
cui la vita e le sostanze de' cittadini sono sta
più compromesse ed esposte a maggiori pericol
Ogni città era fortificata con mura, castelli, pon
levatoi, ed era in continuo stato di guerra: l
campagne erano deserte e per la maggior part
ricoperte di boschi, dove trovavano un sicuro asil
i malfattori: le strade pubbliche non solo, m
anche le stesse città, in pieno meriggio, eran
infestate da assassini. La violenza e l' impero dell
forza giunsero a tal punto che gli stessi succes
sori degli Apostoli non avevano alcun ritegno d
adottare una maniera di vita tutta militaresca,
mettersi anche alla testa degli eserciti.

3. Le leggi longobarde punivano con pena ca
pitale la cospirazione contro il re, la sedizion
contro il generale, la diserzione, lo indettarsi co
nemico, la fuga in paese ostile, il non accorrer
allo appello sotto le armi [1]: il parricidio, che com
prendeva l' uccisione di qualunque congiunto sin
al quarto grado, l' assassinio del marito, quell
del padrone, la profanazione del tempio mediant
l' omicidio [2]: lo stupro violento, del pari che l' a

[1] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 1, cap. 46.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 1, cap. 47 e 50.

dulterio, quando di morte lo volesse punito il marito, o si fosse commesso col consenso di lui [1]: quasi tutti gli altri reati potevano riscattarsi col pagamento di una data somma [2]. Due ammende però s'infliggevano con quelle leggi: colla prima, detta *guidrigildo,* si componeva l' offesa col privato; coll' altra, devoluta al fisco e detta *freda,* si riparava alla violazione della pace pubblica, e ne' lievi delitti bastava la sola composizione a pro dell'offeso [3].

4. L'uomo veniva considerato nell'ordinamento sociale di quei tempi non come persona, ma bensì come cosa più o meno pregiata e di valore. Questo principio era consacrato nelle leggi, le quali per l'omicidio o stabilivano il valore dell'ucciso, onde fissarne il guidrigildo [4], o lo determinavano secondo il suo grado o la sua condizione sociale [5]. Per l'omicidio degli ecclesiastici nessuna pena fu stabilita durante la signoria longobarda, stimandosi non solo superfluo e scandaloso il prevedere un reato quasi impossibile, ma anche perchè tenevasi in conto di viltà e vergogna lo assalire gl'inermi [6]. Ma nell'ottavo secolo il clero e gli stessi vescovi non sapevano astenersi dal cingere spada e indossar corazza, ed i loro co-

[1] Pecchia, *Storia civile,* Lib. I, cap. 48.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 1, cap. 47, 48, 49 e 50.
[3] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5.
[4] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 3, § 3.
[5] *Ivi,* Lib. 1, tit. 9, § 21.
[6] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 1, cap. 16.

stumi erano fuor di modo corrotti [1]; ed essendo così venuta meno agli ecclesiastici la salvaguardia morale della loro persona, Carlo Magno dovette prevedere e punire la loro uccisione [2]. Egli stabilì il guidrigildo di novecento soldi per l'omicidio di un vescovo, e di seicento, quattrocento, o trecento soldi se l'ucciso fosse prete, diacono, o suddiacono [3-*].

Oggidì sembra maraviglioso, anzi incredibile, che l'omicidio si punisse colla sola ammenda, e molto più quello degli ecclesiastici, oltremodo potenti e venerati in quei tempi; e crescerà la maraviglia quando si ponga mente che la citata legge fu discussa ed approvata da' vescovi e dagli abati, in unione de' grandi del regno [4]. Ma cesseremo poi di rimaner sorpresi di questi strani ordinamenti, riflettendo che quelle leggi traducevano in atto la pubblica coscienza soltanto e non altro.

Le leggi longobarde erano le migliori fra tutte quelle che imperavano sulle altre barbare nazioni, ed in rapporto alle condizioni di allora erano

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 6; Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.

[2] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 1, cap. 16.

[3] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 9, § 27.

[*] L'istesso eruditissimo Muratori esita a determinare il valore del soldo, di cui parlano le leggi longobarde (*Antichità italiane,* Dissert. 28). Il Marchese Maffei lo ragguaglia ad uno scudo (*Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 2), ossia a poco più di cinque franchi.

[4] *Leggi longobarde,* Lib. 3, tit. 1, § 1.

savie molto [1]. A' giorni nostri sembrano assurde e brutali, perchè son mutate le condizioni della civile comunanza: ma nè assurde nè brutali erano in quei tempi, perchè in armonia ed adatte allo stato civile e sociale coevo. Possiamo addurre a conferma l'autorità indisputata di Montesquieu, il quale giustifica sin anche il duello cogli altri giudizii divini, ponendo mente che erano in perfetta armonia coi costumi di quei tempi [2]. Giannone divide la stessa opinione, e ripete con Solone che ottime leggi possono dirsi soltanto quelle che più sono adatte a' costumi del popolo, sul quale imperar debbono [3].

Per la ignoranza de' tempi i soggetti si credevano legittimi servi, ed i reggitori non si stimavano ingiusti nel commettere qualunque dispotico arbitrio. Perciò, quando furono abrogate le leggi longobarde, la vita degli uomini non fu maggiormente tutelata, giacchè restò in balìa dei governanti. In Milano, dopo la metà del decimosettimo secolo, il governatore spagnuolo Ponze di Leon fece, senza giudizio alcuno, impiccare un cieco sol perchè cantava, nelle piazze di quella città, una canzone derisoria degli Spagnuoli [4]. In Napoli, verso la prima metà del passato secolo, i giudici, in una causa di parricidio, due volte

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5.
[2] *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 17.
[3] *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5.
[4] Pietro Verri, *Storia di Milano,* cap. 31.

si divisero in partiti tra l' innocenza e la colpa: ma il re Carlo III, quantunque amante della giustizia, infastidito del ritardo comandò che l' accusato morisse sulla forca [1].

5. Le immunità del fôro per gli ecclesiastici, per le loro squadre armate, per gl' infimi impiegati, pe' servi, pe'coabitanti, e, nel decimoquarto secolo, fin anche per le loro concubine, assicurando l' impunità a' malfattori, corrompevano il pubblico costume [2]. E molto più lo corrompevano gli asili, protetti dall' interesse de' vescovi e degli altri chierici, e sostenuti e difesi, con religiosa riverenza, dal cieco e superstizioso volgo [3]. Goder poteva dell'asilo, e quindi bravar la giustizia, perfino il parricida, e chiunque altri avesse commesso i più enormi delitti [4].

Davano asilo a' rei le chiese, le cappelle, i conventi co' loro orti, i cimiteri, le case de' vescovi e de' parrochi, gli ospedali ed ogni altro edifizio che avesse un muro comune con una chiesa [5]; e financo le baracche, frascate, capannucce, e altri ricoveri di simil fatta, rizzati da' malfattori

[1] Colletta, Lib. 6, cap. 1, § 2.

[2] Idem, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile,* Lib. 19, capitolo 5, § 3.

[3] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 47; Colletta, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile,* Lib. 38, cap. 2.

[4] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 47; Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 26.

[5] Colletta, Lib. 1, § 35; Giannone, *Storia civile,* Lib. 35, capitolo 2.

negli atrii o sulle antiporte delle chiese. Ivi i ribaldi vivevano come in rôcche inespugnabili, riponendovi i frutti de' loro latrocinii; donde uscivano per commettere novelli furti, omicidii ed altri delitti, anche per conto de' frati, i quali, da semplici protettori, divenivano non di rado pure complici [1]. Verso la metà del passato secolo le immunità e gli asili furono, in Italia, o ristretti e scemati col consenso del Vaticano, o del tutto aboliti malgrado le opposizioni e minacce di esso [2].

6. L'uso delle inimicizie private, dette *faide*, fu importato nella nostra penisola da' popoli settentrionali che la invasero. L'omicida, l'incendiario, e chi commetteva altro grave delitto, soggiacevano alla sola ammenda, come abbiam visto di sopra; ma era però tollerato, anzi quasi permesso dalle leggi stesse, che l' offeso o i suoi parenti vendicassero l' ingiuria patita. Guerre tra famiglie e famiglie si combattevano con accanimento, e si perpetravano omicidii, incendii, saccheggi [3].

Dichiarata la faida, tutti i parenti de' principali, sino al quarto grado canonico, dovevano prendervi parte; nè ad alcuno di essi era lecito di trarsene fuori, senza esporsi a vergogna

[1] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 47; Cantù, *Storia degl'Italiani,* Lib. 15, cap. 147.

[2] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 47; Cantù, *Storia degl' Italiani,* Lib. 15, cap. 147; Colletta, Lib. 1, § 35; Pietro Verri, *Storia di Milano,* cap. 33.

[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.

non solo, ma anche a perdere i diritti successorii [1]. Tra potenti o tra feudatarii le faide assumevano più vaste proporzioni; e conseguentemente producevano più gravi danni [2], imperocchè vi adoperavano i loro dipendenti, dediti in particolar modo al saccheggio, i quali denominavansi *masnadieri* [3].

Il reo poteva riscattarsi dall' ira degli offesi coll'offerir loro una determinata somma; ed i funzionarii regii, o l' istesso sovrano, interponevano i loro buoni uffizii sì verso il reo, per fargli sborsare il riscatto, sì verso l'offeso per costringerlo ad accettarlo [4]. Ugualmente cessava la guerra familiare quando uno di coloro, che vi erano involti, spediva o accettava un guanto di sfida, nel quale caso col duello si seguiva il corso ordinario della giustizia [5].

Questo esiziale flagello desolò l' Italia specialmente nel decimo e nell' undecimo secolo, e la religione soltanto, se non ebbe forza bastante a sbarbicarlo, ne attenuò almeno i danni. Nel 1031 fu istituita la *tregua di Dio,* mercè la quale dal giovedì al lunedì di ogni settimana, sotto pena di scomunica, erano vietate le offese tra' faidosi; i quali, in quei giorni almeno, potevano occuparsi

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 3.
[2] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[3] Idem, *Ivi,* Dissert. 14.
[4] Idem, *Ivi,* Dissert. 23.
[5] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 25.

delle proprie faccende senza correre il pericolo di essere aggrediti da' loro nemici [1].

7. Dopo l' undecimo secolo la nostra penisola fu tagliuzzata in molte repubbliche indipendenti le une dalle altre. Allora chi aveva patito danno per opera di un abitante in altra città, ovvero se lo avesse a debitore, difficilmente poteva aver compensato il danno, o soddisfatto il suo credito, perchè il più delle volte non poteva conseguir giustizia dalle autorità del luogo ove dimorava il debitore. Il creditore però aveva il diritto di ricorrere al podestà del suo paese, che gli accordava la *rappresaglia;* la facoltà cioè di togliere colla forza, non al proprio debitore, ma bensì a qualunque di lui concittadino, quanto bastasse per saldare il suo conto: e queste, per così dire, private guerre crebbero fuor di ogni misura nel tredicesimo secolo [2]. Una rappresaglia poi doveva partorirne delle altre, poichè chi era costretto a pagare un debito non suo, naturalmente ricorreva allo stesso mezzo per riaversi di quel tanto che aveva ingiustamente pagato.

8. I guelfi ed i ghibellini dilaniarono il nostro paese, e lo bruttarono col sangue e colle rovine. Specialmente quasi tutti i nobili si schieravano chi dall' una e chi dall' altra parte, e sovente il padre trovavasi nella fazione contro la quale parteggiava il figliuol suo. Congiure, fatti

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] Idem, *Ivi,* Dissert. 55.

d' armi, vendette sanguinose erano i mezzi a' quali a vicenda si ricorreva per conquistare il potere. I vincitori mettevano in bando i vinti e ne abbattevano le case, e questi ricoveravano in qualche città dominata da' loro partigiani, del cui aiuto giovavansi per far guerra a' proprii nemici; i quali, se perditori, subivano alla lor volta la medesima sorte [1].

Lo scopo politico tra guelfi e ghibellini spesso non era che un pretesto, ed il vero movente di quelle lotte selvagge ed accanite per lo più era il bisogno di vendicare qualche patita offesa. Per tal motivo quella fazione, nel 1215, ebbe origine in Firenze, da dove in breve tempo si allargò nella maggior parte delle città italiane [2], e le desolò specialmente nel decimoterzo e nel decimoquarto secolo; ma al cominciar del decimosesto non era estinta in Bergamo ed in Reggio [3], e nella metà di quel medesimo secolo infuriava ancora nel Piemonte [4].

9. Fra tanti mali, che hanno desolato il nostro paese, uno de' maggiori è stato quello delle compagnie assoldate, di cui Lodrisio Visconti, nel 1339, formò la prima, composta per la maggior parte di Alemanni. Siffatte mercenarie compagnie

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 51.

[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 16, § 1; Machiavelli, *Istorie fiorentine,* Lib. 2, § 3 e 4.

[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 51.

[4] Ricotti, *Storia della monarchia piemontese,* Lib. 4, capitolo 2, § 1.

offrivano i loro servizii ora ad una città, ora ad un principe, e passavano dall' una all' altra parte, come più questa o quella pagava largamente la loro nequizia. Gli uomini più tristi vi si arrollavano, non per ricevere verun soldo da' loro condottieri, ma bensì per conseguire la licenza d' invadere e saccheggiare. Quindi depredavano, catturavano uomini, lor imponendo grosse taglie, rapivano donne, commettevano, a non dir più, impunemente qualunque atto di ferocia e di scelleratezza. Al loro appressarsi le città tremavano, fortunate se a forza d' oro potevano allontanarle [1]. Il duca Guarnieri, capo di una siffatta masnada, per mostrare ferocia ed incutere terrore, con lettere di argento, aveva sul petto l' iscrizione: « Duca Guarnieri, signore della gran compagnia, nemico di Dio, di pietà e di misericordia [2]. » Parole che rispondevano, anzi erano anche inferiori, alle enormi ed incredibili scelleraggini che commetteva quella compagnia [3].

Il Petrarca, testimone oculare, inorridito per le nefandezze di quegl'iniquissimi masnadieri, sperava ed invocava il soccorso del cielo acciò si fosse mosso a pietà della patria, e l' avesse liberata dalla loro presenza [4]: voto che fu esaudito

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10; Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 16.

[2] Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura,* Parte 2, capitolo 2, § 4.

[3] Idem, *Ivi,* Parte 2, cap. 2, § 5.

[4] *Lettere familiari,* Lib. 23, ep. 1.

soltanto dopo la metà del decimosesto secolo, in cui nella nostra penisola furono organizzate le milizie nazionali [1].

10. Nel medio evo, e specialmente verso il 1000, si organizzarono delle masnade così numerose da formare de' piccoli eserciti; i quali, per poca forza delle leggi, vivevano imbestialendo in ogni maniera di depredazione, e facendo segno alle loro cupidigie le donne, massime quelle che più vaghe ed amabili erano, e d' illustre prosapia. E questo, che facevano quei masnadieri, praticavano anche feudatarii e castellani, quali avoltoi annidati nelle loro rôcche, da dove sbucavano inattesi e feroci. Guai a chi passava in vicinanza delle loro castella, che meglio sarebbersi dette covili di fiere insozzati di sangue umano, perchè dagli spaldi di quelle rôcche vegliavasi attenti per iscoprire e piombare sulle incaute vittime [2].

Il Milanese, la Toscana, la Romagna, e specialmente il Napoletano, verso la metà del decimosesto secolo, furono desolati da grosse masnade di assassini, detti banditi; i quali erano protetti da potenti baroni, e non di rado venivano capitanati da individui di famiglie nobilissime. Essi taglieggiavano eziandio le principali città, le terre difese da mura, e gli stessi dintor-

[1] Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura,* Parte 7, cap. 1, § 3, 4, 5 e 6.

[2] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 7 e 10.

ni di Napoli. Le milizie, che si spedivano per distruggerli, aumentavano i mali, perchè non solo li lasciavano a loro bell' agio infestar la campagna, ma, invece di combatterli, gareggiavano in iscelleratezze con loro [1]. In tal modo fu desolato e funestato per lunghissimo tempo il nostro paese, imperocchè contro i banditi s' infranse la forza del governo sino alla fine del decimosettimo secolo in cui furono distrutti [2]. Ma contuttociò non si ottenne la sicurezza. Le cose giunsero a tale grado nel Napoletano dopo la metà del passato secolo che, con un Bando, il re confessò di essersi « perduta la sicurezza del traffico, ed im« pedite le raccolte [3] »; e si consigliavano i negozianti ed i viaggiatori di andare in carovane ed armati [4].

11. La giustizia non aveva forza contro la prepotenza, e specialmente contro quella baronale. I feudatarii, e chiunque altro possedeva castelli o si circondava di armati, potevano dirsi uomini; gli altri erano esposti a subire il capriccio e la feroce volontà di costoro [5]. I nobili, resi bru-

[1] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi,* Cap. 1, § 4; Giannone, *Storia civile,* Lib. 33, cap. 3, lib. 34, cap. 5, lib. 38, capitolo 2, e lib. 39, cap. 2 e 3; Denina, *Rivoluzioni d'Italia,* Libro 22, cap. 4.

[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 40, cap. 1.

[3] Colletta, Lib. 2, cap. 2, § 32.

[4] Idem, Ivi.

[5] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi,* Cap. 1, § 2; Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10.

tali dall'ignoranza e degradati dalla prepotenza valorosa degli avi, eransi abituati a quella maniera di esistenza facinorosa; e quindi a mercenarii scherani erano soliti non solo di affidare le loro vendette, ma anche per mezzo di essi esercitavano atti d' inaudite ed incredibili soperchierie [1]. I cittadini non trovavano altro scudo che di circondarsi di armati, sotto la cui scorta uscivano anche di giorno e nelle principali città [2].

Pare incredibile lo stato sociale del medio evo, quantunque fosse narrato da testimoni oculari e degni di ogni fede. Il Petrarca in una lettera, scritta da Napoli nel primo dicembre 1343, così descrive lo stato di quella città: « In questa cit-« tà, sotto mille aspetti preclarissima, il girar di « nottetempo non si fa con minor paura e peri-« coli che in mezzo a folti boschi: conciossiachè « le strade sono piene di nobili giovani armati « tutti; la immoderatezza de' quali nè la paterna « educazione, nè l'autorità de' magistrati, nè la « maestà e l' impero de' re valsero mai a raffre-« nare [3]. La licenza del commettere delitti in conto « di dignità e di libertà vien reputato [4]. »

Nelle altre parti della nostra penisola, ed in tempi meno remoti, non si viveva con minori

[1] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi,* Cap. 1, § 2, e capitolo 6; Pietro Verri, *Storia di Milano,* Cap. 31; Giannone, *Storia civile,* Lib. 32, cap. 1, e lib. 40, cap. 1.

[2] Pietro Verri, *Storia di Milano,* Cap. 31.

[3] *Lettere familiari,* Lib. 5, ep. 6.

[4] *Ivi,* Ivi.

pericoli. L' audacia de' malfattori e la poca forza del governo giunsero a tal segno, nel decimosettimo secolo, da sembrare incredibili. Nella metà di quel secolo l' ambasciatore del granduca di Toscana, Gianfrancesco Ruccellai, dentro la città di Milano e nell' ora di mezzodì, fu assalito da molti armati. Si difese ardito e campò dal pericolo; ma il governatore ed il Senato di colà non trovarono altro mezzo come salvare il Ruccellai da altre aggressioni, tranne il far noto, con pubblico manifesto, che si sarebbe reso benemerito del Re Cattolico chiunque prestasse assistenza a quell'ambasciatore. Così egli colla scorta di un centinaio di bravi, assoldati dal marchese Annibale Porroni, potè abbandonare il Milanese [1].

I delitti de' feudatarii quasi sempre venivano coverti dalla impunità, sia per la loro prepotenza, colla quale bravavano la giustizia [2], sia per la venalità del fisco [3]. Non vi ha città o terra baronale che non serbi memoria di fatti atroci, e la storia ne registra moltissimi, fra' quali ricorderemo il seguente. Il Capitolo di Nardò aveva un litigio col proprio barone, il quale in un giorno festivo fece troncare la testa a tutti i ventiquattro canonici, che componevano quel sodalizio; e così sanguinanti le fece esporre nella chiesa su'rispettivi stalli corali, per mostrare la sua po-

[1] Pietro Verri, *Storia di Milano,* Cap. 31.
[2] Cantù, *Illustrazioni a' Promessi sposi,* Cap. 6.
[3] Idem, *Storia degl'Italiani,* Lib. 12, cap. 127 e 130.

tenza e la sua feroce vendetta. Questa orribile tragedia avvenne verso la metà del decimosettimo secolo, essendo il duca d'Arcos vicerè per gli Spagnuoli. Il barone poi non soggiacque ad altra pena, tranne un' ammenda a pro del fisco [1].

12. Nel tempo di corruttela sociale e di prepotenza, qual è stato il medio evo, i giudici non potevano non essere ingiusti o per corruzione o per timore; ed eglino infatti, con inaudita sfrontatezza, confessavano di aver venduta la loro sentenza. La corruzione era giunta a tal segno, ed il senso morale era così pervertito, che l' istesso imperatore Ottone III, in un diploma del 21 novembre 1001, non ebbe vergogna di confessare di aver ricevuto da Liutefredo, vescovo di Tortona, la metà de' beni acquistati con un litigio: « Per cagione del retto giudizio che, su le cose « già nominate, pronunziammo tra esso e Ric« cardo [2]. »

Esca ed alimento alla corruzione de' giudici, anche dopo il medio evo, era il processo inquisitorio degli scrivani, la tortura; la quale fu abolita soltanto verso la fine del passato secolo, mercè l' iniziativa del Beccaria, ma continuò a sussistere nelle carceri sotto forma di martorii o di fame. Ed oltre a ciò le molte legislazioni, simultaneamente in vigore, si prestavano a qualunque interpretazione: legislazioni che nel regno di Napoli, al princi-

[1] Colletta, Lib. 7, § 33.
[2] Giulini, *Memorie della città di Milano,* Lib. 16.

pio del volgente secolo, ammontavano a dodici [1]. Per soprassello le sentenze, sì civili che penali, erano sfornite di qualunque ragionamento, e venivano redatte da' giudici come dichiarazione di volontà e d' imperio; e quando, colla legge de' 23 settembre 1774, fu ordinato nel reame di Napoli che si ragionassero le sentenze, i magistrati vi si rifiutarono, dicendo lesa la loro dignità ed indipendenza! E soltanto per la fermezza del ministro Tanucci si eseguì quella saggia e giusta legge [2].

13. L'opera del clero è stata una delle più potenti cause che hanno prodotta e sostenuta l' ignoranza e la corruzione sociale, tanto nel medio evo che ne'seguenti secoli. Dopo il 321, anno in cui Costantino permise gli acquisti alla Chiesa, invalse la credenza che colla fondazione de' sacri tempii o de' monasteri, o colle donazioni a pro degli stessi, l'uomo potesse sgravarsi de' peccati; e perciò i fedeli a tali stabilimenti erano soliti di donare i loro beni, concorrendovi non solo gli uomini onesti, colla speranza di un premio nella vita futura, ma anche i malvagi per evitarne i castighi [3]: anzi da questi ultimi, ed in proporzione delle loro iniquità, il clero otteneva maggiori e più pingui donazioni [4].

[1] Colletta, Lib. 6, cap. 1, § 2.
[2] Idem, Lib. 2, cap. 2, § 20.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 56 e 67.
[4] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia*, Parte 1, cap. 1, e parte 2, cap. 9; Giannone, *Storia civile,* Lib. 10, cap. 12, § 1.

Siffatta maniera di acquistare la beatitud
celeste, da volontaria, quale fu dapprima, gli
clesiastici vollero renderla forzosa. Eglino p
ciò, dopo l' 800, introdussero l' uso di assolv
qualunque peccato mediante una tassa devol
alle chiese o a' monasteri; la quale era ben
stosa, ma proporzionata però alle facoltà di (
scun peccatore. All'uopo si formò un libro de
Penitenziale, di cui dovevano essere provv
i confessori, i quali erano molto esatti nel not
e sommare tutto quanto era dovuto per la
denzione di ciascun peccato; e così umani da
ceversi il pagamento in beni fondi da chi ı
poteva effettuarlo in contante [1]. Nè il clero si
mitava a spogliare i soli peccatori, ma carp
beni per la *redenzione dell'anima* sin anche ε
innocenti fanciulletti [2].

A coloro che avessero defraudato coi contra
o in altro modo si fossero appropriata l' alt
roba, gli ecclesiastici ordinavano la restituzi
a titolo di *maltolto*; ma però a loro esclus
benefizio se ne invertiva l' equivalente, e nulla
ricevevano i legittimi proprietarii [3]. Leone X p
con bolla del 14 settembre 1517, diede facc
a' confessori di assolvere chi avesse commesso q
lunque enorme delitto, purchè sborsasse delle sc
me per la costruzione del tempio di S. Piet

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 68.
[2] Idem, *Ivi,* Dissert. 67.
[3] Idem, *Ivi,* Ivi.

assoluzione che doveva impartirsi, anche per l' avvenire, a' ladri, agli usurai ed a chiunque insomma avesse usurpato le altrui sostanze; a' quali si concesse anche il beneficio di poter ritenere, in buona coscienza, una parte delle robe altrui, purchè ne dessero l' altra parte per la costruzione del tempio suddetto [1].

Ognuno quindi, dopo di aver commessi i più enormi delitti, era nella fiducia di potersi comprare la dimora nel cielo. Gli ecclesiastici dal loro canto erano oltremodo interessati a voler popolare la celeste Sionne; e perciò in qualche paese i testamenti, per essere validi, dovevano essere approvati dai vescovi; ed alla conseguente nullità della disposizione testamentaria si aggiungeva anche la privazione della sepoltura a chi non lasciava un legato al clero [2]. Inoltre se qualcheduno moriva intestato gli procuravano la felicità dell' altra vita, anche suo malgrado, col *testamento dell' anima.* Taluni vescovi si avevano arrogato il dritto di fare stendere, in nome e parte dei defunti, siffatti testamenti, e disporre ad esclusivo loro beneficio o di qualche chiesa un pingue legato, che era detto *quarta canonica de' testamenti:* atto che legalmente poteva essere rogato da' curati o da' vicarii [3]. L' anatema si

[1] *Bullarium roman.,* tom. X, pag. 38. Luxemburgi MDCCXLI.
[2] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10.
[3] Giannone, *Storia civile,* Lib. 33, cap. 9; Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 67.

fulminava da' vescovi contro quei potenti eredi che ricusavano di soddisfare il legato, mostrando così di amare più la roba che la salvezza dell' anima del loro defunto parente [1]. Testamenti di simil fatta furono in uso nel reame di Napoli sino a dopo la metà dello scorso secolo [2].

La remissione de' peccati è stata la principale fonte di ricchezza pel clero [3], e per procacciare non solo a' vescovi, ma anche a' monaci ed alle monache il dominio di ampie città e di castelli. A questo titolo si può ritenere che Pipino e Carlo Magno donassero a'pontefici la signoria di Roma e degli altri paesi, come l' istesso papa Adriano I sembra di assicurarlo. È certo però che la contessa Matilde, nel 1102, donò i proprii dominii al papa per la redenzione de' peccati suoi e di quelli de' congiunti. Di siffatta leva, potentissima ne' secoli di superstizione e d' ignoranza, si servì il Vaticano per rendersi tributaria la maggior parte de' principi europei [4].

14. Il clero ottenne dalle indulgenze profitti non dissimili a quelli della redenzione de' peccati, ed il mercimonio di quelle fece abbandonare il mercato di questa. Vittore III fu il primo a concedere, nel 1087, la redenzione di tutti i peccati a coloro che si arrolavano nell' esercito che

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 33, cap. 9.
[2] Colletta, Lib. 2, § 2.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 68.
[4] Idem, *Ivi,* Dissert. 47 e 71.

raccolse per combattere gl' infedeli d' Africa; ed Urbano II del pari la concesse, nel 1096, a tutti quelli che si recavano in Palestina per combattere i Musulmani [1].

Bonifacio VIII, nel 1300, istituì il *giubileo*, ed accordò parimenti la remissione di tutti i peccati a coloro che visitavano le principali chiese di Roma: giubileo che, avendo attirato i pellegrini da ogni parte del cristianesimo, arricchì le chiese di quella città ed i suoi abitanti. Due chierici di giorno e di notte raccoglievano innanzi all' altare di S. Pietro, e co' rastrelli, l' innumerevole moneta offerta da' pellegrini. Poscia le indulgenze non ebbero alcun limite [2], e, come ogni altra merce, furono pubblicamente vendute dagli incaricati della Curia romana [3]; i quali, nel principio del decimosesto secolo, arrivarono sin anche a giuocarsi nelle taverne della Germania la liberazione delle anime dal purgatorio [4].

15. Abbiamo cennati i principali mezzi posti in opera dagli ecclesiastici per acquistare potere e ricchezze: eglino però ne adoperarono molti altri, e vollero trarre profitto da tutto e da tutti. Infatti stabilirono a loro vantaggio dritti di primizie, di sepoltura, di decime: e queste ultime si

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 68.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] Cantù, *Storia degl' Italiani,* Lib. 11, cap. 117, e lib. 12, capitolo 131.
[4] Guicciardini, Lib. 13, cap. 5.

percepivano non solo su qualunque prodotto dell
terra, sulle industrie, sulla caccia, sugli stipen
dii de' soldati, insomma su qualsivoglia altro pro
vento; giudicandosi da'canonisti che anche gli ac
cattoni dovessero soddisfarli sull' obolo dell' ele
mosina, e le meretrici su' loro turpi guadagni [1]
Statuirono inoltre che a loro beneficio andasse un
parte di tutti i beni che dall' Inquisizione si con
fiscavano alle pretese streghe, a' maghi, agli ere
tici, i quali potevano essere processati anche do
po morti: mezzo assai facile per togliere a' figl
per quanto buoni cattolici fossero, l' eredità pa
terna. Anche nel 1750 fu pubblicata un' oper
teologica per dimostrare la esistenza delle stre
ghe, e ben centotrè bolle di papi servivano d
norma agl' inquisitori. L' accusa di stregoneria er
seguita inevitabilmente dalla condanna, imperoc
chè qualunque difesa era inutile, e serviva so
tanto per aumentare alle vittime i martirii dell
torture. Siffatti processi hanno durato sino a gra
parte del secolo passato, e su' roghi dell' Inquis
zione sono state bruciate migliaia e migliaia
vittime umane [2].

Ma per quanto potenti fossero questi mezzi pe
arricchire, pure non parvero bastanti alla rapa
cità de' chierici, i quali ne adoperarono sin anch
altri! In certi conventi si ammaestravano, c

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 10, cap. 12, § 1.
[2] Cantù, *Storia degl'Italiani,* Lib. 13, cap. 144.

ogni studio, i frati nell' arte di stendere falsi testamenti, ne'quali innestavano anche, contro gli eredi naturali, terribili minacce d' ira di Dio e di fuoco eterno nel caso che non li eseguissero [1].

Nel principio del passato secolo, comunque il patrimonio degli ecclesiastici fosse di molto scemato [2], pure esso nel solo regno di Napoli superava due terze parti delle rendite de' beni immobili, e per soprassello era esente da ogni maniera d' imposte [3]. L' istesso Muratori, quantunque parroco, pure vitupera l' insaziabile rapacità del clero e le arti di cui si è servito per procacciarsi tante immense ricchezze [4]; ed a buon diritto giudica che, colla redenzione de' peccati e colle indulgenze, si siano incitati gli uomini a commettere immoralità e delitti [5]. Infatti l' uomo, prestando fede che coll'oro, ed anche sul letto di morte, potesse comprare il celeste perdono ed acquistare il paradiso, veniva istigato a secondare ogni suo perverso desiderio; e specialmente ad arricchirsi coll' usura, colla frode, col furto e con ogni più illecito mezzo, quando, in buona coscienza, poteva tenersi una parte del maltolto, purchè ne desse l' altra per la costruzione del tempio di S. Pietro. A questo modo il clero pervertiva il senso mo-

[1] Botta, *Storia d' Italia*, Lib. 47.
[2] Muratori, *Antichità italiane*, Dissert. 71.
[3] Giannone, *Storia civile*, Lib. 40, cap. 6, § 1.
[4] *Antichità italiane*, Dissert. 67 e 71.
[5] *Ivi*, Dissert. 68.

rale e toglieva a' malvagi sin anche il rimorso: unica barriera che può frenarli, specialmente quando le leggi sono impotenti, come lo erano ne' tempi passati.

16. Gli ecclesiastici poi dilapidavano i beni delle chiese, vendendoli per soddisfare i loro sozzi appetiti, o trasferendoli a' loro parenti [1]: e Leone X alla sua germana Maddalena de' Medici donò l' emolumento e la esazione delle indulgenze di molte parti di Germania; e ciò diede origine allo scisma di Lutero [2]. Guai allo sciagurato che osava mettere in chiaro le turpitudini o gli abusi del clero, perciocchè dallo stesso veniva accusato di eresia, di empietà, e non di rado finiva sul rogo [3-*]!

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 72.

[2] Guicciardini, Lib. 13, cap. 5.

[3] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 2, e parte 2, cap. 2.

[*] Qui, ed in qualunque altro luogo, intendiamo parlare della gran maggioranza degli ecclesiastici, nè sconosciamo che taluni di essi, ma per eccezione, siano stati specchi di morale, fonti inesauste di carità. I partigiani della chierisia mettono in rilievo le virtù de' pochissimi ed i piccoli vantaggi da essa prodotti, e vogliono poi obbliare gli enormi ed innumerevoli danni; e si comportano come un romanziere che, per provare di esser ameno il deserto africano, descrive i rigogliosi alberi e le abbondanti acque delle poche oasi, omettendo o negando poi la sterminata landa di arene infocate che le circonda. Ma per portare un esatto ed imparziale giudizio sul clero, debbono invece sommarsi il numero de' buoni ecclesiastici e quello dei malvagi; e ponendo a confronto il bene ed il male che hanno essi prodotto, si vedrà che le conseguenze rispondono al nostro giudizio: fondato per altro sopra fatti storici innegabili, la maggior parte desunti da' Concilii, nonchè dal Muratori,

Tutto il clero era fuor di modo corrotto, e causa ed alimento n' era appunto la sua indescrivibile opulenza [1]. « Pastori negligenti, sicchè nè « tampoco veduta aveano la loro greggia, eser- « citavano insolente giurisdizione tirannica; nel « clero minore ignoranza, venalità de' sacramenti, « comune l' ubbriachezza, sfacciata la libidine; « nelle chiese e ne'conventi si stabilivano bettole « e giuochi; le monache uscivano da' monasteri;

dal Bettinelli, dal Denina e dal Cantù, che al certo non sono punto ostili al clero, anzi i tre primi ecclesiastici, e niuno poi è segnato nell' *Indice*. I soli fatti accertati da questi scrittori sono più che sufficienti per dichiarar esatto il nostro giudizio: nè vale a modificarlo la coltura delle lettere che ne' mezzi tempi trovavasi ristretta ne' chiostri, e di cui mena tanto grido il clero, perchè la diresse unicamente nel suo esclusivo interesse, impedendone eziandio il progresso; e per questo scopo non lasciò alcun mezzo intentato, abbruciando persino non i libri soltanto, come il fanatico ed ignorante califfo Omar, ma benanche gli autori che li avevano scritti.

Ma, oltre a tutto ciò, niuno potrà rivocare in dubbio che gli ecclesiastici abbiano serbato e serbino una condotta del tutto opposta a' consigli ed a' precetti del Vangelo, che ad essi loro specialmente dovrebbe servir di norma: anzi eglino, per non far apparire siffatta contradizione, nel 1229, col Concilio di Tolosa (Cap. 14), giunsero sin anche a proibire a' laici la lettura del Vangelo.

Non si addebiti poi a proposito partigianesco se ci siamo alquanto dilungati intorno agli ecclesiastici, imperocchè, dovendo considerarsi fatti del medio evo, per necessità abbiam dovuto diffonderci sul clero; il quale, a nostro credere, ha soprattutto contribuito a promuovere ed a sostenere lo stato di allora, talmente che la storia dell' uno quasi si confonde e si unifica con quella dell' altro: anzi, per non estenderci maggiormente, abbiamo omesse altre particolarità circa la chierisia.

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 71.

« trafficavasi di grazie, dispense, perdoni [1]. » :
prelati menavano una vita tanto sfrenatament
lussosa che, nel 1179, col terzo Concilio late
ranense fu proibito a'vescovi di recare con loro
nelle *visite* ecclesiastiche, cani da caccia e fal
coni, nè più di trenta cavalli, e non più di qua
ranta gli arcivescovi [2]. I cardinali menavano un
vita molto più lussosa, e la condivano anche col
l' appagare non di rado il feroce istinto di san
gue e di tradimento. Gli assassinii, che perpetra
vano col mezzo del veleno, erano quasi ascriti
a pudore di chi non fosse tanto sfacciato da as
saporare la voluttà della vendetta mediante il pu
gnale del sicario [3]. La vita de' prelati e degli stess
papi era così impudente e scandalosa che, senz
alcun riguardo, si tenevano pubblicamente i pro
prii figliuoli [4].

Ne'chiostri non si viveva con minore e sfac
ciata impudicizia, tanto che il panegirista di An
drea Contarini, doge di Venezia in sullo scorcio
del decimoquarto secolo, « gli facea pubblico me-
« rito dell'aver resistito alle tentazioni delle mo-
« nache [5] ». Nè prima si menava una vita meno
licenziosa ne'conventi, poichè i monaci e le mo

[1] Cantù, *Storia degl'Italiani*, Lib. 11, cap. 117.
[2] Can. 6.
[3] Cantù, *Storia degl'Italiani*, Lib. 11, cap. 117, e lib. 12, ca-
pitolo 130.
[4] Idem, *Ivi*, Lib. 11, cap. 120, lib. 12, cap. 127 e 138, e li-
bro 13, cap. 144 e 146.
[5] Idem, *Ivi*, Lib. 13, cap. 144.

nache giunsero sin anche a coabitare ne' così detti *monasteri doppii,* ed ove la veste religiosa lor serviva per poter appagare la smodata libidine; e di tuttto ciò ne dà luminosa pruova il secondo Concilio di Nicea che, nel 787, li proibì [1—*]. Ma i religiosi di sesso diverso, se non poterono coabitare, vollero almeno adunarsi nello stesso coro per salmeggiare insieme. Questa familiarità quotidiana fu giudicata tanto licenziosa dal secondo Concilio lateranense che, nel 1139, la proibì sotto pena di scomunica [2].

17. Il clero altresì promosse e sostenne l' ignoranza e la corruttela sociale. Di fatti quando, dal nono secolo in poi, esso entrò a parte del governo politico e militare, la depravazione de' costumi non ebbe alcun limite, e l' ignoranza si accrebbe

[1] Can. 20.

[*] Siccome si potrà reputare che sia tutt' altro il senso del sopraccennato canone, così eccone la traduzione letterale:

« Determiniamo di non farsi doppio il monastero, perchè con « ciò si produce a molti scandalo ed inciampo. Se poi alcuni « vogliono abbandonare i parenti e il mondo, ed abbracciare la « vita monastica, debbono però gli uomini andare nel cenobio « degli uomini; le femine poi entrar debbono nel monastero « delle donne: perciocchè con questo vien placato Iddio. Quei « monasteri poi che ora sono doppii, si reggano secondo la re- « gola del nostro santo padre Basilio, e così si conformino al di « lui precetto. Non abitino in un sol monastero monaci e mo- « nache, imperciocchè l'adulterio sorprende la coabitazione. »

Viene qualificato adulterio la fornicazione delle monache, perchè reputate spose di Cristo.

[2] Can. 27.

fuor di misura [1]; nella quale i papi han potuto trovare largamente i mezzi per conservare ed ingrandire il loro temporale dominio e la loro potenza, e soprattutto abusando delle scomuniche [2]. La corruttela sociale poi crebbe oltremodo nella nostra penisola dopo che, nel 1376, da Avignone ritornò in Roma la scandalosissima Corte pontificia; e da allora, e sino alla metà del decimosesto secolo, la storia italiana segna una delle più sozze e tristi epoche, soprattutto per opera dei papi [3].

Nè poteva succedere diversamente, perchè colla sola crassa ignoranza si potevano eccitare le ubbie religiose e gli scrupoli; ed accreditare così la superstiziosa credenza che la Divinità redimesse le colpe a'malvagi in ragione dei dominii o degli averi che offrivano agli ecclesiastici. Eglino quindi hanno addebitato all' Eterno uno de' più orribili vizii, qualificandolo come giudice venale che minora la pena al delinquente secondo i doni largiti a lui o a' suoi servitori. Gli ecclesiastici poi, col promuovere e sostenere la corruttela, ottenevano profitti tanto maggiori per quanto maggiori ed enormi fossero le colpe da redimersi: da' peccati e dalle ubbie religiose ha tratto e trae tuttora ricchezze e potenza il prete.

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 1; Pecchia, *Storia civile,* Lib. 1, cap. 11.

[2] Denina, *Rivoluzioni d'Italia,* Lib. 12, cap. 5.

[3] Idem, *Ivi,* Lib. 15, cap. 6, e lib. 21, cap. 12.

Lo scopo cui mirava il clero fu pienamente raggiunto nel medio evo. « I dogmi e la morale « si depravarono sin ne' sacri pastori e ministri; « i vizii, dunque, e le virtù poco si distinsero, e « si presero i più gravi eccessi degli adulterii, « degli omicidii, degl' incesti come falli da scon- « tarsi dal ricco, o da perdonarsi al forte. Il sa- « pere era vôlto in derisione e in biasimo; le leggi « stesse e i magistrati giustificarono la scostuma- « tezza, la quale, venuta dalla ragione e religio- « ne ottenebrate, aggravò quelle tenebre [1]. La sola « religione era il movente di ogni azione in quei « tempi..., sebbene questa proposizione non è esat- « ta. La sola corteccia di religione moveva ogni « cosa, e la vera religione era trascuratissima. Il « mancar di fede, l' assassinare, il distruggere, « l' usurpare, il calunniare, l' opprimere, erano a- « zioni praticate quasi senza ribrezzo. Dopo ciò « tutte le esterne pratiche del rito religioso era- « no osservatissime [2]. » E gli uomini più malvagi avevano fede che, coll' adempimento farisaico delle pratiche religiose, lor si spalancassero le porte del cielo; e di reliquie ed assoluzioni si premunivano anche quando accingevansi alle iniquità [3].

18. Il cristianesimo, religione di amore, fu inau-

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10.
[2] Pietro Verri, *Storia di Milano,* Cap. 6.
[3] Cantù, *Storia degl'Italiani,* Lib. 13, cap. 144, e lib. 14, capitolo 155.

gurato ed aumentò il proselitismo colla persuasione, coll'esempio e colla carità. Esso avrebbe opposto una barriera insormontabile al predominio della forza sulla ragione, ed a quello della barbarie sulla civiltà, perchè il Vangelo è il più sublime ed inimitabile codice di civile e sociale ordinamento. Il clero però, sconoscendo la sua missione per libidine di ricchezze e di dominio, anzichè combattere col principio religioso quello della forza prevalente, li associò entrambi; e fece che l'un servisse di aiuto all'altro, adoperando e posponendo sempre il principio religioso all'insaziabile sete di dominii temporali e di ricchezze. Quando poi gli ecclesiastici, coll'acquisto di regni e di feudi, cumularono il potere temporale allo spirituale, resero a sè mancipio non solo la coscienza, ma anche il corpo dell'uomo; e lo spadroneggiarono e lo abbrutirono a tal segno che alcuni Sinodi imposero a' laici, sotto pena di scomunica, di offrire le spalle per appoggio a qualunque prete o diacono che stanco incontrassero per via [1].

Con siffatti ed altri mezzi il clero giunse ad ispirare la fede che la religione con esso lui si unificasse e si confondesse: e con miracoli continui faceva intervenire sin anche la Divinità propizia, o sdegnata e vendicatrice con chi dividesse o ripulsasse questa credenza; ed in tal modo

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, Cap. 10.

Lo scopo cui mirava il clero fu pienamente raggiunto nel medio evo. « I dogmi e la morale « si depravarono sin ne' sacri pastori e ministri; « i vizii, dunque, e le virtù poco si distinsero, e « si presero i più gravi eccessi degli adulterii, « degli omicidii, degl' incesti come falli da scon« tarsi dal ricco, o da perdonarsi al forte. Il sa« pere era vôlto in derisione e in biasimo; le leggi « stesse e i magistrati giustificarono la scostuma« tezza, la quale, venuta dalla ragione e religio« ne ottenebrate, aggravò quelle tenebre [1]. La sola « religione era il movente di ogni azione in quei « tempi..., sebbene questa proposizione non è esat« ta. La sola corteccia di religione moveva ogni « cosa, e la vera religione era trascuratissima. Il « mancar di fede, l' assassinare, il distruggere, « l' usurpare, il calunniare, l' opprimere, erano a« zioni praticate quasi senza ribrezzo. Dopo ciò « tutte le esterne pratiche del rito religioso era« no osservatissime [2]. » E gli uomini più malvagi avevano fede che, coll' adempimento farisaico delle pratiche religiose, lor si spalancassero le porte del cielo; e di reliquie ed assoluzioni si premunivano anche quando accingevansi alle iniquità [3].

18. Il cristianesimo, religione di amore, fu inau-

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10.

[2] Pietro Verri, *Storia di Milano,* Cap. 6.

[3] Cantù, *Storia degl'Italiani,* Lib. 13, cap. 144, e lib. 14, capitolo 155.

zata [1]. Neppure tutto ciò valse a salvarlo dal
incessanti ed incredibili persecuzioni clericali. Eg
venne scacciato da qualunque terra italiana, e
rifugiò in Ginevra; da dove, con inaudito trad
mento, fu menato in Piemonte, ed ivi fu chiu
nelle carceri. Egli, interrogato dal vicario gen
rale del S. Uffizio, domandando perdono, abiu
i suoi voluti errori, si confessò e fu assoluto: n
ciò non pertanto non riebbe la libertà, e, do
dodici anni di prigionia, finì i suoi giorni nel
cittadella di Torino, avvelenato dalla contin
paura di essere consegnato all' Inquisizione
Roma.

19. La scienza si ostacolava dagli ecclesiastic
perchè, abbattendo l' errore ed il pregiudizio, p
lo più urtava gl' interessi, gli abusi o gli erro
degli stessi; ed i cultori delle scienze venivan
dalla chierisia e dalla insana plebe, perseguita
senza limiti e tregua: persecuzioni che, dopo
Riforma di Lutero, si aumentarono contro g
scienziati e contro gli stampatori [2]. Il troppo dot
e pio Lodovico Muratori fu il bersaglio della chi
risia, dalla quale ricevè insulti in pubblico ed i
privato perchè eretico: nè tralasciò alcun mez
per far segnare nell' Indice talune fra le sue op
re [3]. Alla di lui morte, avvenuta nel 1750, il p
polarissimo gesuita p. Pepe l'annunziò in Nap

[1] *Apologia della Storia civile*, Parte 2, cap. 2.
[2] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 12.
[3] Soli, *Vita di Muratori*, Cap. 8, § 5, 6, 7 e 8.

dal pergamo, dicendo di esser morto un eretico ed un dannato; e quando, dall' arcivescovo, gli fu impedito di continuare l' insulto contro il Muratori, osò annunziarlo anche dal pergamo, soggiungendo che « i figli del diavolo gli avevano « chiusa la bocca [1]. »

Non deve adunque recar meraviglia se gli ecclesiastici, benchè sfacciatamente corrotti ed iniqui, disponessero delle coscienze a tal punto da poter far credere, secondo i loro interessi; che un uomo fosse santo o dannato, buono o malo, ed in perfetta contradizione delle opere di lui; e quindi eglino soprattutto, unitamente a' nobili, contribuirono a promuovere ed a sostenere lo stato sociale del medio evo, e de' seguenti secoli: « unici « elementi vitali della nazione, uno de' quali pre- « stava il braccio negli uffizii civili e nel mili- « tare, l' altro dava il potere sulle coscienze [2]. »

Il clero, falsando il cristianesimo, gli fece assumere forme e principii ben diversi da quelli della sua istituzione: lo rivestì di superstizione e lo fece poggiare sul fanatismo, a' quali la sola ignoranza poteva dar vita ed alimento; e da religione di amore e di perdono, suggellati sul Golgota, lo trasformò in religione di odio e di vendetta, e lo sostenne coll' impero della forza, adoperando carceri e roghi. Perciò il predominio della

[1] Pietro Verri, *Storia di Milano,* cap. 23; Soli, *Vita di Muratori,* cap. 8, § 8.
[2] Cantù, *Storia degl' Italiani,* Lib. 15, cap. 144.

forza sulla ragione ottenne il più completo trio-
fo, la vendetta venne elevata a canone social
e la ferocia a virtù. La superstizione ed il fana
tismo hanno poi sparso sulla terra il seme dell
miscredenza, precisamente perchè l' uomo, avend
confuso la religione co' suoi ministri, ha addebi
tato al cristianesimo i vizii e gli abusi di essi
e così la superstizione, il fanatismo e la miscre
denza hanno tentato di abbattere la religione, in
fallibile stella polare e tenacissimo cemento dell
civili comunanze.

« Religione amabilissima! comparendo nell
« notte dell' ignoranza, tu hai fulminato l' errore
« tu hai assicurato alla ragione e alla verità un
« sede che non perderanno giammai. Tu vivra
« sempre, e l' errore non vivrà mai teco. Quand
« esso ci assalirà, quando coprendoci gli occh
« con una mano tenebrosa minaccerà di sprofon-
« darci negli abissi oscuri che l' ignoranza spa-
« lanca avanti a' nostri piedi, noi ci volgeremo
« a te, e troveremo la verità sotto il tuo manto.
« L' errore fuggirà come il lupo della montagna
« inseguito dal pastore, e la tua mano ci con-
« durrà alla salvezza [1]. »

[1] Leopardi. *Saggio sopra gli errori popolari degli antichi,* Capitolo 19.

CAPITOLO IV.

Usi, costumi ed altre principali cause che hanno sostenuto il duello nel medio evo e ne' seguenti secoli.

1. Da quanto abbiam detto nell' antecedente capitolo apparisce che, durante il medio evo ed anche dopo, la vita e le sostanze de' cittadini erano ben poco garentite dalle leggi, il cui impero si frangeva pure contro la prepotenza e contro la corruzione sociale; e che l' istessa religione, perchè falsata, invece di raffrenare i malvagi, ne attutiva sin anche i rimorsi. L' uomo ardimentoso e forte quasi godeva il privilegio di opprimere il debole; e perciò l' ardimento, essendo l' unico scudo a tutela degli averi e della sicurezza individuale, doveva essere pregiato in sommo grado, anche quando non veniva adoperato per uno scopo utile e morale. D' altra banda, per lo spirito guerriero, barbaro e conquistatore di quei tempi, l' ardimento era non solo l' unico ed indispensabile pregio, ma costituiva anche un patrimonio per lo Stato, che si usufruiva in comune; e perciò chi era ardimentoso, e poco curante della vita, veniva tenuto in conto di benemerito cittadino e degno di tutte le deferenze sociali: come per lo contrario chi era codardo, e teneva molto a caro la esistenza, era un fuco che viveva a

spese degli altri, e perciò veniva con ragione ricolmo del generale dispregio.

2. La maggior gloria nel medio evo si riponeva nell' esercizio delle armi e nel mostrar bravura, od almeno a goder fama di forte ed animoso [1]: e basti il ricordare che la spada era riputata tanto indispensabile da vietarsene il sequestro [2]. Pare incredibile che, per aversi pretesti come far pompa di bravura, si giungesse sin anche ad esercitare ed a credere onorevole il lenocinio! « Niuno era valoroso riputato ed uomo « d' onore se non aveva donne infami e disone« ste ne' luoghi diffamati a pubblico guadagno, « con nome palese di lenone. Nè era senza pe« ricolo di perdere di riputazione colui che per « qualche sua femmina il giorno o la notte, una « volta almeno, o ne' pubblici steccati o privata« mente non avesse fatto quistione [3].» Anzi taluni viaggiavano con una o più meretrici, e « pi« gliavano in ogni cosa occasione di venire alle « armi con qualunque negoziava con esse [4]. » È molto più incredibile che una siffatta consuetudine fosse non solo approvata dagli stessi sovrani, ma che essi assistessero anche di presenza a cimenti di simil fatta [5].

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 9, § 33.
[3] Fausto da Longiano, Lib. 2, cap. 16.
[4] Idem, *Ivi,* Lib. 2, cap. 18.
[5] Idem, *Ivi,* Lib. 2, cap. 16.

Il più bel pregio, cui ambiva la nobiltà, era l'esercizio delle armi e dell'arte della guerra: concetto che principalmente valse a sostenere la crassa ignoranza per molti secoli [1]. Dall'altra parte l'amministrazione della giustizia contribuiva anche ad alimentare la ferocia de' costumi e l'ignoranza; ed infatti, coll'uso del duello legale, scudo dell'innocenza, tutela dei diritti non era l'onoratezza, non l'evidenza della ragione o delle pruove messe in rilievo dalla dottrina, ma soltanto la vigoria delle membra e l'ardimento. Con una sfida potevano impugnarsi di falso fin le scritture e gli altri documenti [2]; e quindi sin anche la veracità degli stessi non dipendeva che dall'esito di un duello.

Si credeva che le lettere ammollissero i costumi, e perciò la loro coltura era dispregiata ed abborrita, ed era riserbata alla sola chierisia [3]. Siffatto pregiudizio era popolare non solo nella nostra penisola, ma anche fra le altre nazioni. I parenti di Cartesio, nel decimosettimo secolo, vergognavano di averlo a congiunto, perchè nato gentiluomo erasi avvilito sino a divenir filosofo, ed a disonorare la sua famiglia con un sì vile mestiere [4]! Si giunse al punto di sentir vergogna di sapere scrivere il proprio nome; e non

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[2] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 55, § 34.
[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.
[4] Thomas, *Elogio di Cartesio.*

è molto remoto il tempo in cui si è tenuto a ti
tolo di grandezza e di nobiltà l'orrore per l
studio, come occupazione di gente codarda e dap
poca [1]. I buoni studii in effetti fanno distinguer
all'uomo il vero dal falso, il giusto dall'ingiu
sto, frenano i brutali e malvagi istinti, e fann
smettere la ferocia che il barbaro confonde co
coraggio ed ammira come virtù.

In quei feroci tempi i cultori delle lettere no
andavano esenti anche da gravissimi pericoli, poi
chè si credeva che la dottrina fosse opera dia
bolica. Il papa Silvestro II, perchè dotto, fu cr
duto mago [2]: Petrarca di uguale accusa dovett
purgarsi innanzi ad Innocenzo VI, ed era colp
per lui non solo l'essere dotto in filosofia ed i
astronomia, ma anche l'amore posto nello stud
de' classici latini [3]: l'istesso S. Bernardino d
Siena fu, qual mago, accusato a Martino V e a
Eugenio IV [4]. Altri dotti furono accusati dag
ecclesiastici come empii, eretici o maghi, e mol
di essi perirono su' roghi [5].

Quantunque le lettere fossero riserbate a' so
chierici, pure essi sino a tutto il decimo secol
ed anche dopo esercitarono il mestiere delle a
mi; e quindi in tempi di guerra dovevano m

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 4.
[2] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 43.
[3] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 1, cap. 5.
[4] Idem, *Ivi,* Parte 2, cap. 2.
[5] Idem, *Ivi,* Parte 1, cap. 2, e parte 2, cap. 2.

litare, e non ne erano esenti nè abbati nè vescovi [1]. Di ecclesiastici e di laici era composto l'esercito alla cui testa, nel 1053, si pose il papa Leone IX per discacciare i Normanni dalle Puglie [2]. Anche nel 1222 troviamo che l'arcivescovo di Capua, unitamente all'abbate di Montecassino, per ordine di Federico II, si recarono all'assedio di Celano [3]—[*]. Gli ecclesiastici, nell'803, chiesero ed ottennero da Carlo Magno l'esenzione dal servizio militare [4]: ma eglino si avvidero che il solo sacerdozio lor non dava tutta quella considerazione che, per l'addietro, avevano goduta, sol perchè cingevano anche la spada; e perciò si pentirono di quel privilegio [5], e nell'867 ne ottennero la revoca dall'imperatore Ludovico II [6].

La più atroce ingiuria, che poteva lanciarsi contro qualcheduno, era quella di chiamarlo *arga*, cioè codardo e poltrone [7]. Chi si permetteva sif-

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 26.
[2] Giannone, *Storia civile,* Lib. 9, cap. 3.
[3] Pecchia, *Storia civile,* Dissert. 2, § 42.
[*] Gli ecclesiastici, per obbligo di vassallaggio, militarono sino al decimoterzo secolo, ma per conto proprio anche in tempi assai più recenti. Giulio II, con istancabile attività, comandò e diresse di persona l'assedio di Mirandola, esponendosi oltremodo alle offese nemiche; e quando la città si rese, nel dì 20 gennaio 1511, quel pontefice volle entrarvi per la breccia (Guicciardini, Lib. 9, cap. 4).
[4] *Capitolare* VIII dell'803, presso Baluzio.
[5] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 30, cap. 17.
[6] *Capitolare* dell'867, Tit. 4, cap. 6, presso Baluzio.
[7] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 23.

fatta espressione era costretto non solo a disdir
ma anche a pagare l' ammenda di dodici sol
o pure doveva provare, col duello, che all' offe
si addiceva quell' epiteto [1]. È da considerarsi p
che con uguale ammenda di dodici soldi veni
punito chi rompeva all' uomo un osso della testa
cioè l' omicidio mancato, o almeno la ferita p
ricolosa di vita. Da ciò si rileva che la pubb
ca coscienza, tradotta nelle leggi, a questi ul
mi reati equiparava l' ingiuria di codardo e p
trone.

3. Gli spettacoli oggidì servono per ispir
sensi miti, pacifici e sociali: invece nel med
evo erano in voga quelli che fortemente col
vano gli animi, non delicati per la rozzezza
per la ferocia universale; e venivano adoper
collo scopo di far risaltare e tenere in pregio
bravura, e per risvegliare idee omicide, feroc
distruggitrici. Gli spettacoli, quindi, non cont
buivano a render morale e ad incivilire l' uom
ma a farlo sempre più straniero a' sentimenti p
cifici e sociali: e, quel ch' è peggio, istillava
inumani e barbari sensi anche nel cuore del se
so gentile, che ha tanto imperio su' costumi s
ciali.

I *tornei* erano i giuochi favoriti, e la loro o
gine risale all' undecimo secolo, ma nel decim
terzo furono specialmente in uso. Essi consist

[1] *Leggi longobarde,* Lib. 1, tit. 5, § 1.
[2] *Ivi,* Lib. 1, tit. 7, § 3.

vano in finte battaglie tra due schiere di cavalieri, i quali armeggiavano a cavallo, con lance e spade senza punta, ma delle volte anche affilate; ed era ben raro quando non si avesse a deplorare la morte di qualche cavaliere. Giuochi di simil fatta tra due soli cavalieri prendevano il nome di *giostre*, le quali nel decimoquarto secolo furono principalmente in voga [1].

La caccia de' tori era uno spettacolo di moda nel decimoquarto secolo presso la nobiltà di Roma, ed aveva luogo nell'anfiteatro di Tito [2]. Uno di tali spettacoli fu dato in quell' anfiteatro nel 3 settembre 1332, richiamando il concorso del popolo, della nobiltà e delle più gentili ed avvenenti dame; e si ebbe ad ammirare la bravura de' nobili che presero parte in quel pericoloso cimento: di essi però ne rimasero diciotto morti sull' arena e nove feriti, e de' tori ne furono uccisi undici [3].

In Ravenna ed in varie altre città ne' dì festivi, e come spettacoli, si davano delle finte battaglie dal popolo diviso in due fazioni, le quali alle volte degeneravano in carnificine [4]. In Napoli, nella piazza della Carbonara, il popolo ne' dì solenni combatteva con bastoni, a' quali, sotto il

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 29.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] Ludovico Monaldesco, presso Muratori negli *Scrittori delle cose italiane.*
[4] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 29.

dominio degli Angioini, furono surrogati i pugnali; e si diedero colà degli spettacoli poco dissimili da quelli degli antichi gladiatori. I combattenti vi accorrevano per guadagnare un premio, o anche per far pompa di bravura; ed era una vergogna l' offerire con ripugnanza la gola al ferro micidiale [1].

Uno di siffatti barbarissimi giuochi, nel dicembre del 1343, fu dato in quella piazza; vi assistettero la giovinetta regina Giovanna I col suo marito Andrea d' Ungheria, i più illustri personaggi, ed una folla di popolo accorsa da ogni parte. All' attenzione di tutti successe un indicibile ed universale applauso, che si alzò sino alle stelle per lietissimo evento; cioè per essere stato un bellissimo garzone trapassato da un freddo pugnale [2]!

I duelli del pari servivano come pubblici spettacoli, ed attiravano il concorso del popolo; ma quando avevano luogo tra nobili vi assistevano i re e gli stessi imperatori [3]. Il vincitore acquistava gloria e rinomanza presso il popolo, presso i principi, e massimamente presso le donne [4]. Sino al decimosesto secolo durò l' uso dei duelli spettacolosi [5]; l' ultimo de' quali, nel 12 mar-

[1] Celano, *Notizie di Napoli,* Giorn. 1; Petrarca, *Lettere familiari,* Lib. 5, ep. 6.

[2] Petrarca, *Lettere familiari,* Lib. 5, ep. 6.

[3] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 29.

[4] Idem, *Ivi,* Dissert. 39.

[5] Idem, *Ivi,* Dissert. 29.

zo 1529, fu combattuto sotto le mura dell' assediata Firenze, e con tutte le cerimonie cavalleresche ebbe luogo tra Lodovico Martello e Giovanni Bandini [1].

Le stesse esecuzioni capitali, che oggidì fanno orrore, venivano adoperate anche come pubblici spettacoli. Il paziente era accompagnato con suoni e canti, e veniva obbligato a fermarsi, a mangiare, a bere, a pregare su palchi appositamente costruiti: le strade, in cui passar doveva, erano addobbate; ed in giorno festivo e con altri pomposi apparati avea luogo la esecuzione, acciocchè il popolo vi accorresse e godesse lo spettacolo [2].

I roghi dell' Inquisizione erano spettacoli assai più graditi, perchè vi si accoppiava anche il fanatismo religioso [3]. Le prime tracce di quell' esecratissimo tribunale rinvengonsi in Milano, ed ivi nel 1028 vennero incenerite le prime vittime umane per credenze religiose [4], in Palermo le ultime con pomposi apparati. Nella piazza di S. Erasmo, la maggiore di Palermo, per condanna del Santo-Ufficio furono abbruciati due mentecatti nelle ore pomeridiane del 6 aprile 1724. Le tribune riccamente ornate erano disposte intorno a' due roghi, e vennero occupate dagl' in-

[1] Varchi, *Storia fiorentina,* Lib. 11.
[2] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 10.
[3] Cantù, *Storia degl' Italiani,* Lib. 13, cap. 144.
[4] Giulini, *Memorie della città di Milano,* Lib. 18.

quisitori, dal vicerè, dall' arcivescovo, dal senato, da' nobili, dal clero, dalla magistratura, e dalle dame della città: il resto della piazza fu stivato dal popolo. Prima di giungere le due vittime, mense abbondanti e in gran numero furono imbandite sulle tribune; fra questi tripudii si compì l'infame olocausto, plaudenti gli spettatori [1]!

4. Dopo il decimo secolo s'istituì la cavalleria nel nostro paese, nella quale ambiva di ascriversi il nobile che intraprendeva la carriera militare: *dare le armi* a qualcheduno significava crearlo cavaliere. Principale obbligo de' cavalieri era quello di difendere le donne, le donzelle, i pupilli, gli orfani contro i prepotenti [2]; « di esser « tenuti, per la liberazione di qualunque persona « innocente, ad intraprendere duello [3]; » di non soffrire la minima ingiuria [4], e perciò si resero oltremodo puntigliosi e vendicativi. Il cavaliere doveva guardarsi dal commettere ogni vile, disonesta ed ingiusta azione; ma col decorrer del tempo questa istituzione peggiorò, e nella fine del decimoquarto secolo furono ascritte nella cavalleria persone prive di nobiltà e di valore, e che menavano una vita abbietta e screditata [5].

Abbiam visto che i masnadieri vivevano di

[1] Colletta, Lib. 1, § 9.
[2] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 53.
[3] Goldasto, *Costituzioni imperiali,* Regole dell'ordine militare.
[4] Redi, *Annotazioni al Bacco in Toscana.*
[5] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 53.

prede, ed a mano franca rapivano donne (cap. 3, § 10). I guerrieri perciò nella difesa o nella liberazione delle donne rapite, ed in quella de' viandanti, ebbero un largo campo per intraprendere cimenti utili per l' umanità. Eglino, se assumevano questo còmpito, venivano denominati *cavalieri erranti*, perchè viaggiar dovevano per rintracciare e combattere gli assassini. Le loro gesta venivano celebrate da' poeti e da' cantori, i quali le recitavano nelle piazze e alle mense de' grandi : ed al reale aggiungevano il favoloso, ed il sacro al superstizioso e miracoloso. Gli scrittori poi ne formavano de' componimenti [1].

Per siffatte intraprese immensa e ben meritata fama e gloria ridondavano in vantaggio dei cavalieri; i quali venivano anche retribuiti colla gratitudine e colle carezze delle donne liberate o difese, e de' loro parenti, e spesso coll' amore e colla mano delle prime, ed i più valorosi ottenevano anche altre ricompense da' principi [2]. Se poi alle volte con un semplice combattimento si potevano liberare dalle mani de' rapitori, altre volte, specialmente se costoro fossero stati feudatarii o nobili, lo si poteva col solo duello; il quale però in tale occasione formava un obbligo pe' cavalieri, come abbiam visto di sopra.

Per galanteria o per superstizione religiosa an-

[1] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 7 e 10.
[2] Idem, *Ivi,* Parte 2, cap. 7.

che s' intraprendevano duelli da' cavalieri. Taluni di essi viaggiavano per andar in traccia di siffatti cimenti, o per voto religioso, o per mostrare gratitudine ed attaccamento a qualche dama, onde offrire il vinto, come prigioniero, alla dama o alla chiesa [1]. Vi erano anche de' cavalieri che, colle armi, sostener volevano che la loro dama era la più bella del mondo [2]. Altri, innamoratosi di qualche donna, ne otteneva la promessa di corrisponderlo, a condizione però di duellare con un designato individuo [3]. Qualcheduno sfidava per farsi cedere l' innamorata [4]. Fama, adunque, gloria, onori, amore, cospicui matrimonii, galanteria, sentimento religioso erano leve ben potenti per eccitare la fantasia de' cavalieri sino al fanatismo, ed ispingerli ad andare in traccia di cimenti.

5. La feudalità anche contribuì a sostenere il duello. I Longobardi la stabilirono in tutta quella parte d' Italia soggetta alla loro signoria: nelle poche provincie meridionali dominate da' Greci, e nella Sicilia da' Saraceni, il feudalismo fu più tardi stabilito da' Normanni che se ne impadronirono. A' Longobardi si debbono pure le consuetudini feudali [5].

[1] Paride del Pozzo, *Il duello,* Lib. 9, cap. 8.
[2] Bettinelli, *Risorgimento d'Italia,* Parte 2, cap. 7.
[3] Fausto da Longiano, Lib. 2, cap. 15.
[4] Idem, Lib. 2, cap. 17.
[5] Giannone, *Storia civile,* Lib. 4, cap. 1, § 3, e lib. 10, cap. 11.

Sotto la signoria de' Franchi ogni cittadino doveva dichiarare sotto quale legge volesse vivere (cap. 2, § 8); ma tutti i baroni, perchè ripetevano l' origine e la potenza da' Longobardi, si facevano regolare dalle costoro leggi, e così del pari praticavano tutti gli altri nobili [1]: anzi essi colla loro potenza sostennero l' autorità del dritto longobardo [2], avversato dagli altri cittadini precisamente perchè consacrava il duello [3]; il cui uso fu esteso dall' imperatore Ottone II anche a premura della nobiltà [4].

I nobili erano oltremodo tenaci per le istituzioni longobarde, ed eglino anche quando, nel decimoquinto secolo, il duello fu sbandito da' tribunali (cap. 2, § 19), pure non lo vollero smettere del tutto: e dal decimoquinto secolo in poi principalmente tra' nobili è stato in uso il duello. Eglino ne' passati tempi erano ignoranti, orgogliosi ed educati alle armi, alle quali soltanto volevano affidare la tutela de' loro diritti. Abituati ad essere emancipati dal regio potere, e fieri della loro indipendenza, non potevano in miglior modo attuarla e farne pompa se non che emancipandosi anche da' tribunali; e quindi ambivano di decidere i loro litigi non col dritto comune, come ogni altro cittadino, ma bensì col-

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5, § 1.
[2] Pecchia, *Storia civile,* Lib. 2, cap. 27, § 2.
[3] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 6.
[4] Idem, *Ivi,* Lib. 28, cap. 18.

l' impero delle armi, come ogni potentato. I feudatarii inoltre colla spada avevano acquistato i beni e la potenza; e perciò, unitamente a' loro agnati, si erano abituati a riputare che la spada fosse ad un punto sorgente, pruova e misura dei dritti.

6. Il clero anche cooperò a sostenere l' uso del duello. L' abuso del giuramento ed i frequenti spergiuri, che rendevano malsicura la proprietà, indussero Ottone II ad estendere l' uso del duello giudiziario (cap. 2, § 20). La chierisia tentò di opporvisi solo perchè rimanesse l' uso del giuramento [1]. Parrebbe quindi che il clero avesse ostacolato il duello, ma pure non è così. Gli ecclesiastici, a ragion veduta, preferivano l' uso del giuramento a quello del duello giudiziario, perchè esso produceva maggiore corruzione sociale, la quale era fonte della loro potenza e delle loro ricchezze (cap. 3, § 17).

Col duello non venivano assoluti tutti i rei, bensì quelli soltanto che riuscivano vincitori nel cimento, e questo vantaggio era almeno goduto da' soli prodi: per lo contrario, coll' assolversi l' imputato sul solo giuramento della propria innocenza, si assicurava l' impunità a tutti i delinquenti (cap. 2, § 20). Nessuno di essi preferir poteva la confessione della propria reità ad uno spergiuro, molto più che, coll' oro, si poteva re-

[1] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 18.

dimere qualsivoglia peccato (cap. 3, § 13 e 14). Coll'uso del giuramento, senz'alcuno pericolo, potevasi anche intentare e vincere un giudizio ingiusto (cap. 2, § 20): coll'uso del duello invece il temerario litigante doveva esporsi a pericoli non solo, ma affidarsi ancora alla dubbia sorte delle armi, la quale non sempre poteva essergli propizia. Il favorito dalle armi, anche ingiustamente, si reputava favorito da Dio, e quindi nessuno scrupolo poteva avere per un ingiusto acquisto: ma da rimorsi invece doveva esser turbato chi, con uno spergiuro, si era appropriati gli altrui beni. In conseguenza colla redenzione de'peccati, col maltolto e colle indulgenze (cap. 3, § 13 e 14) il clero ricavava maggior profitto dal giuramento che dal duello.

Il giuramento inoltre era stato istituito dal clero, che ne propugnava e sosteneva l'uso, e si prestava in chiesa sulle reliquie de' santi, o sui Vangeli [1]. Gli ecclesiastici quindi, prendendovi una notevole ingerenza, anche per questo verso erano interessati a sostenerlo. Ma quando eglino non potettero far rimanere l'uso del giuramento, dovettero contentarsi de' vantaggi che ottener potevano dal duello, e lo accreditarono.

La Chiesa di fatti, fin dall'855, nel Concilio di Valenza aveva fulminata la scomunica contro chi si battesse in duello, la quale fu rinnovata da diversi pontefici e da altri Concilii, e nel 1563

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 38.

da quello di Trento [1]. Ma l' anatema, tanto te
muto in quei tempi, non potè produrre alcun sa
lutare effetto, perchè fu tenuto in non cale dagl
stessi vescovi e dagli altri ecclesiastici, i qual
continuarono ad accettare ed a spedire guanti d
sfide (cap. 2, § 11): dimandarono ed ottennero i
dritto, per loro stessi e per le chiese, di decide
re le liti col duello giudiziario (cap. 2, § 14)
che loro dava il massimo de' vantaggi, poichè
dovendo combattere per mezzo degli avvocat
(cap. 2, § 11), scegliendone uno ardimentoso
forte, con molta probabilità della vittoria e senz
personale pericolo, potevano intentare contro
secolari qualunque ingiusto giudizio [2]. Inoltre i
clero cogli augusti riti della religione prende
parte a' combattimenti (cap. 2, § 13). Qualch
pio e disinteressato ecclesiastico alzò la voce con
tro la malvagia usanza del duello, ma tutti gl
altri lo favorirono e contribuirono a dargli cre
dito [3].

Gli stessi papi approvarono l'uso del duello
Infatti gli Statuti, che la città di Benevento vot
nel 1202, furono da Innocenzo III confermat
nel 1207 [4], e da Clemente IV nel 1266; e pe
lunghissimo tempo ebbero vigore, poichè non fu
rono riformati che verso il 1440 sotto il pon

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* cap. 10.
[2] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.
[3] Idem, *Ivi,* Ivi.
[4] Borgia, *Storia di Benevento,* Parte 2, cap. 26.

tificato di Eugenio IV [1]. Ma con quelli Statuti vien ordinato il duello legale cogli altri giudizii di Dio [2]; quindi la intera e non breve serie dei papi da Innocenzo III ad Eugenio IV autorizzarono il duello giudiziario nel loro dominio di Benevento, non ostante l' anatema fulminato. Eglino perciò riputar dovevano che la folgore religiosa colpisse la intera umanità, ma si spuntasse soltanto contro la tiara!

I duellanti erano anche soliti d' implorar la vittoria da qualche santo, facendo voti di offrirgli le armi (cap. 2, § 13); ed il vincitore alle volte appendeva dentro le chiese le armi omicide (cap. 2, § 13): uso che continuò anche quando il duello, sbandito dal fôro, assunse la forma cavalleresca, e durò fino al tempo nel quale i duelli vennero severamente puniti [3]; ma tutto ciò non poteva aver luogo senza l' autorizzazione degli ecclesiastici, custodi della casa del Signore. Eglino, comportandosi in simil guisa, cogli altri interessi secondavano anche quello di promuovere ed accreditare i giudizii di Dio, del quale si sono sempre dichiarati unici e valevoli intermediarii coll' uomo; e profittavano anche delle offerte votive che naturalmente i duellisti largivano a' santi,

[1] Borgia, *Storia di Benevento,* Parte 2, Prefazione agli Statuti di Benevento.

[2] Idem, *Ivi,* Parte 2, Statuti di Benevento.

[3] Fausto da Longiano, Lib. 5, cap. 10; Romei, *Discorsi,* Giornata 4

per averli propizii nel cimento. Il clero non h
più sostenuto il duello sol quando la luce dell
civiltà, che ha dileguate le tenebre della super
stizione, non lo ha fatto più riputare un giudi
zio divino; ed ha cessato così di essere pel pret
fonte di ricchezze e di potenza.

7. Il microscopico e pallido quadro, tracciat
in questo e nell' antecedente capitolo, rappresent
in parte ciò che contribuiva a sostenere l' impe
ro della forza brutale, e la corruttela nel medi
evo e ne' secoli che l' han seguito. Nè potevam
occuparci di quanto altro di buono e di cattiv
ha relazione con quei tempi, imperocchè dovend
trattare del duello, che trae la vita e l' aliment
dalla corruzione sociale, ed è precisamente l
idolatria della forza, dovevamo mettere in riliev
le sole cause che lo sostenevano, le quali son
a poco a poco cessate in ragion della civiltà, m
sono però del tutto scomparse per effetto della
gloriosa rivoluzione francese. Che se alcune d
quelle cause sono state rimosse prima della metà
del decimoquinto secolo, altre ve ne sono state
aggiunte da quel tempo in poi, e precisamente
colle massime cavalleresche che svolgeremo nel
seguente capitolo.

CAPITOLO V.

Duello del decimoquinto secolo.

1. Nella seconda metà del decimoquinto secolo tre grandiosissimi avvenimenti succedettero a breve intervallo. Guttemberg nel 1440 inventò la stampa, la quale, diffondendo il pensiero, apparecchiò un imperituro trionfo alla ragione sull' errore, ed alla luce sulle tenebre. I Turchi nel 1453 s' impadronirono di Costantinopoli, ed i letterati greci abbandonarono quella città, e quasi tutti si ricoverarono in Italia, ove trasportarono e diffusero la loro sapienza; ed il risorgimento delle lettere ebbe, per quel funesto avvenimento, un novello e gigantesco impulso. Colombo nel 1492 scoprì l' America, e l' attività umana ne ricevè anche uno straordinario eccitamento. Questi meravigliosi fatti diedero il colpo di grazia all' êra del medio evo pel lato scientifico, ed, iniziando quella del risorgimento, hanno a poco a poco prodotto la moderna civiltà.

Molto progresso evvi nel lato scientifico nell' evo del risorgimento sino all' 89, ma disgraziatamente ve n' è ben poco nel lato sociale. La insicurezza personale, le immunità ecclesiastiche e gli asili continuavano a sussistere; le orde degli assassini continuavano a taglieggiare impu-

nemente, e non era cessata nè la prepotenza dei delinquenti, nè la corruzione de' giudici (cap. 3, § 4, 5, 10, 11 e 12). A' malvagi non era stato tolto l'incitamento alle loro prave inclinazioni, poichè ad essi, colle indulgenze e colla remissione de' peccati, si spalancavano le porte del cielo (cap. 3, § 13 e 14); e, per soprassello, il clero continuava a spadroneggiare sulla coscienza e sul corpo dell'uomo (cap. 3, § 18 e 19). Inoltre han continuato a sussistere la maggior parte degli usi, costumi e delle altre cause che sostenevano l'impero della forza nel medio evo, come abbiam visto nel precedente capitolo. Essi sono scomparsi a poco a poco, ma soltanto nell'89 hanno cessato di sussistere. Dal lato sociale, quindi, l'evo del risorgimento sino all'89 non è molto differente dall'evo medio che lo ha preceduto.

2. Nella fine del decimoquinto secolo il duello fu in Italia definitivamente sbandito dal tempio della giustizia, ove però aveva dimorato per otto secoli e mezzo, e come il più infallibile giudizio (cap. 2, § 6, 7, 13 e 19). L'errore inveterato travia sempre la pubblica coscienza, e l'uomo, che se n'è reso schiavo, o non lo ravvisa o non ha la forza di emanciparsene. Il duello aveva falsata la coscienza universale, e tanto maggiormente perchè si era anche presentato sotto il più lusinghiero simulacro di virtù e di pietà (cap. 2, § 13). Non deve quindi recarci alcuna mara-

viglia se continuò a riputarsi come un giudizio divino; e se sbandito dal fôro si proseguì, come per l' addietro, ad usare per vendicare le private offese (cap. 2, § 20), specialmente fra i nobili, poichè essi erano tenaci per le usanze dei Longobardi (cap. 4, § 5). È da considerarsi pure che il duello riacquistò vigore, come vedremo in appresso, colla novella forma che s' ebbe precisamente nel periodo di passaggio tra la cessata e la novella êra che trasformava l' umanità: periodo in cui l' uomo è sempre esitante su ciò che abbandonare o conservar deve; e la scelta buona o cattiva la determina sempre chi, in qualsivoglia modo, può guidare la pubblica coscienza, e questo appoggio ebbe il duello.

Dopo la metà del decimoquinto secolo fu data al duello la forma cavalleresca, e, incominciandosi a scrivere i trattati correlativi, si creò una novella scienza, detta *Scienza dell' onore e del duello* [1]. Paride del Pozzo ne fu il fondatore, poichè le prime opere, pubblicate su tale materia, furono i due suoi trattati, l' uno nel latino, e l' altro nel volgare idioma [2]. Egli era un eccellente giureconsulto napoletano, versato, per quanto lo comportavano i suoi tempi, nelle Sacre carte, nelle opere de' Padri della Chiesa ed in quelle di Aristotile. Scrisse varie opere legali, ed ebbe a discepolo Ferdinando I d' Aragona, dal quale nel

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 4.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 2, cap. 6.

1459 fu nominato suo consigliere. Fu poi l'arbitro de' più potenti signori italiani, che a lui si rivolgevano per la decisione delle loro vertenze cavalleresche, essendo in allora in gran voga il duello [1].

3. Paride del Pozzo rimase offuscato dalle idee de' suoi tempi, e perciò propugnò a tutt' uomo l' uso del duello: e per sostenerlo tanto egli quanto gli altri scrittori posteriori hanno snaturate le dottrine de' più celebri filosofi, e specialmente d Aristotile, e fin anche le Sacre pagine e l' Evangelo [2]. Tralasceremo le lungherie e le contradizioni di quelli scrittori, ma faremo tesoro dell dottrine de' più accreditati fra gli stessi; e cos vedremo quali principii ha avuto per base il duell dal decimoquinto secolo in poi, e quale differenza esiste con quello di oggidì.

4. Al duello vengono conservate tutte le form giuridiche. Una ben lunga causa deve agitarsi imperocchè « in cose di cavalleria alle leggi c « vili si ha da ricorrere [4]; » e debbono quindi r digersi farragini di scritture stampate o manscritte [5]. « Il cartello è il libello accusatorio, « perciò deve esser particolare, specificando l' a « cusa o querela, o altre cose [6]; » e, quando

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 28, cap. 5.
[2] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 4.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 3, cap. 3.
[4] Muzio, *Il duello,* Lib. 1, cap. 2.
[5] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 1, cap. 8.
[6] Birago, Lib. 1, *Consiglio* 5.

stesso non può spedirsi alla persona, deve affiggersi ne' luoghi pubblici [1].

È ben difficile ed importante definire chi sia l' *attore* e chi il *reo* [2], oggidì offeso ed offensore. La parte del reo spetta a chi ha fatta « la mag-« giore ingiuria [3]; ed a lui così del campo, come « delle armi si appartiene la elezione [4]. »

5. Per definire chi sia l' attore e chi il reo sovente s' impiegano parecchi anni [5]. Per la elezione del campo si accordano sei mesi: « vero « è che per istile de' cavalieri è stato introdotto « che, non solamente dopo i sei mesi, ma dopo « gli anni ancora accettano le richieste altrui, « per non mostrare che vogliono in alcun modo « fuggir la battaglia [6]. »

6. « Il duello non è altro che una battaglia « fatta da corpo a corpo per pruova della veri-« tà [7]; la spada giudica le cose occulte, la giu-« stizia rivela, la verità difende [8]. »

« Gli abbattimenti non sono altro che giudizii « criminali fatti per via cavalleresca. Che l' at-« tore è l' accusatore; i cartelli delle disfide sono

[1] Attendolo, Lib. 1, cap. 18.
[2] Gessi, *Parere* 12, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
[3] G. B. Possevini, Lib. 5.
[4] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 16.
[5] Maffei, *Scienza cavalleresca*, Lib. 3, cap. 3.
[6] Muzio, *Il duello*, Lib. 1, cap. 16.
[7] Idem, *Ivi*, Lib. 1, cap. 1.
[8] Paride del Pozzo, *Dell'arte militare e del duello*, Lib. 1, cap. 3.

« le accuse; le patenti de' campi i bandi pe' quali
« altri è chiamato a comparire: il signore del
« campo è il giudice; lo steccato è il tribunale;
« e le armi sono la tortura. E per quella via che
« nella tortura i giudizii si regolano, per la me-
« desima nella cavalleresca gli abbattimenti si
« hanno da regolare [1]. Il vero uffizio de' padrini
« è il difendere, come avvocati, i loro cavalie-
« ri [2]. »

7. « Giudice è il signore del campo che affida
« ed assicura le parti di potere condursi nel luogo
« di sua giurisdizione, a terminare colle armi la
« loro querela; onde chi non ha mero e misto
« imperio e podestà di far sangue, siccome non
« può alla tortura procedere, così non può il cam-
« po affidare [3]. »

« I signori, i quali dànno campo, sono essi
« giudici delle querele in questo modo, che a loro
« si appartiene di conoscere principalmente se
« elle meritano definizioni di armi o no [4]; e se
« elle per altra via provar si possono che quella
« della spada [5]. Hanno essi da usare ogni studio
« di non dar campo se le querele battaglia non
« meritano: ed in quelle che meritano definizione
« di armi, poichè i cavalieri sotto la loro giuri-

[1] Muzio, Lib. 2, *Risposta* 9.
[2] Idem, *Il duello*, Lib. 2, cap. 8.
[3] Attendolo, Lib. 3, cap. 1.
[4] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 6.
[5] Idem, *Ivi*, Lib. 2, cap. 2.

« sdizione sono ridotti, debbono con ogni studio
« faticarsi per vedere se potessero in concordia
« dar lor fine; chè questo veramente onorevole
« uffizio è da cavaliere generoso e da principe
« virtuoso [1]. »

8. « Giusta cosa è che nelle cose, delle quali
« umano giudizio non ne può venire in cogni-
« zione, per via di armi se ne cerchi il giudizio
« di Dio, il quale è vera giustizia ed infallibile
« giudizio [2]. Il mettere due uomini in uno stec-
« cato non è altro che metterli alla tortura per
« trarne la verità [3]; e quando la verità è mani-
« festa, non si ha da metterla in quistione negli
« steccati [4]. »

« Se uno desse una mentita ad un gentiluomo,
« il qual gentiluomo co' testimoni potesse prova-
« re di esser data falsamente, o sia punito quel-
« l' altro dal magistrato o no, non si può dar tra
« loro il duello; perchè il gentiluomo ha già pro-
« vato co' testimoni quello che, non avendo te-
« stimoni, era tenuto a provar colle armi. Onde
« resta coll' onor suo, e la mentita torna sopra
« il mentitore [5]. »

9. « I nobili, che fanno professione di armi,
« non possono per le ingiurie ricevute ricorrere

[1] Muzio, *Il duello,* Lib. 2, cap. 15.
[2] Idem, Lib. 1, *Risposta* 2.
[3] Idem, *Il duello,* Lib. 2, cap. 7.
[4] Idem, *Ivi,* Lib. 2, cap. 1.
[5] G. B. Possevini, Lib. 5.

« a' magistrati, perciocchè l' ingiuriatore ha vo-
« luto far pruova del suo valore con quello del
« nobile; onde il nobile deve rispondergli col va-
« lor proprio e non colle leggi [1]: e senza aver
« riguardo nè a grazia di signore, nè a perdita
« di beni, nè ad esilio di PATRIA agli abbatti-
« menti si conducono: e chi altrimenti facesse,
« fra persone che delle armi fanno mestiero, sa-
« rebbe stimato avere un gran mancamento com-
« messo, e che degno non fosse di usar fra ca-
« valieri [2]. »

« Chi fa professione di togato, offeso in alcun
« modo, non può, o non deve almeno risentirsi
« che solo colle armi proprie; cioè con parole mo-
« derate, ma vive, dimostranti il proprio disim-
« pegno e la mala qualità dell' altrui azione [3]. Il
« fôro giudiziale è il tribunale di chi non fa pro-
« fessione di armi [4]. »

« I letterati quando sono ingiuriati non per-
« dono l' onore essi, ma coloro che gl' ingiuriano;
« nè, quanto appartiene al duello, possono o deb-
« bono fare alcun risentimento, ma è ben loro
« conceduto di ricorrere a' magistrati ed alle leggi:
« il che possono fare senza alcun biasimo, anco
« essendo nobili [5]. E se avverrà che non ci sia

[1] G. B. Possevini, Lib. 3.
[2] Muzio, *Il duello,* Lib. 1, cap. 21.
[3] Gessi, *Scettro pacifico,* Parte 7, n. 11.
[4] Romei, *Discorsi,* Giornata 4.
[5] G. B. Possevini, Lib. 3.

« via alcuna di provar l' ingiuria per testimoni,
« onde il letterato non possa ricorrere a' magi-
« strati, egli deve parimente con paziente animo
« soffrir quella ingiuria, come cosa la quale in
« niente gli toglie l' onor suo [1]. »

10. « Utilissima cosa è nelle città bene ordi-
« nate che si permetta il duello, perchè il duello
« fa osservare la fede: molti uomini, temendo es-
« ser puniti, osservano la fede: molti rendono
« quello che loro è stato raccomandato e lasciato
« in deposito, per timore di non essere chiamati
« a combattere [2]. Se adunque il deposito è ne-
« gato ad alcuno, egli viene ad essere ingiuriato
« da colui che glielo niega [3]. »

11. « Le parole, che mostrano alcuno avere
« operato estremamente contro la virtù, e quelle
« che mostrano essere gli uomini di niun conto,
« fanno ingiuria [4]. L' ingiuria presuppone difetto
« nell' ingiuriato [5]: ogni offesa volontaria carica
« chi la riceve del concetto di averla meritata,
« come uomo che alla giustizia abbia mancato,
« onde è divenuto degno di dispregio [6]. Gli schiaf-
« fi, le percosse, le ferite possono mostrar la virtù
« dell' uomo e la verità [7]: se l' offenditore per l' in-

[1] G. B. Possevini, Lib. 3.
[2] Idem, Lib. 5.
[3] Idem Ivi.
[4] Idem, Ivi.
[5] Birago, *Decisione* 1.
[6] Ausidei, Lib. 3, cap. 4.
[7] G. B. Possevini, Lib. 5.

« giustizia perde qualche poco di onore, altret-
« tanto e più ne acquista pel valore che nel so-
« praffare l' avversario addimostra [1]. »

« Resterebbe calunniatore ed infame, e perciò
« privo dell'onore, se, col duello, l' ingiuriato non
« cercasse provare l' ingiuriatore avere malamente
« operato, presumendo la legge che alcuno non
« abbia malamente operato [2]. » Col duello « l'uno
« intende di provare all' altro colle armi, per virtù
« propria, che egli è uomo onorato, e non degno
« di essere sprezzato nè ingiuriato, e l'altro in-
« tende di provare il contrario [3]. »

12. « Chi non risponde alle ingiurie, fra ca-
« valieri, è creduto che le ammetta e le accetti [4];
« perciò immantinenti che uno si sente ingiu-
« riato di parole e tocco nell' onore, senza frap-
« porre tempo in mezzo, deve mentire il calun-
« niatore, sia la parola detta in presenza, sia per
« relazione di parole dette in assenza [5]. La *men-*
« *tita* non tanto è ripulsa d' ingiuria, quanto ella
« è ancora manifesta ingiuria [6]. »

Chi è bastonato « non può in altro modo, che
« più ragionevole appaia, ribadire l' ingiuria che
« s' egli dica: Ch' io sia tristo o difettivo e meri-
« tevole di castigo, come tu colle battiture, che

[1] Pescetti, *Dialogo* 2.
[2] Attendolo, Lib. 1, cap. 5.
[3] G.B. Possevini, Lib. 5.
[4] Gessi, *Spada d' onore,* Parte 6, n. 10.
[5] Fausto da Longiano, Lib. 2, cap. 23.
[6] Attendolo, Lib. 1, cap. 6.

« l' altro ieri mi desti, hai dato ad intendere,
« menti; e perciò facesti male a battermi in quella
« guisa [1]. »

13. Chi dà la mentita deve farne *risentimento*, cioè « deve mettersi sul punto di sostener colle
« armi la mentita data [2]. Col fare onorato risen-
« timento dell' ingiuria ricevuta, si lava la mac-
« chia di quella [3]: l' uomo col risentimento che
« farà dell' ingiuria darà a vedere che di nuovo
« vuole abbracciare la virtù [4]; e chi nol facesse
« (bona sera), costui potrebbe andare a seppel-
« lirsi vivo [5]. »

14. « Non deve alcuno, con dire io son no-
« bile, poter escludere dal combattere con lui un
« altro virtuoso che non fosse per natura nobile,
« acciò i delitti non restino impuniti e la verità
« sepolta, e per non dar materia a' nobili d' in-
« giuriare gli altri, e di commettere delitti senza
« essere castigati; e perciò il nobile che offende
« qualcheduno, essendo domandato, dovrà com-
« battere, nè gli si dovrà ammettere come scusa
« la sua nobiltà, perchè la spada è giudice, e tale,
« che giudica sopra ogni uomo sia nobile, sia
« plebeo: e quanto più uno è nobile, tanto mag-
« giormente deve sperimentare colle armi la di

[1] Gregorio Zuccolo, Cap. 6.
[2] Birago, Lib. 1, *Discorso* 19.
[3] Idem, *Decisione* 2.
[4] Idem, *Decisione* 7.
[5] Idem, Ivi.

« lui virtù, altrimenti questo nobile resterà coı
« infamia [1]. »

15. « Nella materia, la quale trattiamo, d
« duello si usa far diversi malefizii. E perciò
« per rimediare a quelli, altri fa diligente inqui
« sizione ne' panni, altri fa dar giuramento al ca
« valiere. Io non ho per molto profittevole ri
« medio quello scuotere di vestimenti, chè iı
« quelli si possono scrivere delle parole senza ch
« si possano poi vedere: ed in su la carne ignu
« da so io che si scrivono parole d' incantagion
« la notte precedente al dì della battaglia; e s
« che ci sono delle altre parole, che i cavalieı
« entrati negli steccati, in sul muoversi che fann
« l' un contro l' altro, mormorando le dicono, mi
« rando nel viso i loro nemici. Le quali tutt
« sono cose malefiche e diaboliche investiga
« zioni [2]. »

« Ed io ho conosciuti di quelli che sotto l
« fidanza degl' incanti sono andati agli abbatti
« menti; ed ho parlato con degli uomini alta
« mente valorosi, i quali, con sicuro animo en
« trati in campo, dicono che al primo aspett
« dell' avversario sono rimasti abbagliati e stor
« diti. Ed ho visto tale che proferiva d' incanta
« due spade, che non potessero ferire, e com
« fossero state fra' combattenti compartite, di d

[1] Paride del Pozzo, *Dell'arte militare e del duello*, Lib.
cap. 10.

[2] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 9.

« sincantare (per così dire) quale a lui piaceva;
« ed altre cose si fanno di arte magica infinite [1].
« E se pure alcuno fosse di sì poca religione,
« che egli non se ne facesse punto stima, sap-
« pia che Dio è onnipotente, e che nelle mani
« sue è la vittoria degli eserciti, nonchè di una
« spada particolare; e che egli non è da scher-
« nire, anzi contro gli schernitori si suole dimo-
« strare acerbissimo vendicatore [2]. »

16. « I combattenti giunti nello steccato deb-
« bono udir la messa, e fare l'orazione all' on-
« nipotente Dio, dicendo che essi combattono per
« la verità [3]. Allorchè hanno le armi in mano,
« ciascuno di loro deve volgersi a Dio, pregando
« la sua divina Maestà che lo voglia aiutare a
« conseguire la vittoria, piacendole; e non le pia-
« cendo, che almeno abbia misericordia dell' ani-
« ma sua, dicendole di fare mal volentieri que-
« sto combattimento, ma che l'onor del mondo,
« congiunto coll' umana fragilità, l' hanno a que-
« sto termine condotto; e che egli non combatte
« per ammazzar l' avversario, ma per l' onor suo,
« e quando pur l' ammazzi, molto gliene rincre-
« scerà. E dicendo questa orazione, di buono a-
« nimo, acquisterà forze grandissime [4]. »

« Il cavaliere, che si condurrà a battaglia, po-

[1] Muzio, *Il duello,* Lib. 2, cap. 9.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] G. B. Possevini, Lib. 5.
[4] Idem, Ivi.

« trà andare con animo franco, e sicuro che D
« meneddio, di cui infallibili sono i giudizii, da
« la sentenza in favore di colui il quale comba
« terà per la giustizia [1]. » Pel duellante « non
« atto disonorevole il venire armato da uon
« d' arme, essendo quelle le armi proprie de' cav
« lieri . . . . . ; e sotto quelle essendo agevole a D
« di mostrare il suo giudizio [2]. »

17. « Ottenuta che sia la vittoria, altro n
« resta che fare che d' esser data per il signo
« del campo la sentenza in favore del vincito
« e contra del vinto, la quale deve esser confc
« me al cartello provocatorio, con narrare il su
« cesso del fatto [3]. »

18. « I vinti si privano dell' onore, per amo
« del quale non è cuore alcun generoso che n
« corra ad ispendere la vita. Coloro, che dag
« steccati escono vinti, tanta vergogna ne ripo
« tano, con quanto desiderio di onore vi pote
« vano essere entrati; e ciò non per essere u
« uomo stato vinto da un altro uomo, chè ne
« cessario è che, combattendo due, uno rimang
« superato . . . , ma perchè egli è avuto per ma
« cavaliere, il quale abbia voluto prendere in
« giusta querela e combattere contro la verità
« la quale egli principalmente a difendere è te

[1] Muzio, *Il duello,* Lib. I, cap. 22.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 2, cap. 10.
[3] Attendolo, Lib. 3, cap. 13.

« nuto [1]. Perciò debbono i cavalieri esser lenti a « prendere la spada in mano, e non muoversi se « grande sforzo non li costringe, e se non sono « così sicuri di combattere per la giustizia [2]. »

« Reo o attore che egli sia, essendo per forza « delle armi conquistato, o fatto arrendere, o a- « stretto a disdirsi, o fuggire, più non potrà do- « mandare alcuno a battaglia; e domandando non « dovrà essere ascoltato [3]. Ogni persona d' onore « dovrà guardarsi di entrar seco in pruova delle « armi, siccome con ogni maniera di persone in- « fami [4]. »

19. Questi principii e forme ha avuto per base il duello del decimoquinto secolo, e lo han regolato per lunghissimo tempo. Sorge quindi che gli autori cavallereschi hanno ritenuto sul duello tutte le idee del medio evo, ed hanno innestate le più cieche, fanatiche e pregiudicate credenze colla non men cieca superstizione. Siffatto duello cavalleresco è identico a quello consacrato dalle leggi longobarde: non vi è la benchè minima differenza, neppure nella forma, avendo conservata la giuridica. La stessa poi dovette essere abbandonata per effetto delle leggi che severamente proibirono il duello, al quale la luce della civiltà tolse il concetto del giudizio divino.

[1] Muzio, *Il duello,* Lib. 2, cap. 22.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 3, cap. 3.
[4] Idem, *Ivi,* Lib. 3, cap. 4.

20. I duelli furono in moda, anzi non ebbero limiti, sino al decimosesto secolo, alla cui fine incominciò a cessarne la mania; ed in proporzione diminuirono nel secolo decimosettimo, e molto più nel decimottavo [1]. Essi decrebbero non tanto per timore de' castighi del cielo, quanto per quello delle leggi che severamente li proibirono [2]. È poi degno di considerazione che il duello giudiziario ebbe incremento nell' istessa proporzione della corruttela sociale (cap. 2, § 10); e che del pari il duello cavalleresco ebbe origine in Italia quando la rilassatezza de' costumi era giunta al massimo grado, ed ugualmente ebbe aumento e diminuzione in ragione della stessa (cap. 3, § 17).

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.

[2] Idem, *Introduzione alle paci private,* Cap. I.

CAPITOLO VI.

Differenza tra il duello del decimoquinto e quello del presente secolo.

1. Abbiam visto nell' antecedente capitolo le forme ed i principii co' quali veniva regolato il duello negli scorsi secoli: ma coll' andar del tempo ha subìto una trasformazione, avendo oggidì diverse forme e principii. Fa d' uopo perciò stabilire un parallelo tra il combattimento singolare de' passati secoli e quello del presente; e così saremo anche in grado di poter giudicare se lo stesso sia più o meno illogico e nocivo che per l' addietro.

2. Tra il duello cavalleresco di oggigiorno e quello de' passati secoli esistono le seguenti principali differenze:

1.° Il termine che intercede tra la sfida ed il combattimento è di soli quattro giorni, poichè non se ne accordano che tre per designare i padrini [1], ed altre ventiquattr' ore per eseguirlo [2];

2.° I duelli non sono riputati giudizii cavallereschi, nè hanno conservate le forme giuridiche: ed anche pe' fatti patenti si ricorre al duello;

3.° Il duello è in uso anche fra coloro che

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 4.
[2] Idem, *Ivi,* Cap. 6.

non fanno professione di armi. I letterati pur accettano e spediscono guanti di sfida;

4.° Non si chiede colla spada il deposito ne gato: nè si ricorre al duello per vendicare i gra attentati, ma soltanto i lievi;

5.° Non si crede che l'ingiuria abbia la forz di provare che l'offeso sia vizioso, e perciò no si usa dar la mentita;

6.° La differenza della nascita sussiste, pe chè un gentiluomo, e molto più un nobile, no accetterebbe sfide da persone plebee, ancorch onoratissime;

7.° Non si crede alle spade incantate: e molt meno si stima che la Divinità voglia elevarsi giudice del cimento;

8.° Non essendovi il signore del campo, no vi è neppure la sentenza. I vinti poi non son vilipesi come disonorati, ed essi possono in ap presso spedire cartelli di sfida;

9.° Gli altri principii, che hanno regolato i duello del decimoquinto secolo, sussistono quas tutti oggidì: essi o sono confessati dai duellisti o scaturiscono dalle logiche conseguenze sull'us del duello, come vedremo ne' seguenti capitoli

3. I termini brevissimi tra la sfida ed il com battimento aggravano oltremodo la condizion dello sfidato, al quale invece dovrebbero accor darsi de' vantaggi. Quest' uso rende audace i valente schermidore e tiratore, che per ogni liev motivo può sfidare chi non possa stargli a fronte

e può impunemente insultarlo. Se i termini fossero lunghissimi, come per l'addietro (cap. 5, § 5), la differenza sparirebbe; anzi lo sfidato, a buon dritto, goderebbe il vantaggio di potersi addestrare nel maneggio di quelle armi che sceglier volesse.

4. I duelli non sono riputati giudizii cavallereschi; e quindi ora si esercita con essi una vendetta soltanto, che apertamente si confessa [1]. Quanto sia basso e vituperevole questo vizio cercheremo di sviluppare in un apposito capitolo. Esso era in orrore a' duellisti de' passati secoli [2], i quali credevano di ricorrere ad un giudizio, e per tale veniva qualificato il duello (cap. 5, § 6); e le solenni forme avvaloravano questo concetto (cap. 5, § 4, 6 e 17). I combattimenti senza formalità ed in luoghi appartati, come gli attuali duelli, anche erano conosciuti negli scorsi secoli, e si nominavano *duelli alla macchia;* ed abbenchè per ognuno de' combattenti assistesse, come oggigiorno, un confidente d'immacolata fede, pure siffatti cimenti erano oltremodo riprovati, reputandosi combattimenti di assassini [3].

Le forme erano un freno molto salutare contro l'uso del duello. I signori del campo, dovendo giudicare se la contesa meritava di essere defi-

[1] Pateras, *Doveri del secndo,* Cap. 2.
[2] Muzio, Lib. I, *Risposta* 1.
[3] Idem, *Il duello,* Lib. 3, cap. 10; Romei, *Discorsi,* Giornata 4.

nita colle armi, e dovendo interporsi come pacieri (cap. 5, § 7), per necessità dovevano impedire molti duelli. È vero che i padrini oggidì hanno questo uffizio [1], ma eglino, per dovere, debbono essere parziali verso i loro rispettivi primi [2]; ed oltre a ciò l' amicizia stessa non li costituirebbe giudici imparziali. D' altra parte, quando non possono accordarsi fra loro, non vi è chi ne dirima i pareri: e se lo sfidante desse un mandato speciale, in tal caso non vi potrebbe essere accomodamento alcuno [3].

Il signore del campo non aveva facoltà di permettere lo sperimento della spada quando il fatto poteva in altro modo provarsi (cap. 5, § 7). Per le sole cose occulte ricorrevasi al duello (cap. 5, § 8), cioè quando non era possibie il decidere chi avesse agito con ingiustizia. Si doveva poi combattere soltanto per iscoprire la verità (cap. 5, § 6 e 18), la quale, se era manfesta, non poteva esser causa di un cimento e il disonore ricadeva su chi aveva commesso l' azione meritevole di biasimo (cap. 5, § 8).

È vero che in quei tempi tutto doveva sembrare oscuro, anche le azioni più chiare; ma se la cennata massima continuasse a ritenersi, quasi nessun duello avverrebbe al giorno d'oggi. L'uomo ora, col solo criterio morale, statuirebbe il vero

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, cap. 4.
[2] Idem, *Ivi*, Cap. 4 e 6.
[3] Idem, *Ivi*, Cap. 5.

ıei fatti che sembravano oscuri per l' addie-
ɜ quindi il biasimo dell' azione incivile o vi-
ricaderebbe su chi l' avesse commessa, senza
vi bisogno di ricorrere al giudizio della spada.
resto al giorno d' oggi quasi tutti i duelli
ngono per fatti oltremodo patenti, e su' quali
cietà può benissimo determinare la sua opi-
ɜ.

Il duello era riputato come un giudizio mi-
; ed era in uso soltanto fra coloro che fa-
professione d' armi (cap. 5, § 9); e ciò ap-
anche da tutti gli autori cavallereschi, i
arlano indistintamente o di persone ad-
. mestiero delle armi o di cavalieri, il che
ıva altrettanto (cap. 4, § 4). Che cava-
resso i duellisti de' passati secoli, fosse
o di militare è chiaro come la luce del so-
hè il Muzio chiama cavalieri gli Orazii ed
zii [2]: epiteto che non viene adoperato nep-
ɜr designarli come soldati a cavallo, per-
lino erano pedoni [3]. Questa opinione viene
ıvvalorata dall' essere stata interdetta qua-
sfida al togato, il quale doveva risentirsi
ɔle armi proprie; cioè colle parole atte a
rare la biasimevole azione contro di lui
ssa, o doveva ricorrere al fôro giudiziale:

sto da Longiano, Lib. I, cap. 14; Paride del Pozzo, *Il*
ib. I, cap. 10.
uello, Lib. I, cap. 21.
Livio, Lib. I, cap. 25.

solo tribunale competente per chi non faceva
fessione di armi (cap. 5, § 9).

Il duello stimavasi come una pruova di c
gio; ed ammesso ciò non sarebbe illogico tra
litari, perchè essi debbono essere coraggiosi.
tre la milizia ne' passati secoli rappresenta
sola forza materiale, senza essere diretta da
principio, contrariamente a quel che è ogg
quindi non vi era antinomia se il soldato a
impero della forza ricorresse per vendica
offese.

Pe' letterati si rende inescusabilissimo l' us
duello, e lo è tanto maggiormente in quant
ne' passati secoli loro era interdetta quali
sfida; ed, ove fossero stati offesi, il biasimo e l
ricadevano sull' offensore, perchè collocati a
altezza da non poter essere colpiti dall' ing
(cap. 5, § 9). Questa opinione è divisa da
ride del Pozzo [1], dall' Attendolo [2], dal Mu
dal Pigna [4] e da altri, ponendo mente che le
dell' uomo di lettere sono la ragione e la p
e perciò colle stesse deve sostenere i suoi
ti [5]: teorica ammessa anche da Giovan Ba
Possevini [6], il più caldo propugnatore del d

[1] *Il duello,* Lib. 6, cap. 26.
[2] Lib. 2, cap. 4.
[3] *Il duello,* Lib. 3, cap. 6.
[4] *Il duello,* Lib. 2, cap. 6.
[5] Autori e luoghi citati.
[6] Da questo scrittore è stato estratto il § 9 dell' antec
capitolo, relativo al divieto delle sfide pe' letterati.

ed il quale arriva a sostenere che si possa sin anche sfidare il proprio padre [1] ! Se un letterato valoroso e gagliardo avesse sfidato un militare per ingiuria patita, gliene tornava biasimo e disonore, perchè si mostrava impetuoso ed indegno del pacato esercizio delle lettere: egli impugnar doveva le armi soltanto per la difesa della patria, de' suoi parenti e di sè medesimo [2]. Un così nobile, generoso e razionale principio vigeva ne' tempi meno civili, e si sconosce oggidì in cui maggiore è la coltura! In un altro capitolo vedremo quali danni arreca il duello de' letterati.

6. Le controversie civili si decidevano anche col duello quando costituivano un attentato alla riputazione, perchè colla spada si domandava la restituzione del deposito (cap. 5, § 10). La vertenza di un deposito in effetti costituisce un' ingiuria, poichè o è truffatore chi lo nega se ha ricevuto il deposito, o chi lo domanda se niente ha dato; e se le ingiurie debbono vendicarsi col solo duello, esso è oltremodo logico in tal caso. Oggi però diversamente si pratica, poichè per tutte le vertenze civili, che costituiscono un' offesa alla riputazione, se ne attende con impassibilità la decisione del magistrato.

Negli scorsi secoli gli attentati di qualunque natura, o gravi o lievi, si vendicavano sempre

[1] Lib. 5.
[2] G. B. Possevini, Lib. 3.

col duello [1]. A' giorni nostri vi si ricorre per le sole ingiurie, per le ferite o percosse lievi, e per le gravi si adisce invece la giustizia punitrice; quindi ora chi ferisce gravemente gode il privilegio di non esporsi ad avér un colpo di spada o di pistola, come può riceverlo chi desse un urtone, o proferisse una parola ingiuriosa! Ma, stante tale uso, il rivolgersi a' magistrati pe' gravi attentati è molto antilogico, perchè se è azione indegna il ricorrere alla giustizia per i lievi, lo è del pari pe' gravi. Nondimeno la cagione di questo doppio procedere potrebbe esser quella di stimarsi leggiera la pena delle offese per le quali si ricorre al duello: il che in realtà non è una buona ragione, imperocchè l' opinione dei duellisti, invece di appoggiare un uso che è irragionevole e pernicioso, potrebbe reclamare un aggravamento di pena per siffatte offese; tanto più che ne' governi rappresentativi, come il nostro, le giuste dimande, sorrette dalla pubblica opinione, debbono essere infallibilmente esaudite.

7. Il concetto sull' ingiuria era, ne' secoli passati, ben diverso da quello che se ne ha oggigiorno. Gli oltraggi o le ingiurie non offendevano da per loro stesse, ma bensì disonoravano chi le pativa, supponendo in lui un difetto, un vizio (cap. 5, § 11): le stesse ferite o le bastonate facevano riputare virtuoso l' ingiusto offensore, e

[1] G. B. Possevini, Lib. 5.

vizioso l' offeso (cap. 5, § 11 e 12); e chi non se ne purgava colla mentita, seguita dal combattimento, confessava le proprie abitudini viziose e dava pruova di non voler riabbracciare la virtù (cap. 5, § 12 e 13). Ammettendosi queste illogiche premesse, le conseguenze ed il procedimento erano ben ragionevoli. L' offensore col suo operare addebitava un vizio all' offeso, il quale colla mentita lo rimbeccava di calunnia: mentita che non solo costituiva la ripulsa dell' ingiuria, ma anche una manifesta ingiuria (cap. 5, § 12); e quindi, scambievolmente tacciandosi di un vizio, era indispensabile un giudizio per vedere chi dei due fosse vizioso.

In quei tempi i giudizii avevano ben altre forme; il criterio morale non era stato adottato nel fôro, nè lo si poteva per effetto dello stato d' ignoranza. Vi bisognavano invece pruove del tutto patenti, le quali fossero atte a convincere i sensi, e non già a persuadere la mente di giudici ignoranti; e perciò colla tortura, nelle cause penali, si strappava all'imputato una confessione in suo danno, e spesse volte falsa. Nelle vertenze cavalleresche non poteva serbarsi che un egual metodo; ed in conseguenza si ricorreva al giudizio della spada, che veniva equiparato anche alla tortura (cap. 5, § 6, 7 e 8). La spada inoltre, simbolo della forza, logicamente definiva le vertenze ne' tempi in cui quel principio era prevalente.

8. Ne' passati secoli al nobile che offendeva

l' ignobile correva il dovere di accettarne la sfida (cap. 5, § 14): principio che vigeva anche quando il duello giudiziario si praticava, imperocchè i nobili erano costretti a battersi sin anche coi campioni (cap. 2, § 7 e 10) ignobili non solo, ma anche abbietti e venali [1]; ora però avviene diversamente non ostante che l' uguaglianza civile sia al presente l'evangelo sociale. Infatti se un uomo del volgo ricevesse da un gentiluomo una di quelle offese per le quali si ricorre ad una partita d' onore, quest' ultimo, secondo la logica dell' eguaglianza, dovrebbe accettare la sfida del primo: e se viceversa avvenisse, col solo duello il gentiluomo dovrebbe vendicare l'offesa patita per opera dell' uomo volgare. Nondimeno l' uso sta contro questa logica, ed è oltremodo assurdo, perchè anche ne' secoli in cui vigeva la differenza della nascita, essa si sbandiva in vantaggio del prode; ed oltre a ciò, se colla spada soltanto può tutelarsi l' onore, esso è sacro per tutti, e senz' alcuna differenza di nascita e di condizione. All' onore ed alla prodezza prestavasi tanto culto ne' passati tempi, che sin anche gli aristocratici smettevano quella boria di nascita, la quale esisteva nella pubblica coscienza; e gli odierni duellisti, che assumono il nome di democratici, dànno invece al duello una forma del tutto aristocratica, ed in perfetta contradizione allo spirito del secolo.

[1] Muratori, *Antichità italiane,* Dissert. 39.

premunirsi contro gl' incantesimi e le pra-
perstiziose (cap. 5, § 15 e 16) dimostra la
gnoranza de' nostri antenati; la quale ali-
poteva la loro fede a tal punto da credere
diante un duello, ottenevano un giudizio
vinità (cap. 5, § 8 e 16); e la riputavano poi
ota da trovarsi imbrogliata ad emetterlo,
ellisti non si armassero da uomini d' arme
§ 16), cioè da militari [1]. Eglino meritano
compassione se ricorrevano al duello, poi-
trovavano involti tra fitte tenebre che loro
ano di scernere il vero. Noi invece ci ri-
o in mezzo ad un oceano di luce sì viva,
nd' anche chiudessimo gli occhi, pure
rebbe le nostre pupille; e perciò, anche
algrado, distinguiamo il vero, e meritia-
o il biasimo se non lo seguiamo. Perciò
cusa può trovare il moderno duellista,
quello de' passati secoli viene scusato per
a ignoranza, e per lo stato sociale e ci-
allora.

vinti ne' secoli scorsi si dichiaravano di-
ed infami, come quelli che avevano com-
contro il giusto ed il vero, costituendo
del duello il vero assoluto (cap. 5, § 18).
giudizio della pubblica opinione dimostra
aveva in sommo pregio la giustizia e la
e perciò esso contribuiva a promuovere

[1] elli, *Risorgimento d' Italia,* Parte 2, cap. 10.

ed a migliorare il buon costume, imperocchè si metteva in bando dal consorzio civile chi era macchiato di qualche vizio o difetto. Se al dì d'oggi sussistesse questo principio, quasi tutti i duelli sarebbero impediti, poichè ognuno dovrebbe ben ponderare prima di mettere in rischio la propria riputazione sulla punta della spada; e perciò i duelli avverrebbero almeno pe' soli gravissimi, e non mai per frivolissimi motivi, pe' quali uno schiarimento o una riparazione renderebbe inutile il combattimento.

Oggigiorno al contrario lo sfidato per lo più, dopo il cimento, dà quelle spiegazioni o riparazioni che prima aveva negate : ma egli, ove sussistesse la teoria in esame, avrebbe invece un interesse di darle prima di combattere, poichè in questo caso non correrebbe il rischio, come nell' altro, di essere dichiarato disonorato. Inoltre non vi sarebbero degli accattabrighe che, ad ogni parola, ad ogni atto involontario, fingono di ravvisarvi un' offesa; e credono poi di potersi procurare una rinomanza colle sfide, non potendola acquistare colle virtù e coll' ingegno di cui sono sprovvisti. Questi esseri, per quanto ridicoli altrettanto spregevoli, o dovrebbero modellare diversamente la loro condotta, o il civile consorzio sarebbe liberato dalla loro presenza al primo scontro sfavorevole.

Siffatto principio poi escludeva il concetto della vendetta, perocchè l' esito del cimento costituiva il verdetto: ed era anche ben giusto e naturale

di far ricadere il disonore sul vinto, perchè egli
era stato o ingiusto offensore, o giustamente of-
feso; e sì nell' uno che nell' altro caso non era
più un uomo d' onore. « A' tempi nostri l' esito
« del duello non influisce per niente sul merito
« della causa che lo produsse: la società giudica
« indipendentemente dal fatto, e può esternare
« la sua opinione anche prima che il duello ab-
bia avuto un termine [1]. » Se quindi prima del
ombattimento può decidersi chi abbia ragione
chi torto, al certo oggidì non vi è alcun mo-
vo per ricorrere, come nel passato, alla prova
elle armi; e perciò ora si esercita soltanto una
endetta, e si moltiplicano in tal modo le sfide.

11. Dal fin qui detto apparisce che il duello
avalleresco ha smesso oggi quei principii, con-
etto e forme che pel passato lo rendevano me-
o illogico e più scusabile. Questo è anche il giu-
izio di un recente scrittore, il Fambri. E per
uanto siam lieti di essere su questo terreno e
n di altri in perfetto accordo con lui, per al-
rettanto siam dolenti di trovarci nell' opposto
ampo per varie altre opinioni. E molto più ci
ddolora il còmpito di doverle confutare, onde
aggiungere così la verità, che però è lo scopo
i entrambi; la quale non di rado è mal com-
presa dall' uomo, quantunque gli sia così indi-
spensabile che, senza di essa, non può sussistere

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 2.

nessuna delle molteplici parti che compongon il mondo morale. Il vero però bene spesso scaturisce coll' attrito delle opinioni, e nello stesso modo come dall' attrito tra l' acciaro e la silice sorge la luce.

Il Fambri, abbenchè difendesse il duello, pure, con quella lealtà che tanto lo adorna, ne riconosce gl' innumerevoli danni che oggidì produce [1]; e, per minorarli, opina che dovrebbero ridonarsi agli scontri le forme de' passati secoli, ed eccone le sue testuali parole: « Il duello mo-« derno è al di sotto dell' antico moralmente e « socialmente e tecnicamente. Moralmente, per-« chè allora aveva la fede per base, era una in-« terpellanza a Dio; nell' intenzione era una one-« sta ricerca del vero. Socialmente, perchè tale « modo di ricerca non era ammesso che ne' casi « in cui fosse impossibile la pruova civile. Tec-« nicamente, perchè le patenti di campo e la di-« rezione de' combattimenti non erano, come ades-« so, cosa tutta de' primi e de' secondi, delle parti « infine, che vuol dire sotto l' azione degli inte-« ressi e delle passioni, e senza le guarentigie « nè di codici, nè di giudici, che sieno fuori e « sopra delle querele. »

« In fatto di giurisprudenza del punto di onore « quanto si andrebbe avanti tornando in dietro

[1] *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 2, e Lib. 2, § 20, 21 e 22.

« di un quattrocento anni [1]! Nè il duello giudi-
« ziario da prima nè il cavalleresco da poi pro-
« dussero il decimo degli effetti funesti recati dal-
« l'abolizione de' campi, de' consultori, delle pa-
« tenti, e di tutte quelle formalità e quegli uf-
« ficii che in ultimo erano vere e proprie garen-
« tie [2]. La maggior parte dei duelli di oggidì so-
« no perciò *abbattimenti,* cioè risse vere e pro-
« prie aggravate dalla premeditazione [3]. »

Ne' seguenti capitoli vedremo molti altri danni ed antinomie di questa perversa usanza, come pure la perfetta disarmonia collo stato sociale di oggidì, il che nemmeno si verificava ne' passati secoli.

[1] *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 1.
[2] *Ivi,* Lib. 3, § 2.
[3] *Ivi,* Conclusione.

CAPITOLO VII.

Col duello non si ripara nè l'onore, nè la riputazione, e si aggrava l'ingiuria.

1. Il guanto di sfida apparentemente si sp
disce per difendere l' onore, tanto sacro per l' u
mo quando viene inteso nel senso del giusto.
il duello servisse effettivamente per questo sc
po, sarebbe non solo scusabile, ma legalizza
anzi sarebbe ingiusta ed immorale quella leg
che lo impedisse. Ma alla parola ONORE, secon
la morale, la civiltà e le passioni dell' uomo,
sono attaccate le idee più svariate ed opposte
più sublimi atti di virtù e i più sozzi vizii, e
anche i delitti più enormi, si sono compiuti
nome di quest' idolo creduto proteiforme!

Misera condizione dell' umana famiglia, pres
la quale è sì facile di potersi introdurre gli e
rori ed i pregiudizii, e poi non è ugualmen
facile di ravvisarli, perchè essi o hanno per ba
false premesse, o derivano da scambio di parc
e d' idee. L' errore ed il pregiudizio cadono
per sè quando colui, che soggiace al loro tira
nico impero, possa discernere la falsità delle pr
messe, o lo scambio delle parole e dell' idee. I
tal caso, riconosciuta erronea la base, le cons
guenze, che prima sembravano razionali ed esat

te, diventano illogiche ed erronee. Con questa norma ci sforzeremo di snebbiare la mente di chi, in buona fede, è schiavo del pregiudizio sociale sul duello: e, nell' occuparci soltanto di esso, compiangiamo chi, o per ottusità d'intelletto o perchè chiude gli occhi e le orecchie, non ha per consiglieri la infallibile logica ed il dizionario.

2. Il duellista crede difendere l' onore, e si qualifica *gentiluomo;* cioè dotato di « tutte quelle « virtù di sostanza e di modi, le quali valgono « a mantenergli incontrastabilmente un titolo, « che è completamento necessario dell' altro di « *uomo d' onore* [1]. » È indispensabile quindi definire chi sia colui che a buon dritto possa fregiarsi di questo ultimo titolo.

« L' uomo d' onore pensa e sente con nobiltà, « si volge al bene non tanto per riflessione (e « molto meno per paura), quanto pel sentimento « della propria dignità, col quale comanda a sè « stesso [2]: egli non disonora sè stesso con atti « o parole che offendono la verità e l' equità [3]. »

3. Da questa chiara definizione emerge che l' uomo d' onore, per sentimento della propria dignità, si volge al bene, nè disonora sè medesimo con atti o parole che offendono il vero e l' equo. Altrettanto impone il galateo, supremo codice di

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 9.
[2] Tommaseo, *Dizionario de' sinonimi.* V. *D' onore.*
[3] Idem, *Ivi.* V. *Uomo d' onore.*

ogni cittadino veramente educato e civile. Quinc
l' uomo d' onore, o l' educato e civile, che suon
presso a poco lo stesso, non attenta a' diritti d
chicchessia; e molto meno il gentiluomo che, co
me sopra, deve essere dotato di un sentiment
di onore squisitissimo. Chi opera diversament
al certo macchia il proprio onore, e conculca
le leggi o i precetti del galateo. La filosofia cri
stiana è molto benevola verso lo sciagurato ch
ha attentato agli altrui dritti: la sua colpa vie
cancellata, purchè ripari il danno, per quanto
in lui, e si emendi. L' opinione pubblica, trann
rarissimi casi, segue questa benevola teorica.

L' uomo ragionevole, che offre una riparazion
spontanea e libera, confessa implicitamente il fatt
del momentaneo allucinamento della sua ragione
e così dà pruova di rettitudine di mente, di pu
rità di cuore, ed anche di squisito sentiment
d' onore e di sommo rispetto verso i precetti de
galateo, la cui trasgressione quasi sempre dà luc
go alle sfide. Per lo contrario l' uomo borioso
brutale, il quale, dopo aver commesso un to
to, nega di ripararlo prima di ricorrere al due
lo, dimostra chiaramente l' aberrazione delle su
idee e la perversità del suo cuore; e perciò no
può fregiarsi del titolo di uomo d' onore, nè
quello di educato e civile. Lo stesso deve dir
dell' offeso che, invece di rivolgersi al magistrat
sfida l' offensore, perchè egli cerca di conculca
il gius naturale ed il positivo, e tenta di ese

citare una vendetta; e perciò segue il vizio e non la virtù.

4. Dalla definizione suddetta scaturisce ugualmente che l'onore di un individuo non può giammai essere macchiato dalle altrui azioni, ma soltanto dalle proprie e volontarie. Le ingiurie però e qualunque altra offesa sono azioni degli altri; e quindi esse non possono nemmeno offuscare l'onore di chi le patisce, ma bensì la sua riputazione soltanto, la quale, dipendendo dalla valutazione e dal consentimento degli altri, può essergli, anche ingiustamente, tolta o diminuita. Ciò non importa nè la perdita nè l'alterazione dell'onore, siccome la mancanza del riflesso non indica l'annientamento della luce, e l'occhio dell'itterico, che vede gialli tutti gli oggetti, non cangia la natura de' colori. Quindi, nel senso cavalleresco, la parola ONORE si adopera per indicare la riputazione, e questa soltanto si tenta di garentire col duello. In conseguenza i duellisti, con una stranissima contradizione, calpestano l'onore, e, volendo conservarsi la estimazione degli altri, annullano il titolo proprio per meritarla.

Senza dubbio l'uomo deve tenere in sommo pregio la riputazione, e deve guardarsi dal contribuire in qualsivoglia modo a diminuirla nell'animo degli altri. Però non deve giammai preferirsi la riputazione all'onore, come pratica il duellista, perchè questo si fonda sulla propria virtù, ed è patrimonio proprio, mentre quella

poggia sulla opinione degli altri, e dal loro libito dipende. Che diremmo poi a chi per conservare la riputazione conculcasse l'onore? Gli diremmo che il supremo de' beni umani è l'onesto, e la virtù è la norma direttiva delle umane azioni; che la buona fama dev'essere cara all'uomo, ma non si deve però mai preferire alla virtù, la quale è indispensabile per godere buon nome presso gli uomini onesti e ragionevoli. Risponderemmo con Seneca, di non doverci curare della fama, e lasciare che la medesima apparisse cattiva, purchè da noi si operi bene [1].

Sovente però l'uomo sacrifica l'onore per conservare la riputazione. In siffatto modo si comportò la romana Lucrezia, che avrebbe potuto salvare il proprio onore facendosi uccidere da Sesto Tarquinio; ma ella, temendo di passare per adultera, diventò tale per salvare la riputazione [2]. L'ebrea Susanna al contrario preferì il pericolo di esser lapidata come adultera, invece di addivenirla [3]. La prima quindi pospose alla realtà l'apparenza, l'altra questa a quella. Giudichi il lettore quale di esse meglio siasi comportata.

5. I duellisti de' secoli passati reputavano che l'ingiuria avesse la forza di provare di non essere uomo dabbene chi n'era colpito, e che avesse

[1] *Sull' ira,* Lib. 3, cap. 41.
[2] T. Livio, Lib. 1, cap. 58.
[3] Daniele, Cap. 13.

de' vizii o dei difetti: e si presumeva ch' egli confessasse di essersene macchiato, ove non se ne sdebitasse col duello; e perciò era vituperato (cap. 6, § 7). Al contrario si giudicava che l' offensore col suo operare, ed anche ferendo o percuotendo, dava pruove di essere virtuoso ed onorato (cap. 6, § 7). Questi principii, così assurdi ed immorali, se oggi non vengono confessati apertamente, sorgono però da tutte le conseguenze logiche sull' uso delle sfide. Ed invero un marchio d' infamia s' infliggerebbe su chi per l' ingiuria patita non ricorresse al duello, ma invece o la perdonasse o si rivolgesse alla giustizia punitrice; e nessun disdoro ricaderebbe sull' offensore, ancorchè si riconoscesse di aver operato con manifesta ingiustizia!

L' uomo non è colpito dal disonore per le proprie azioni viziose, quando sono involontarie; quale assurdo vi sarebbe se potesse esserlo per quelle degli altri? D' altra parte chi offende opera contro i dritti dell' offeso e commette un' azione degna di biasimo, perchè contravviene alle leggi, o per lo meno alle regole della buona creanza; perciò se l' offesa in qualche caso ridonda a danno di chi la patisce, la vergogna ed il biasimo dovrebbero ricadere sempre a danno dell' offensore. Qui viene in acconcio la massima di Aristotile, sulle cui dottrine sfigurate si sono appoggiati maggiormente gli autori cavallereschi degli scorsi secoli (cap. 5, § 3). Egli diceva il fare

ingiuria essere un vizio, ma nel patirla non esservene alcuno [1].

6. La causa più comune dei duelli è l' ingiuria, colla quale si cerca di offendere la riputazione dell' ingiuriato, addebitandoglisi un difetto, un vizio. Ora nello stato di civiltà la riputazione, buona o trista, di un cittadino è la conseguenza di un giudizio che gli altri formano sul conto di lui; e, per istabilirlo, si mette in relazione la condotta dell' individuo colla morale, e si decide così se egli sia vizioso o virtuoso. Perciò, se l' addebito offensivo fosse ritenuto per falso dalla pubblica opinione, l' offeso al certo non riceverebbe alcun aggravio: anzi l' ingiuria produrrebbe l' effetto della pietra lanciata contro il cielo, che ricade su chi la scaglia, perchè l' offensore sarà riputato calunniatore o maldicente. Che se invece l' offeso fosse ritenuto autore dell' azione biasimevole, si stimerebbe di aver egli stesso macchiato il suo onore, e perciò ne avrebbe trista rinomanza. L' ingiuria quindi non offende chi n' è fatto segno, ma costui ha offeso sè stesso commettendo un' azione meritevole di biasimo; e se anche egli fosse innocente, ne addebiti la fallacia dell' umano giudizio, e non già l' ingiuria.

Il duellista, ispirando timore mercè le sfide, a somiglianza del tiranno potrà ottenere atti di si-

[1] *Etica,* Lib. 5, cap. 11.

mulato ossequio dagli altri cittadini, i quali non perciò cambieranno il loro giudizio: anzi le sfide, implicando un mezzo di coercizione e di terrore, varranno a ribadire quel giudizio, e forse a renderlo più severo, perchè così cercasi d' imporre l' altrui silenzio. In nessun caso adunque può difendersi la riputazione colla spada, ma soltanto colla lingua e colla condotta intemerata; ed in compruova di ciò aggiunger vogliamo anche un altro argomento tratto dalla storia. Non potrà al certo rivocarsi in dubbio che il popolo inglese sia fiero custode della umana dignità. Esso ha intrapreso più volte guerre dispendiosissime ed in lontane contrade, per ottenere la riparazione di un insulto commesso a danno di qualche suo connazionale. Eppure in Inghilterra il duello oggigiorno forma soltanto una memoria storica [1].

7. Se l' ingiuria ed ogni altra offesa avessero la forza di nuocere alla riputazione di chi n' è fatto segno, egli ne riceverebbe al certo un danno in ragione della pubblicità. Perciò se l' offesa fosse ignorata da tutti, non scapiterebbe per nulla la riputazione di chi l' avesse sofferta; ed egli invece riceverebbe un danno come uno o come cento, se uno o cento conoscessero l' ingiuria: teorica ammessa anche dagli autori cavallereschi de' passati secoli, i quali riputavano che la colpa occulta non apportasse infamia [2]. Ma il duello è

[1] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.
[2] Birago, Lib. 1, *Discorso* 20.

il più efficace mezzo per divulgare le ingiu
specialmente co' diarii che s' impossessano
fatto; e quindi l' offeso, ricorrendo al duello,
grava in suo danno gli effetti dell' ingiuria
meno che non voglia ammettersi un miracolo i
possibile anche alla Divinità, cioè che il due
abbia la potenza di operare che un fatto av
nuto non lo sia. Che se l' offesa fosse molto g
ve, e conosciuta soltanto da pochi, non varreb
assegnare alla sfida una falsa causa: in tal
so dal furore della lotta si argomenterebbe de
gravità del motivo che l' ha originata; anzi,
l' indole umana di esagerare i fatti ignoti, s'
grandirebbe l' ingiuria.

Se poi l' esito del cimento riuscisse sfavo
vole all' offeso, egli, dopo l' ingiuria, soffrireb
altro danno: e se rimanesse sfregiato o stor
di continuo ricorderebbe e divulgherebbe, co
storia parlante, l' onta patita, la quale col pas
del tempo verrebbe invece coperta coll' oblio.
gracile di complessione e l' ignaro della sch
ma, dopo l' offesa, dovrebbero farsi uccidere
per lo meno ferire, sotto pena di essere vilip
come disonorati!

CAPITOLO VIII.

iuello non si dà sempre pruova di coraggio, nè esso può ispirarlo.

Il coraggio, secondo il concetto dei duelli-
a somiglianza del fuoco che purifica i me-
rende puro il cuore di chi n'è dotato. Ba-
ıll'uomo dimostrare di esser coraggioso per
'e dichiarato esente da qualunque vizio o di-
, fosse anche manifesto e chiaro come la luce
sole. Ed infatti, se uno fosse tacciato di ca-
ia, l'addebito potrebbe esser vero o pure
; e quindi, posto un calunniato ed un calun-
ıre, su di uno dei due dovrebbe ricadere il
mo sociale, cioè nel primo caso sull'offeso,
l secondo sull'ingiusto offensore. Ma tutto
ntrario avviene, perchè se ha luogo un duello,
ı l'offensore che l'offeso sono dichiarati *per-
cavalieri, gentiluomini d'onore*, ed amen-
vengono ammessi ne' pubblici e ne' privati
vi. Che se poi l'offeso non ispedisse un guanto
ìda, contro di lui si lancerebbe l'anatema
le, ancorchè da tutti fosse riconosciuto di
falso il carico appostogli; ne consegue quindi
ıser anche ora ritenuta la falsa massima del-
ica cavalleria, cioè che l'ingiuria presup-
'a un difetto, un vizio nell'ingiuriato, e che

l' ingiusto offensore acquisti riputazione per l'ardimento mostrato contro l' offeso (cap. 6, § 7) !

Oggidì si arriva sin anche a sostenere che, dopo il cimento, l' offensore ingiusto si rigenera perfino agli occhi dell' istesso offeso. « Stimandosi il duello un' azione cavalleresca e propria « degli uomini di valore, è abbastanza ragione« vole dimenticare il fallo passato per la pre« sente azione onorevole [1]. » Non possiamo punto opinare che equivalesse a riparazione ed emenda l' aggiungere all' ingiusta offesa la ferita, lo storpio, o almeno la volontà di ferire, di uccidere: crediamo invece che non possa esservi maggiore scambio di parole e d' idee, nè maggior fonte d' immoralità e di corruzione sociale col riabilitare il colpevole, non per effetto dell' emenda, ma bensì di uno scontro ! Siffatta riabilitazione non è dissimile da quella che si procacciavano i cavalieri di S. Giorgio, istituiti da Alberigo da Barbiano verso la fine del decimoquarto secolo. Eglino vivevano di rapine, ma però avevano l'obbligo di battersi in duello contro chi se ne lagnava [2].

« In che consiste » (esclama un filosofo) « quel « pregiudizio del duello che si vorrebbe distrug« gere ? Nell' opinione la più stravagante, la più « barbara che giammai sia entrata nello spirito « umano : cioè che si supplisca a tutti i doveri « della società mediante il valore; che un uomo

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 12.
[2] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 36.

« non è più briccone, malvagio, calunniatore, ma « ch' egli è civile, umano, garbato, purchè sap- « pia battersi; che la menzogna cangiasi in ve- « rità; che il furto diventa legittimo, la perfidia « onestà, l' infedeltà lodevole, tosto che si sostie- « ne tutto ciò col ferro alla mano; che un af- « fronto è sempre ben riparato da un colpo di « spada, e che non si ha mai torto con un uo- « mo, purchè si uccida [1]. »

2. Oggigiorno fa orrore l' uso della tortura adoperato ne' giudizii penali sino al passato secolo. Eppure quel barbaro uso veniva equiparato al duello (cap. 5, § 8), e fra di essi esiste molta, anzi perfetta analogia. La tortura costituiva un privilegio a favore dell' uomo robusto, il quale, se poteva padroneggiare il dolore fisico, ancorchè reo, rimaneva impunito, ed era riputato onesto: tutto al contrario avveniva all' innocente che soggiaceva all' impero del dolore. L' uso del duello ugualmente costituisce un privilegio a favore dell' ardimentoso spadaccino, il quale è dichiarato uomo d' onore, ancorchè malvagio, e disonorato invece l' onesto cittadino che non ha la forza o la volontà di rendersi omicida o suicida!

Ma la riputazione, buona o trista, di un individuo è la conseguenza di un giudizio che gli altri formano sul conto di lui (cap. 7, § 6). Se

[1] G. G. Rousseau, *Lettera a D' Alembert sugli spettacoli.*

dalla pubblica coscienza Tizio fosse reputato un calunniatore, ed egli si battesse con una prodezza uguale a quella di Achille con chi gli avesse rinfacciato tale vizio, l' opinione pubblica gli attribuirà un coraggio pari a quello dell' eroe greco, ma non lo assolverà dal vizio appostogli. Il duellista solo, come abbiam visto nell' antecedente paragrafo, lo riabiliterà per l' azione onorevole di essersi battuto; e quindi ne consegue che a tutti i doveri sociali possa supplirsi col solo coraggio!

3. Colui che rifiuta una sfida, anche quando fosse stato a ragione offensore, è vilipeso sol perchè mancante di coraggio, che sarebbe riuscito pernicioso a lui stesso o all' avversario, e sovente ad entrambi. Ma non è creduto disonorato chi, con lieve o niun pericolo, non aiuta l' aggredito dagli assassini; chi non prende le armi per respingere i briganti che invadono il proprio paese, e vi commettono furti, omicidii, stupri; chi s' incurva innanzi alla tirannide che desola la patria, e sin anche chi l' appoggia! Costoro non scapitano nella pubblica opinione, anzi vengono onorati col titolo di pacifici e tranquilli cittadini. Eppure il loro coraggio non sarebbe riuscito pernicioso a veruno, ma bensì molto utile alla civile comunanza, ed avrebbe lor fruttato la gratitudine de' beneficati, e sovente anche le ricompense governative.

La stima pubblica circonda il duellista, per-

chè, col mettere a repentaglio la propria vita, dimostra di aver coraggio. Uguale stima dovrebbe professarsi pel giocoliere che passeggia ulla corda sospesa sopra un precipizio, e pel lomatore di belve che entra nelle loro gabbie: nzi molto maggiore dovrebbe essere la stima a ro di costoro, poichè non una volta sola, ma ensì in ogni giorno ripetono simili atti di coaggio. Si risponderà che un valore siffatto è spreevole, perchè non è adoperato per un fine utie. I più famigerati masnadieri, che han dato ruove di bravura uguale a quella degli antichi Spartani, vengono ricordati con orrore. Da tutto iò sorge che il coraggio può andare congiunto lla malvagità, e che senza uno scopo utile, o compagnato dal giusto e dall'onesto, esso è sprezato o inteso con orrore. Ora il coraggio del duelista è adoperato per uno scopo utile, o forse va nito al giusto ed all'onesto?

Per gli usi attuali in una sola occasione si rede incensurabile il duello, e si rende imposibile l'accomodamento; cioè quando uno è tacciato di viltà, e le apparenze l'avvalorano, nel qual caso si reputa indispensabile una partita l'onore [1]. « Il duello non lava, il duello non prova niente altro che questo, che chi ci va e si porta francamente non è un poltrone [2]. Il duello resterà abolito da sè, quando nessuno

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 2.
[2] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 4.

« potrà più sospettare che un suo concittadino ab-
« bia paura [1]. » È precisamente la legge arga (cap. 4, § 2), che dopo dodici secoli sussiste ancora nella coscienza dei duellisti.

Nessuno può negare che il coraggio sia una pregevole virtù, ma chi può sostenere che colui che n' è privo debba vilipendersi ? Il coraggio è un dono della natura, e se essa è stata madrigna di qualche uomo, egli sicuramente non vi ha prestato il suo assenso; e perciò non dovrebbe esser tenuto a vile, nella stessa guisa che non lo è chi è nato storpio o deforme. D' altra parte è oltremodo inconcepibile e strano che l' uomo debba aver vergogna di non essere dotato di coraggio, e per farne mostra debba poi adoperarlo in danno suo e degli altri ; e non debba parimente vergognarsi di non possedere molte altre virtù, utili a sè medesimo ed al resto dell' umana famiglia.

Dovrà aversi in dispregio chi è privo di coraggio sol quando abbia eletto uno stato in cui se ne richiede l' esercizio, come tra' militari : i quali, se codardi, producono un danno a' loro commilitoni ed alla patria; e perciò commettono un' azione immorale. Dovrà invece tenersi in dispregio il giudice ed il medico, ancorchè coraggiosissimi, se ignorano rispettivamente la giurisprudenza e la medicina, poichè coll' imperizia in

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, §. 4.

ıttrine arrecano danno agli altri; e quindi ercizio della carica o della professione com- ιo un' azione immorale. Ma siccome chi giudice o medico non è tenuto a vile se la legge o la medicina, così neppure do- ; esserlo chi non è militare se fosse privo ore.

ιi all' umanità se il duello dovesse sban- ol quando non vi saranno più codardi! Essi o stati sempre, e sin anche fra' più guer-)opoli, non esclusi gli Spartani [1] ed i Ger- '. Ve ne sono dovunque e ve ne saranno che non sarà cangiata la natura umana; non ostante il duello, soggiacendo al fato ;i i pregiudizi, presto o tardi sarà infalli- ıte abbattuto. Non possiamo nè punto nè)ersuaderci che in Inghilterra non vi siano li; e che per tal motivo soltanto vi sia ora il duello, come uno scrittore asserisce [3]. Vediamo almeno se chi ha paura sfugge)ntri. Vili nella nostra penisola ve ne sono negli altri paesi; e, secondo uno scrittore, i non se ne contano meno del sessanta per [4]. Ma nelle città quasi tutti accettano le ɜd « il poltrone è sempre il più cercato av- ario; e cercato sempre, si schermisca pure

tarco, *Vita di Agesilao.*
:ito, *Costumi de' Germani,* § 12.
nbri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 4.
n, *Ivi,* Ivi.

« a tutto potere, finisce per essere trovato [1]. » Non vi è alcun dubbio, adunque, che i vili non sfuggono gli odierni scontri, precisamente perchè essi quasi sempre si eseguono colla sciabla, e si escludono *i colpi di punta e di testa.* Ed oltre a ciò i duellanti « non sono spinti innanzi « dall'istinto a chiudere la misura; e se, per in« cidente dell'assalto, questa venga chiusa, i pa« drini si affrettano di comandare alla prima oc« casione un riposo, per poi rimettere i loro pri« mi ad una regolare distanza di guardia [2]. » È un esercizio di scherma e non altro, che invece di eseguirsi in una sala si effettua in una campagna, e si fa mostra perciò di vanità e di una spregevole debolezza di animo, e non di coraggio.

Il duellista, quindi, si lusinga di calzare il coturno, e non si avvede che ne' suoi piedi evvi un vile e ridicolo socco. Ed è un fatto innegabile che se qualche scontro riesce tragico, essi cessano quasi per incanto, per poi risorgere a poco a poco. I duelli tragici fortunatamente sono ben rari, poichè fra tremila duelli, che dal 1859 al 1866 hanno avuto luogo nella nostra penisola, non si deplorano che una novantina di storpii e mutilati, ed una decina di morti, e tutti gli altri sono rimasti incolumi o feriti leggermente [3]. Nè i duellisti de' passati secoli erano più

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, §. 7.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] Idem, *Ivi,* Lib. 1, § 5.

oraggiosi, quantunque i cimenti fossero ben serii: li autori cavallereschi d' allora assicurano che nolte sfide non si sarebbero spedite o accettate, se coloro che vi s' inducevano avessero creduto di dover combattere; « e se non avessero avuto « più speranza nelle penne e nelle lingue de' con- « sultori e de' padrini, che nel proprio loro va- « lore, e nelle proprie loro mani [1]. »

I più provocanti duellisti, lungi dall' essere coraggiosi, fondano la loro audacia sulla sola perizia nel maneggio delle armi. Qui cade in acconcio la narrazione di uno dei duelli fra' più inusitati e singolari. Enrico d' Egville, colono di S. Domingo ritirato a Kingston nella Giamaica, era il più provocante duellista; e si atteggiava in una maniera bizzarra per attirare gli sguardi degli astanti, e così avere un pretesto di sfida: peritissimo nel maneggio delle armi, aveva ucciso in duello da oltre venti avversarii. Egli nel 1817, per un futilissimo motivo, sfidò il capitano Stewart, comandante di un legno inglese ancorato nella rada di Kingston. Quest' ultimo aveva ucciso in duello un compagno di collegio, e ne aveva sempre lo spettro avanti gli occhi, che avvelenava continuamente la sua esistenza. Questa sciagura impedì a Stewart di accettare il guanto di d' Egville, il quale, a tradimento ed in presenza di molti, gli diede un colpo di frusta sul

[1] Muzio, *Il duello*, Lib. 2, cap. 7.

viso, e montato sopra un cavallo fuggì a gran galoppo [1].

Il capitano Stewart, dopo quell' insulto, fu colpito da una esasperazione impossibile a descriversi, e decise di sacrificare la propria vita per liberare la terra da un mostro qual era d' Egville. Egli fece scavare una fossa ove potesse situarsi coll' avversario, e stabilì un duello alla pistola a bruciapelo, in cui si facesse fuoco da entrambi al segnale di uno de' padrini; la morte di amendue perciò era inevitabile. Stewart coll' arma in pugno restò impassibile, avendo la coscienza di sacrificare la propria vita in vantaggio dell' umanità; ma non così il terribile spadaccino d' Egville, al quale batterono l' un contro l' altro i denti, si piegarono le ginocchia e cadde a terra privo di sensi [2].

5. Il duellista moderno, a somiglianza di quello de' secoli passati (cap. 5, § 9), rinnega, anzi crede suo obbligo di sconoscere i doveri verso LA PATRIA e verso i suoi concittadini; e, col più sfrenato individualismo, si emancipa da quelle leggi che ne regolano i rapporti rispettivi. Ma il coraggio utile alla patria ed a' proprii concittadini, sino a raggiungere l' eroismo, s' ispira con principii del tutto opposti; cioè col mettere a repentaglio, ed anche sacrificare la propria esi-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 39.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.

stenza in vantaggio della patria e degli altri. L'amor della patria soltanto potè ispirare il coraggio di abnegazione a Pietro Micca che, nella notte del 29 agosto 1706, diede fuoco ad una mina; e così, seppellendosi sotto le sue rovine in un cogli assalitori francesi, salvò Torino dall'esser presa da costoro. Quel Curzio moderno, nel devotarsi ad una inevitabile morte, disse all'uffiziale che gli stava a fianco: « Salvatevi, sal-
« vatevi, e me solo qui lasciate, chè questa mia
« vita alla patria consacro: solo vi prego di pre-
« gare il governatore, perchè abbia per raccoman-
« dati i miei figliuoli e la mia moglie, i quali,
« non saranno pochi minuti scorsi, più padre nè
« marito avranno [1]. »

Quell'eroe era un plebeo, ed i suoi contemporanei, pe' pregiudizii del tempo, non accordarono alla famiglia di lui che due razioni al giorno di pane militare! E soltanto, non ha guari, al Micca è stata elevata una statua in Torino; ma, più che la statua, Botta lo ha reso immortale [2].

Sino al 1848 era nella nostra penisola quasi sconosciuto il duello [3]; e perciò, secondo un difensore di siffatti scontri, sino allora si è vissuto « in un paese dove la dignità era morta, e dove « la parola aveva perduto forza e significato [4]. »

[1] Botta, *Storia d'Italia,* Lib. 35.
[2] *Storia d'Italia,* Lib. 35.
[3] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 9.
[4] Idem, *Ivi,* Lib. 1, § 5.

E ciò non ostante i volontarii italiani, nella guerra dell' indipendenza del 1848 e 1849, hanno dato pruove di un indomito coraggio. I volontari toscani, fra' quali il *battaglione universitario* di Pisa, nel 29 maggio 1848 sostennero per sei ore l' assalto dell' esercito austriaco, sette volte più numeroso. Eglino fecero pagar cara la vittoria all' aquila absburghese, ma ebbero a rimpiangere la morte dell' illustre geologo Leopoldo Pilla. I Bresciani, nel marzo 1849, difesero la loro città contro gli Austriaci con tanta bravura da non invidiare l' antica spartana, ed il comandante nemico, generale Nugent, vi fu ferito mortalmente. Eppure egli lasciò un legato a Brescia, ammirando l'eroismo de' figli di lei. I nostri volontarii diedero pruova d' indomito coraggio nella difesa di Venezia; e l' illustre poeta Alessandro Poerio, nella gloriosa sortita di Mestre del 27 ottobre 1848, fu ferito mortalmente, mostrando un coraggio sovrumano. Nella difesa di Roma, del maggio e giugno 1849, i nostri volontarii, senza sperimentati capi e senza artiglieri, si mostrarono eroi, e fecero pagar caro a' Francesi l' acquisto de' Sette colli. Vi perirono da eroi il poeta Mameli, nonchè Luciano Manara, il quale, lasciando agi e lusso ed una giovane moglie e tre bambini, devotò la sua esistenza alla patria.

Ma chi potrebbe enumerare la pleiade de' forti, che sacrificarono la loro vita nella prima guerra

lella nostra indipendenza? Eglino al certo non
ttinsero il loro coraggio dal duello, ma bensì
all' amor della patria. La memoria di quei prodi
arà eterna, e le tombe sono are, innanzi a cui
'inchina e s' inchinerà riconoscente ogni vero
glio d' Italia. La gloria dei duellisti invece dura
n giorno, e presso gl' insani soltanto.

6. Per la conservazione della specie l' uomo
ente nel suo cuore l' istinto della vita, senza del
uale egli non potrebbe sopportare gl' innume-
evoli mali fisici e morali a cui va soggetto; e
erciò finirebbe per attentare a' proprii giorni. Ma
onde può meglio attingere coraggio o fortezza
' animo per lottare contro i mali fisici e morali
ne lo tormentano, e vincerli, se non al divino
oncetto della vita futura? Con questa idea, tanto
tile alle civili comunanze, l' uomo sostiene e
ince la guerra continua tra il corpo e lo spi-
to, tra il male ed il bene, tra le passioni abiette
ne lo abbassano al livello del bruto, e le no-
li che lo fanno riguardare come un' immagi-
e della Divinità.

A questo fonte inesauribile l' uomo può attin-
ere il coraggio e la costanza di soffrire i più
roci tormenti; ed oseremmo dire che siffatto
ncetto ha la potenza di spiritualizzare l' uomo
vente, a segno che egli, non risentendo più la
igione corporea, arriva talvolta a non soffrirne
mmeno i dolori. Pruova ne sia il coraggio dei
ilioni di martiri cristiani, in confronto de' quali

è piccolissimo il numero di tutti gli altri uomini che si sono distinti col coraggio, sia per effetto di abnegazione, sia di gloria, di ricompense, o di qualunque altro principio. Le massime degli Epicurei, che abbattono il concetto in parola, al dire di un dottissimo pensatore, contribuirono oltremodo a corrompere i costumi degli antichi Romani [1]; e perciò questa fu una delle principali cause che lor fece perdere lo spirito guerriero. Siffatta opinione era pure quella dell' impavido Fabrizio, il quale, in un colloquio con Cinea, augurava che i nemici di Roma abbracciassero le dottrine epicuree [2].

L' uomo, che ha per guida la vita futura, pratica il bene pel solo amore del bene: nè il suo zelo si affievolisce per l' ingratitudine o per la calunnia, monete colle quali sono stati retribuiti quasi tutti i grandi benefattori dell' umanità dai loro coetanei. Egli non ambisce gloria, ricompense, celebrità, le quali, se possono essere moventi di coraggio, sono però inefficaci a destarlo quando si ha la certezza che non si possono conseguire. Coll' idea dell' immortalità dell' anima l' uomo è attaccato alla vita sol perchè mezzo di perfezione, ma non teme la morte; anzi reputa che fosse un bene, poichè rende libero lo spirito dalla prigione corporea. Socrate, prima di

[1] Montesquieu, *Grandezza e decadenza de' Romani,* Cap. 10.
[2] T. Livio, Lib. 13, cap. 27.

bere la cicuta, questo concetto sviluppò a' suoi discepoli; e dallo stesso attinse il coraggio, mercè il quale, con animo tranquillo, potè guardare la tazza letale, tergere le lagrime a' suoi inconsolabili discepoli: ed avere ne' suoi ultimi momenti una gioia pura e soave [1].

Leonida non potè destare ne' difensori delle Termopili il coraggio dell' abnegazione con altro principio. Egli, per determinarli ad una pugna inegualissima, ed in cui ognuno era certo di lasciare la vita, gl' invitò alla mensa cogli Dei; ed i *Trecento* resisterono alle migliaia e migliaia di Persiani, e così fu salva la Grecia [2]. Il moderno Leonida, Marco Botzaris, trovandosi nella medesima situazione, non si comportò diversamente co' suoi dugentoquaranta palicari; i quali, dopo di aver pregato, si scagliarono in mezzo alle sterminate schiere ottomane col grido di: « Dio « ci vede e ci guida », e vinsero [3]. La fede nella vita futura ha potuto ispirare l' eroica abnegazione a quanti altri, per patriottismo o per filantropia, hanno sacrificata la propria esistenza; le cui gesta ignorate le zolle della terra soltanto e le onde del mare potrebbero narrare all' uomo stupefatto.

Chi però ha la credenza della vita futura, senza il dritto della legittima difesa o della guerra,

[1] Platone, *Il Fedone*.
[2] Diodoro Siculo, Lib. 11, cap. 9 e 10.
[3] Pouqueville, *Storia della Grecia,* Lib. 9, cap. 5.

non attenta a' giorni di chicchessia; e molto meno cimenta i proprii, se non per uno scopo di umanità o di patriottismo. Ma il duellista opera contro questo principio, e perciò non può essere dotato neppure della bravura di abnegazione, tanto utile e degna di encomio.

7. Ma definiamo il coraggio. Esso è vigore, grandezza d' animo a fare ed a sopportare cose gravi: è potenza ed atto, e consiste non solo nell' operare, ma anche nel saper soffrire; e perciò col coraggio si può cimentare la vita e sfidare la morte. Con questa virtù l' uomo può sopportare i mali fisici ed i morali, e sa affrontarli e vincerli: può farsi incontro a' pericoli, calcolandone la gravità; e perciò non può andare disgiunto dalla prudenza.

Vediamo pure, secondo un leale duellista, chi sia l' uomo veramente coraggioso. « A questo « mondo, gli è incontrastabile, non basta avere « del coraggio militare, bisogna averne pure del « morale. Anzi, per dir meglio, a questo mondo « ogni uomo solido (gli è molto più che serio) « ha da avere del coraggio morale, al quale va « poi annesso, come complemento ed ornamento, « il militare. L' uomo non è solido, in fine, se non « a patto di avere il coraggio legislativo della « ragione e della coscienza, e quello esecutivo « del cuore e del polso. »

« Coraggio morale e civile! E nondimeno non « solo gli ha il suo gran pregio, ma addirittura

« è la base di tutto. La prova primissima ne è « la sua grande rarità [1]. »

8. Dalla definizione del coraggio e dell' uomo che n' è dotato, scaturisce che questa virtù entra in molti affari della vita, ed assume diversi nomi secondo i varii affari. Ma ahi misera condizione della umanità! Le virtù quando non si congiungono tra di loro, ma bensì co' vizii, generano sempre vizii. Perciò il coraggio del braccio e del cuore, per poter generare le diverse virtù, ubbidir deve al coraggio della ragione e della coscienza, altrimenti genera vizii. Infatti il coraggio, che non è guidato dal senno o dalla umanità, genera la dissennatezza o la ferocia; e così è padre anche di molti vizii, a norma che non ha a guida la ragione o la coscienza. Ma il coraggio, che il duellista dice di avere nel cuore e nel polso, vien regolato dal coraggio della ragione e dalla coscienza? Al certo di no; e perciò quel coraggio, ancorchè esistesse, non può generare alcuna virtù, ma bensì molti vizii.

Da questa definizione scaturisce ancora che per viltà, e non per coraggio, alle volte si cimenta o si sacrifica la vita. Il suicida, per esempio, non è capace di sopportare un male fisico o morale che lo tormenta; ed egli, invece di dominarlo col coraggio della ragione, attenta a' proprii giorni: perciò, se non è privo del ben dell' intelletto,

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 2, § 19.

si toglie la vita per sola viltà. Ugualmente chi si batte, se stima logico e morale l' uso del duello, può essere un uomo dotato di coraggio, o, per dir meglio, di ardimento, ma dissennato però. Infatti, se il coraggio di lui avesse avuto per guida la ragione, si sarebbe convinto che il duello ha per base un pregiudizio. Se poi stimassse illogico ed immorale l' uso degli scontri, egli di certo sarebbe privo di coraggio. Ed infatti chi reputa sragionevole e contrario alla morale l' uso del duello, deve del pari giudicare che sia ingiusta ed erronea l' opinione che colpisce di biasimo chi ricusa di battersi: egli ha l' obbligo di spregiare quell' erroneo ed ingiusto biasimo, e dal coraggio della ragione e della coscienza precisamente ne attingerebbe la forza. Ma ha invece accettato la sfida per paura di menomare la propria riputazione, o ciò gli ha impedito di affrontare un male morale e vincerlo; in conseguenza si è comportato con viltà e non con coraggio, commettendo un' azione contro la ragione e la giustizia.

Al contrario chi ricusa un duello, soltanto perchè reputa che esso sia in opposizione alla logica ed alla morale, affronta l' opinione erronea dei duellisti, cioè un male, e lo vince, opera perciò un atto di coraggio e di moralità. Questa opinione era quella di Fabio Massimo, salvatore dell' indipendenza romana, il quale, a chi gli riferiva le ingiurie lanciate sul suo conto, rispon-

leva: « Chi teme le maldicenze e le villanie è « più codardo di chi fugge l' aspetto del nemi- « co [1]. » Gli Spartani, i più coraggiosi fra' popoli dell' antichità, ugualmente reputavano che quegli, che non sapesse tollerare le ingiurie, non fosse idoneo alle alte imprese [2]. Grangeneuve, deputato dell' Assemblea legislativa, era di certo atto alle più alte imprese, perchè aveva tale eroico coraggio da volere, ad imitazione di Codro, farsi uccidere volontariamente [3]. Eppure egli nello stesso tempo rifiutava un guanto di sfida, ed alla taccia di viltà, seguita da uno schiaffo datogli dallo sfidante, contrappose i sassi, sole armi che in quel momento gli somministravano lo sdegno e la legittima difesa [4].

9. Fra gli attributi del coraggio evvi quello di sopportare i mali morali, e di soffrire con costanza le cose moleste, e le ingiurie vanno in questo novero. Ogni animale bruto respinge ciò che gli dà molestia, ma l' uomo soltanto, colla guida della ragione, può tollerare il dolore che gli arreca l' offesa, quando per ributtarla deve conculcare la morale, e la forza l' attinge precisamente dal coraggio. Anzi il dolore, che per tutti gli animali è castigo, pel solo uomo è premio; è atto di dignità della specie quando è con-

[1] Plutarco, *Apoftegmi.*
[2] Idem, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*
[3] Thiers, *Storia della rivoluzione francese,* Cap. 10.
[4] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 23.

seguenza della lotta dello spirito contro il senso. Quindi le sfide, essendo ribellione alla dignità del dolore, lo sono del pari contro la nobiltà della natura umana, e trasformano l'uomo nelle specie inferiori.

Socrate fu valorosissimo, ed a Potidea tolse Alcibiade ferito dalle mani de' nemici: il premio del valore gli era dovuto, ma egli invece fu il primo ad impegnarsi per farlo concedere ad Alcibiade [1]. Nella rotta di Amfipoli salvò Senofonte caduto da cavallo in mezzo alle schiere nemiche, e mentre tutti gli Ateniesi fuggivano, egli solo, sfidando i pericoli, si ritirò a passo lento [2]. Quel filosofo è reputato un tipo di tolleranza. Egli in pubblica piazza ricevè uno schiaffo senza commuoversi, e soltanto si maravigliò che gli uomini non sapessero quando dovevano uscire colla celata [3]. Rettifichiamo l'istoria, la quale non ha che parole di lode pel filosofo ateniese, e gittiamolo invece nel fango, dichiarandolo vile e disonorato! Gittiamo nelle fiamme l'etica perchè annovera fra le virtù la tolleranza, e fra' vizii la vendetta!

10. L'uomo veramente coraggioso difficilmente è vendicativo, e perciò non si fa trasportare dall'ira. Egli ambisce di fregiarsi colla generosità, sublime e divina virtù; ed il leone, simbolo della forza e del coraggio, lo è ugualmente della ge-

[1] Plutarco, *Vita di Alcibiade*.
[2] Diogene Laerzio, *Vita di Socrate*.
[3] Seneca, *Sull' ira*, Lib. 3, cap. 11.

nerosità. Coloro che non sono dotati di coraggio, al contrario, vogliono far le viste di possederlo; e perciò si mostrano puntigliosi per ogni più frivolo motivo, e soggiacciono al continuo impero dell'ira. Ma chi non si abitua a reprimersi finisce per diventare irriflessivo. L'inconsideratezza poi offusca la mente dell'uomo e ne impedisce il retto giudizio, tanto indispensabile per calcolare gli ostacoli e adottare i mezzi per superarli. Quindi il duellista, abituandosi a non reprimere l'ira, ancorchè prode, si gitterà senza calcolo ed a corpo perduto contro il pericolo, e rimarrà quasi sempre vittima dello stesso.

CAPITOLO IX.

Col duello si tenta di ottenere una vendetta non proporzionata all'offesa.

1. Ogni punizione, che non viene inflittà da un potere legittimo, costituisce una vendetta, e questa si cerca di sfogare col duello. Lo spirito di vendetta difficilmente suole andar disgiunto dalla debolezza, poichè precisamente gli esseri più deboli e vili sono i più vendicativi. Nè vale l'addurre che i duellanti non vogliono uccidere o ferire, perchè adoperano mezzi che valgono a produrre tali effetti: anzi nel duello a primo sangue la intenzione de' combattenti è di ferire, ed in quello ad oltranza è di uccidere, o almeno di ferire gravemente.

Ne' passati secoli però era vituperato il duello intrapreso a fine di vendetta, e non per lo scoprimento del vero (cap. 6, § 4). Dai duellisti moderni invece viene legalizzata e nobilitata la vendetta, poichè eglino, coll'eguagliare nel cimento i mezzi di offesa e di difesa, credono di esercitarla con grande generosità e cavallerescamente[1]. Ma per potersi nobilitare e legalizzare un vizio, deve questo tramutarsi in virtù. A dire il vero

[1] Pateras, *Doveri del secondo*, Cap. 2.

confessiamo di non poter comprendere come possa avvenire tale trasformazione, a meno che la vendetta non si affidasse alla generosità, e si suggellasse col perdono; e soltanto così essa potrebbe dirsi nobile, generosa e cavalleresca.

Quando l'omicidio si puniva coll'ammenda, e, per effetto dello stato sociale, la vita dell'uomo non era affatto garentita (cap. 3, § 4 a 12): quando potevasi commettere impunemente qualunque misfatto, e l'uomo poteva, sia coll'agguato sia per mezzo del sicario, esercitare la sua vendetta (cap. 3, § 11), egli, col ricorrere invece al duello, rinunciava a' suddetti vantaggi; e quindi, coll' eguagliare in certo modo i mezzi di offesa e di difesa coll'avversario, effettivamente si vendicava con una certa generosità. Ma ora che, la Dio mercè, la tranquillità pubblica non può essere impunemente turbata, ed il cittadino non può esercitare la vendetta senza incorrere nel rigore delle leggi, il concetto della generosità non esiste che nella sola immaginazione dei duellisti. Eglino traggono la esistenza in un'atmosfera da medio evo e dalle idee di quei tempi, e credono che anche oggi siamo in quell'epoca.

Vediamo almeno se cavalleresca possa dirsi la vendetta che si compie col duello. Se l'offensore avesse commessa un'ingiuria molto grave, sarebbe per tal fatto un malvagio ed un uomo disonorato (cap. 7, § 3); ma se invece l'offeso avesse patita un'ingiuria lieve, sarebbe egli stesso un mal-

vagio, perchè vuole attentare a' giorni dell'offensore per un lieve motivo. Quindi in entrambi i casi uno dei due non potrebbe dirsi uomo d'onore, nè gentiluomo. Ma fra costoro soltanto possono aver luogo le partite d'onore; in conseguenza uno di loro dovrebbe riputare l'altro indegno di cimentarsi con sè.

2. Esaminiamo ora se debba dirsi generoso o pure stolido chi, mediante il duello, cerca di ottenere una vendetta. Ogni volta che un uomo armato fosse assalito o in altro modo provocato da un inerme, quegli, col vantaggio delle armi e senza alcun disdoro, potrebbe benissimo far pagare cara la temerità del provocante: ma se egli invece, per uguagliare i mezzi di offesa e di difesa, gittasse via le armi o le dividesse coll'avversario, al certo meriterebbe la taccia di stolto e non l'epiteto di generoso. Ora l'offeso non commette egli uguale stoltezza quando, risoluto a ricorrere a mezzi illegali, tenta di vendicarsi col duello, e non si appiglia ad altri più efficaci mezzi, esponendosi anche a minori pericoli.

La dissennatezza dell'ingiuriato è superiore ad ogni dire, ove si ponga mente che egli vuole lo scopo, e, potendo scegliere fra tanti mezzi fuori della legge, ne adotta il più pericoloso ed incerto, qual è il duello. L'offeso che rimane ferito, se non destasse compassione, ecciterebbe il riso quando per non continuare il cimento dice all'avver-

sario: SONO SODDISFATTO! Soddisfatto ora e non
prima? Quindi per cancellare le tracce dell'in-
giuria era necessario che vi si aggiungesse la fe-
rita! Lungi da noi l'idea di voler legalizzare mi-
nimamente la vendetta, poichè ammiriamo chi sa
sbandirla dal suo cuore: a chi però non ha que-
sta virtù diamo il consiglio di procedere nello
stesso modo col quale si comporterebbe quando
fosse offeso da un plebeo, da un ecclesiastico o
da altra persona incapace di una partita d' onore.

3. I duellisti ingiungono alle persone educate
di frenare l'impeto dell'ira quando sono offese,
e di vendicarsi, non come l'uomo incolto, ma
bensì col solo duello, per equiparare coll' avver-
sario i mezzi di offesa e di difesa [1]; e per non
incorrere nel biasmo del pubblico, il quale « si
troverebbe defraudato di novità su cui discor-
rere, e defraudatone da gente che gli dava il
diritto di attendersene [2]. » In conseguenza sono
vilipesi, come villani ed ineducati, sol quegl'in-
dividui che nell'impeto dell' ira vengono a vie
di fatto, ancorchè si scambiassero qualche pu-
gno senza sopruso, e fossero di uguale robustez-
za. Ma col duello possono cagionarsi le ferite
gravi, la morte; queste perciò si possono pro-
durre secondo i dettami dell'educazione ed in
parità di circostanze, e non già le contusioni lievi
conseguenza dei pugni! D'altra banda gli uo-

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 2.
[2] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 7.

mini dotati di educazione debbono essere l'oggetto de' discorsi ne' pubblici e ne' privati ritrovi; ed il pubblico, cui poco importa il loro onore [1], non deve essere defraudato del racconto di uno spettacolo poco dissimile dall' antico gladiàtorio!

Ora vediamo se meno immorale sia la vendetta che si compie dall' uomo incolto, o quella che si consiglia all' educato. L' offensore, coll' attentare agli altrui diritti, si pone dal lato del torto e subir deve le consegnenze del suo ingiusto operare. D' altra parte l' offeso, quando cerca di attaccarlo, se trasgredisce i precetti della morale è sol perchè si vendica; e la sua colpabilità diviene minore in ragion composta dell' impeto dell' ira, della gravezza dell' ingiuria patita e del minor nocumento che produce, e non già per aver pareggiati i mezzi di offesa e di difesa con quelli dell' avversario: còmpito per altro impossibile, perchè non possono rendersi uguali nè la valentia nella scherma o nel tiro, nè le altre differenze che partono dalla costituzione fisica e morale de' contendenti. Infatti i duelli oggidì si eseguono quasi sempre colla sciabla; ed ammesso negli avversarii una eguale valentia nel maneggio della stessa, il più vigoroso per età, complessione, robustezza di polso, ha senza dubbio dei vantaggi sull' altro. Vantaggi che per la maggior parte sparirebbero ove i duellanti adope-

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 7.

rassero la pistola; che però da essi è abborrita, perchè « arma irrazionale ed indomabile, la quale « farebbe ripetere tutte le imprecazioni che si leg- « gono nell'Ariosto contro la polvere [1]. »

Un filosofo moralista dice che l'ira induce nell' uomo una breve pazzia [2]. Se non vogliamo ritenere in tutto questa opinione, dobbiamo almeno ammettere che l'ira offusca la mente dell'uomo e ne menoma la ragione secondo la sua intensità. L'educazione è efficacissima per infrenare l'istinto dell'ira e distruggerne le cattive conseguenze: ma se ciò non ostante questa funesta passione invade il cuore dell'uomo e lo conquista effettivamente, allora la ragione irremissibilmente si offusca; nè la stessa nè l'educazione hanno l'impero sull'uomo, bensì l'ira soltanto, la quale lo trascina a reagire con impeto inconsiderato, rendendolo cieco sulla scelta de'mezzi; ed a ragion dice un sommo poeta:

« E l'impeto e 'l furor l'arme ministrano [3]. »

Quando l'offeso può riflettere su'mezzi della vendetta, e pensare e scegliere quelli di una sfida, deve dirsi o che egli non abbia risentito l'ingiuria, e non sia stato vinto dall'ira, o che abbia potuto dominare l'impeto: e sì nell' uno che nell' altro caso egli deve voler vendicarsi sol-

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 7.
[2] Seneca, *Sull' ira,* Lib. 1, cap. 1.
[3] Virgilio, *Eneide,* Lib. 1.

tanto per una vana pompa sociale, e non già per effetto dello sdegno; e, non essendo sotto l'impero della passione, moralmente e socialmente è al certo più colpevole di chi commette l'istesso reato in rissa.

4. Nè i duelli producono il vantaggio di non far aumentare le vendette private e le risse, come erroneamente credono i duellisti [1]. Eglino di fatti ricorrono alle sfide per vendicare certe determinate offese soltanto, e per tutte le altre, benchè più gravi, si rivolgono alla giustizia punitrice (cap. 6, § 6); e quantunque lo sdegno fosse maggiore, pure non commettono assassinii o altra qualsivoglia soverchieria. Inoltre i soli gentiluomini si battono, cioè quelli che sono dotati di un onore squisitissimo (cap. 7, § 2): i rissanti e coloro che si vendicano sono invece reputati villani, assassini e peggio [2]. I difensori del duello, adunque, hanno ben poca fede sulla onoratezza di siffatti gentiluomini; ed infatti il sentimento dell'onore non avrebbe alcuna radice ne' loro cuori se per poco potessero diventare villani, ed anche assassini, sol perchè non potessero ricorrere alle sfide.

Opiniamo invece che, coll'uso del duello, si contribuisca ad aumentare le risse e le vendette private fra le persone incolte; e che sia una delle

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 6, e lib. 2, § 6.

[2] Idem, *Ivi,* Ivi.

svariate cause per le quali, nella nostra penisola, sono aumentati i reati di sangue, precisamente da quando è risorto il duello. Di fatti la gente incolta vede che i gentiluomini, reputati di avere uno squisito sentimento di onore, senza ricorrere al magistrato si vendicano col duello: le persone incolte perciò si abituano a non stimare immorale la vendetta conseguita col proprio braccio, senza le lungherie giudiziarie, ed accompagnata anche da un'aureola di gloria; e, non potendo esercitarla mediante il duello, debbono per necessità ricorrere agli altri mezzi che presso di loro sono in uso.

L'Inghilterra ci dà anche una luminosa pruova che le risse, le vendette private non siansi aumentate dal 1844 in qua, non ostante che da quel tempo vi fosse stato sbandito il duello [1]; ed ivi, raramente però, non succede altro che lo scambio di qualche colpo di bastone o di pugni per quelle ingiurie che, altrove, cagionerebbero un duello ad oltranza [2]. Questo momentaneo sfogo dell'ira, che i duellisti dichiarano villano, è senza dubbio ben poco nocivo e per nulla immorale. Possiamo dunque conchiudere, senza tema di errare, che la vendetta compiuta mediante il duello, sotto ogni aspetto, sia molto più spregevole ed immorale di quella perpetrata con qualunque altro mezzo che non escluda l'impeto dell'ira.

[1] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.
[2] *Illustrated London News* del 10 luglio 1869, n. 1547.

5. Il duellante si prefigge di vendicare le offese, le quali cominciano dalle lievissime, come la mancanza ad un atto di mera civiltà, e finiscono alle gravissime, cioè a quelle che ledono gravemente la riputazione. La vendetta quindi, per dirsi meno spregevole ed illogica, dovrebbe essere proporzionata a' dritti violati, e non mai unica ed uguale per tutte le offese. Ora col duello si effettua sempre la stessa vendetta: nè vale l' addurre che quei cimenti si eseguono *a primo* o *ad ultimo sangue*, poichè le armi non hanno mente; e perciò lor manca la facoltà di limitarne l'azione, e molto meno le conseguenze delle ferite.

I duelli a primo sangue anzi sono i più censurabili, imperciocchè moltiplicano le sfide, ed invece quelli ad ultimo sangue le renderebbero rarissime. Il reggimento francese *Re-infanteria* verso il 1780 si rese molto indisciplinato, perchè spessissimo avvenivano duelli fra quegli uffiziali; ed il colonnello non ricorse ad altro mezzo per impedirli, tranne che a quello di ordinare che ogni cimento avesse luogo sempre ad ultimo sangue. Dopo il primo fatto tragico non vi furono più duelli in quel reggimento, il quale divenne il più valoroso e disciplinato di tutto l' esercito [1]. Giovanni de' Medici, nella prima metà del decimosesto secolo, collo stesso mezzo fece cessare i quasi giornalieri duelli fra le celebri *bande nere*,

[1] D' Almbert, *Fisiologia del duello*, § 2.

i cui era il condottiero [1]. Eppure quel famoso
l invitto capitano era così severo co' soldati vili,
ie sovente li condannava a morte, ed alle volte
trafiggeva colla propria spada [2]. Egli, adunque,
udicar doveva che col duello non s'ispira co-
ggio al soldato.

I cimenti a primo sangue, avvenendo per lievi
otivi, sono i più immorali e ridicoli; e giusta-
ente esclama un filosofo: « Avvi, lo confesso,
un'altra specie di simili affari in cui la genti-
lezza si mischia alla crudeltà, ed in cui non si
uccidono le persone che per azzardo; questo è
quel duello nel quale i duellanti si battono sol-
tanto fino al primo sangue..... Fino al primo
sangue?.... Gran Dio! E che ne vuoi fare
di questo sangue, bestia feroce? lo vuoi tu
bevere [3]? »

La gentilezza per altro si congiunge alla cru-
ltà anche ne' duelli ad ultimo sangue. Il feri-
re, per obbligo cavalleresco, dev'essere il più
llecito di tutti ad accorrere in aiuto del feri-
deve visitarlo in ogni giorno se fosse costretto
stare in letto, ancorchè per ferite mortali [4]. Il
itore quindi o usa una gentilezza infernale, una
anica ipocrisia verso la sua vittima, o addi-

Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura,* Parte 6, ca-
2, § 4.

Idem, *Ivi,* Parte 6, cap. 2, § 1.

G. G. Rousseau, *Lettera a D'Alembert sugli spettacoli.*

Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 12.

mostra una cecità senza pari se effettivamente ne abbia compassione. Perchè ferire colui che si vuole risanato? La spada moderna, a somiglianza dell'asta di Achille, ha forse la potenza di produrre ferite e poscia guarirle colla sua ruggine? Del resto la intenzione benigna mostrerebbe soltanto la cecità dei duellanti, perchè le conseguenze prevedibili degli scontri sono le ferite, l'omicidio. Ma, a prescindere da tutto ciò, chi può leggere ne' loro cuori? Eglino in un sol modo potrebbero mostrare le loro benevole intenzioni, cioè col riparare i torti e non battersi giammai; e darebbero così anche una luminosa pruova di essere uomini d'onore, educati e civili.

6. Nell'attuale secolo si propugna la mitezza delle pene, si applaudisce al perdono, e si cerca di cementare la civile comunanza collo scambievole affetto. Tali sacrosanti principii come possono conciliarsi col duello? Inoltre la presente generazione reclama che si abbatta il patibolo; il duello però viene sostenuto da quelli stessi che vogliono risparmiata la vita al parricida ed alle altre belve di forma umana! Eppure la mannaia del carnefice non produce diversi effetti della sciabla del duellante, tranne che quella uccide sempre, e questa delle volte soltanto. Forse merita di essere ucciso l'innocente o chi ha contravvenuto a qualche precetto del galateo? chi ha commesso qualche lieve mancamento, e non già chi è reo di enormi delitti? Adunque il duellista

ripete oggidì un grido ben poco dissimile a quello in cui, diciannove secoli or sono, proruppe la dissennata plebe di Gerusalemme, che ha destato e desta orrore alla intera umanità, cioè: Viva Barabba, morte a Cristo! Grido per lo più diretto contro un amico, perchè in ragione del reciproco contatto sorgono le occasioni delle sfide.

Il legislatore come potrebbe risparmiare la vita al parricida, se l'uomo educato e civile non la vuole risparmiata a chi gli arreca un'offesa, sovente lievissima? quale logica vi sarebbe? Dia l'esempio l'uomo educato di non ricorrere alla spada duellare, e così potrà ragionevolmente pretendere che il carnefice venga sbandito da tutti i popoli civili.

Se all'offeso si desse il dritto di giudicare e l'infliggere a suo arbitrio la pena all'offensore, o punirebbe di morte in tutti quei casi ne' quali rede indispensabile un duello? Sfidiamo chiunque a rispondere coll'affermativa, e specialmente ve si stabilisse di doversi procedere al giudizio, on già nel calore dell'ira, ma bensì dopo tre quattro giorni, quanti ne sogliono trascorrere a la sfida e il cimento. D'altra parte il duelsta propugnerebbe quelle leggi che, per taluni eati, sancissero come pena la ferita, lo storpio? ropugnerebbe almeno la pena del taglione? Ochio per occhio, dente per dente. Che se non uole sancite dalle leggi siffatte pene, come può mmettere il duello, del quale identiche, anzi più

gravi sono le conseguenze? Arrogi che col taglione si produce al reo un danno uguale a quello che ha commesso, non così col duello.

7. Un altro uso sussiste. Quando gli avversarii sono sul terreno, se uno di essi ricusa lo scontro, il suo padrino deve mettersi a disposizione dell' altro avversario e battersi con lui [1]. Ma se il duello ha per iscopo di vendicare le offese, contro chi non ne ha commessa alcuna quale vendetta può esercitarsi? vi può essere una maggiore assurdità? Questo uso prende origine dalle leggi longobarde che permettevano il campione a chi era inabile a combattere (cap. 2, § 10); ed il campione con uguale scopo fu anche ritenuto nel duello degli scorsi secoli [2]. Nè ciò era illogico tanto nel duello giudiziario, quanto in quello cavalleresco de' secoli passati, perocchè si combatteva soltanto per iscoprire il vero chē, col giudizio di Dio, si rintracciava dall' esito del cimento (cap. 2, § 4 e 12, e cap. 6, § 4, 9 e 10); e quindi, sia che combattessero i due primi, sia uno di essi col campione dell' avversario, l' Eterno appalesar doveva sempre nello stesso modo il suo infallibile giudizio. Il far rivivere oggidì un uso longobardo, senza ammettere il principio del giudizio divino su cui poggiava, forma la maggiore antinomia che possa immaginarsi.

Oggigiorno si arriva a sostenere che il padrino

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 3.
[2] Paride del Pozzo, *Il duello,* Lib. 5, cap. 3.

ssa recare un guanto di sfida anche per conto colui che gli confessa il proprio torto [1]. A noi nbra che commetta un'azione molto degna di .simo chi si comporta in siffatto modo, esercando uno de' maggiori abusi fondato sulla sola :izia della scherma: e che, adoperando la stessa : questo scopo, non dovessimo vituperarla con ntesquieu come scienza de' litigiosi e de'poltro-[2], ma bensì come scienza o arte di spregevoli potenti. Ne' secoli passati neppur si pensava a e soperchieria (cap. 6, § 4), la quale ci farebbe usi chiamar quei tempi più civili de' nostri.

3. Se il duello, come per l'addietro, fosse uno ttacolo da doversi eseguire innanzi al popolo, iù accaniti difensori si commuoverebbero per vicende della pugna: le fibre del loro cuore rebbero risentirsene e palpitare pei pericoli combattenti, e di certo si slancerebbero nelrena per dividerli. Ma se da semplici spettai impedissero quel cimento perchè inumano, . qual logica potranno rendersene attori?

Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 3.
Grandezza e decadenza de' Romani, Cap. 2.

CAPITOLO X.

Col duello si conculca il dritto di natura, le libertà che emanano dall' ordinamento sociale, ed il patriottismo.

1. Il dritto naturale vieta all' uomo qualunque nocumento volontario tanto sul proprio corpo, quanto su quello degli altri, e molto più il suicidio o l' omicidio. Chi si determina ad áttentare a' proprii giorni è dalla pubblica opinione reputato pazzo o vile; e non gli valgono di scusa le sofferenze fisiche o morali, per quanto siano intense ed insopportabili. Eppure fra le ultime ve ne potrebbero essere delle gravissime, prodotte da ingiurie che non possono vendicarsi col duello: come, per esempio, sarebbe il caso di chi si uccidesse per avere avuto il suo letto nuziale contaminato da un ecclesiastico, o da altro individuo col quale non potesse procedersi ad una partita d' onore.

Il suicidio è anche meno pernicioso del duello, imperocchè con esso togliesi la vita ad un sol uomo, la cui esistenza è avvelenata da insoffribili patimenti; e chi attenta a' proprii giorni difficilmente resta storpio senza perire. Col duello invece possono soccombere entrambi i combat-

enti, i quali quasi sempre non hanno odio alla vita, ed altresì possono rimanere storpii da trascinare un' esistenza peggiore della stessa morte.

2. L' attaccamento alla vita ed il rispetto alla conservazione sono consentanei al dritto naturale; ed alle volte si cerca di prolungare la esistenza, anche di qualche giorno, facendo subire all' uomo operazioni cruente e dolorosissime. I detrattori di Napoleone I gli hanno lanciato, come gravissima accusa, quella di aver fatto propinare l' oppio a' soldati francesi colpiti dalla peste in Siria. Uno storico imparziale assicura che ciò fu da Bonaparte, e con uno scopo tutto umano, proposto soltanto al dottor Desgenettes, ma che quel veleno non fu somministrato perchè costui vi si ricusò colla nobile e memoranda risposta: « Il mio « mestiere è di guarire e non di uccidere [1]. »

Eppure, se non si attaccasse somma importanza alla vita, quella proposta dovrebbe dirsi umana. Quelli appestati non potevano che di qualche giorno prolungare la loro agonia, e dovevano infallibilmente perire o per la peste o per la sciabla de' Mammalucchi; e dovettero al certo soffrire tutte le sevizie e gl' insulti, di cui erano capaci quei barbari, in una guerra nella quale non si accordava quartiere [2].

3. Tutti i reati perturbano soltanto la civile comunanza, ma il duello distrugge anche dalle fon-

[1] Thiers, *Storia della rivoluzione francese,* Cap. 32.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.

damenta il principio su cui la medesima poggi
Di fatti l'offeso usurpa il potere legislativo, el
vando a reato azioni che per lo più sono se
plici contravvenzioni al galateo, e non punibi
che col solo biasimo sociale: usurpa il pote
giudiziario, designando la soddisfazione che vuol
e, nell'elevarsi ad un punto a legislatore ed
giudice, si abbassa poi a carnefice! Tutti i de
linquenti cercano di occultare la loro colpa, m
il duellista invece mena vanto di essersi cos
tuito in aperta ribellione contro la società. E
però non si accorge che volontariamente dive
il più spregevole ed abietto schiavo. Infatti
nuncia alla libertà di perdonare o di sprezza
l'offesa, o di rivolgersi al magistrato per la p
nizione: ma soggiace, per lo contrario, alla
rannia del pubblico che non gli lascia alcuna
ternativa, tranne un duello (cap. 9, § 3).

I gentiluomini non consigliano giammai ri
vendette private, omicidii, ancorchè dovessero p
petrarsi per non incorrere nel biasmo del p
blico. Eppure gli stessi gentiluomini non con
gliano soltanto, ma alle volte ingiungono gli sco
tri a' loro migliori amici, « perchè ci è in tu
« le teste il concetto che di certi insulti non po
« farsi ragione che da sè [1]. » Perciò il maggi
dei danni che il duellista produce è quello d'i
fondere ne' cuori il sentimento di resistenza al

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello*, Lib. 1, § 10.

ggi civili ed alle naturali, e di creare per le rsone educate il dovere di violarle! Strana ed concepibile inversione del senso morale!

Si tenta di legalizzare la vendetta, conseguita l duello, per la speciosa ragione « che non può ascriversi a colpa di coloro che la esercitano, avendo riguardo a' difetti delle attuali legislazioni, non in tutto provveditrici dell'onore privato.[1] » Ma se la imperfezione delle leggi posse autorizzare i cittadini a violarle, questo prinpio dovrebbe estendersi a tutti gli altri casi in i i diritti non sono tutelati: ed ogni singolo ttadino avrebbe la facoltà di decidere se una ta legge sia imperfetta; ed arrogandosi quindi potere di provvedere da sè stesso alla salvaardia de' proprii diritti, verrebbe a demolirsi lle fondamenta l'edifizio sociale. La passione oltre servirebbe a far reputare imperfette quasi tte le disposizioni legislative che non proteggno, con eccessiva efficacia, i proprii diritti; e rciò l'umano sangue scorrerebbe come l'acqua fiumi.

4. Col duello, distruggendosi la comunanza cie, si conculcano tutte le libertà che ne derino; ed in conseguenza, per quanto esse sono ggiori, altrettanto il duello si rende più immole e pernicioso. Di fatti la libertà della tribu, tanto sacra ne' governi rappresentativi, è soffo-

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 2.

[illegible] la suscettibilità di un [illegible]. Le [illegible] di un senatore, di un [illegible], non [illegible] avere altro limite che il [illegible] presidenziale: non altra censura [illegible] le [illegible] delle rispettive Camere, [illegible] e della libera stampa. Senza tale garanzia la [illegible] diviene la più perniciosa e [illegible] [illegible].

Ma [illegible] è avvenuto al deputato [illegible] nella [illegible] relativa alla Sicilia, agitata nella nostra Camera elettiva nel 5 dicembre [illegible]. Senza entrare nel merito delle parole profferite da quell'onorevole, di certo la sola libera stampa era l'arma per combatterle; ma l'erroneo concetto sul duello ha trascinato i più generosi e patriottici figli della città de' Vespri ad imbrandire la spada, invece di ribattere colla penna le parole di quel deputato. Quelle sfide, senza potersi approvare, e speriamo le ultime di simil genere, meritano però di essere scusate oltre ogni dire, poichè non hanno avuto per iscopo un privato interesse, ma il più nobile e generoso principio che potesse infiammare il cuore di un cittadino: l'amor della patria.

5. La libertà della stampa, base fondamentale di ogni libero governo, del pari diventa una lettera morta quando deve colpire uno spadaccino. Il mal capitato scrittore che viene ad urtarne la suscettibilità, come l'esperienza fatalmente dimostra, o si tira addosso un duello, o

deve con sua vergogna sconfessare de' fatti quasi sempre veri, poichè se falsi si sarebbero smentiti o confutati, o si sarebbe sperimentata la querela di diffamazione. A tutto ciò arrogi che lo scrittore difficilmente è pratico nel maneggio delle armi; quindi egli o deve tradire la sua missione, o battersi in condizioni svantaggiose. Dal che deriva la esistenza di una classe privilegiata, contro la quale la libertà della stampa non impera, o pure i soli spadaccini godono il privilegio di essere scrittori e giornalisti ne' governi liberi. Questo sconcio è molto più appariscente quando si ponga mente al rispetto che, ne' passati secoli, si professava pe' letterati: allora non solo non erano obbligati a battersi, ma ricadeva il disonore su chi lor facesse ingiuria (cap. 6, § 5), e nel volgente secolo dovrà aversi minor rispetto pel cultore delle lettere?

I giornalisti, e tutti gli altri scrittori, sono interessati a propugnare la libertà della stampa sulla più larga base. Ma eglino, quando per contese letterarie ricorrono al duello, implicitamente e colla più strana contraddizione riconoscono che le vigenti leggi sono insufficienti a moderare la sfrenatezza della stampa; e che, per ovviare a siffatto inconveniente, occorrono disposizioni legislative più severe, perchè co' duelli di simil fatta non si adotta che un mezzo repressivo per la libertà della stampa.

6. Quante volte le offese alla riputazione do-

vessero vendicarsi col duello, un' altra logica conseguenza ne deriverébbe in danno del funzionario pubblico. Se costui dovesse riferire sul conto di un suo subordinato o di altro cittadino, e dovesse attaccarne la riputazione, l'offeso avrebbe il dritto di sfidarlo. Duelli per simili cagioni ve ne sono stati, e fra persone di cuore nobile e generoso; e se anche volesse impedirsi la sfida dell'inferiore al proprio superiore, il primo dimettendosi farebbe sparire la differenza del grado. I duelli per tal motivo sono poco dissimili a quelli de' litiganti con i giudici del medio evo, i quali colla spada sostener dovevano la giustizia della loro sentenza (cap. 2, § 21): e ciò forma il più mostruoso anacronismo a' nostri tempi civili, respingendo il pubblico funzionario all'epoca della forza e della prepotenza; e conculcando così la sua libertà e la giustizia a pro degli spadaccini.

Del pari se un cittadino qualunque, credendo di aver patito qualche torto per opera di un funzionario, lo insultasse, costui dovrebbe spedirgli un guanto di sfida: simile caso potrebbe darsi tra funzionarii di uguale grado. Questa razionale teoria è stata ritenuta da qualche pubblico funzionario; ma se da tutti fosse accettata, i soli maestri di scherma potrebbero occupare le cariche dello Stato, specialmente le elevatissime. I deputati ed i senatori, per censurare i ministri o per accusarli di malversazione, dovrebbero essere valenti spadaccini, e le aule parlamentari do-

vrebbero tramutarsi in lizze e steccati. I Romani nostri progenitori, per dichiarar qualcheduno uomo da nulla, dicevano: Egli non ha imparato nè a leggere, nè a nuotare; e noi saggi nepoti abbiam rettificato quell'adagio, ed invece dobbiam dire: Egli non ha imparata la scherma!

7. Colle sfide si impedisce anche il sacro dritto della difesa, poichè per lo più l'offensore potrebbe provare l'involontarietà dell'atto da lui commesso, o spiegarne il vero significato; e spesse volte svanirebbe sin anche la trasgressione al galateo. Ma lo sfidato, onde non mostrare di cedere per paura della sfida, non dà quelle spiegazioni o quelle riparazioni che avrebbero reso inutile il cimento: e cosa anche assai più strana! « le parti « scendono sul terreno non tanto per farsi la « guerra, quanto per potersi in appresso strin« gere decentemente la mano [1]. » E, con una insania senza pari, si espongono al pericolo di rimanere « profondamente contristati di una buona « fortuna, la quale costò la vita o la salute ad « un avversario che pure stimano [2]. » Perciò soltanto dopo la prova delle armi, qualunque ne sia l'esito, lo sfidato il più delle volte soddisfa le esigenze dell'avversario, mentre prima vi si era rifiutato. Oltre a ciò le spiegazioni o la riparazione lo sfidato dovrebbe darle a giudici esigenti e parziali, quali sono lo stesso sfidante se egli

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 7.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 1, § 5.

avesse dato un mandato speciale [1]; e, se libero, i suoi padrini [2], i quali, per obbligo cavalleresco, sono spinti ad essere parziali verso i loro rispettivi primi [3]. I duellisti perciò si avvezzano ad essere tenaci nelle loro villane abitudini, ed incapaci di emendarsi: anzi, per godere il vantaggio di scegliere le armi, ognuno cerca di vincere l'altro colle soperchierie.

8. Ogni cittadino ha l'obbligo sacrosanto di porre il suo braccio e la sua mente a disposizione della patria. Quanti più coraggiosi, intelligenti ed onorati cittadini conta uno Stato, tanto più esso è florido, potente e rispettato. Ma il duellista crede di dar pruova di coraggio e di onoratezza col battersi. Egli però con quel cimento non solo mette a repentaglio la propria esistenza, ma' ancora storpia, mutila o uccide un coraggioso ed alle volte intelligente cittadino; e quindi, col privare la patria del braccio, del cuore e della mente de' figli di lei, commette un attentato contro il patriottismo.

I Romani erano molto prodighi del sangue cittadino quando serviva per estendere il loro impero; ed avevano in sommo pregio il coraggio, ma non accordavano ricompense che per le sole alte gesta. Eglino però riputavano la vita del cittadino tanto preziosa, da accordare una corona

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 5.
[2] Idem, *Ivi,* Cap. 4.
[3] Idem, *Ivi,* Cap. 4 e 6.

di quercia a chi avesse la fortuna di poter salvare una sola esistenza. E quella corona dava dritto alle più onorevoli distinzioni, ed era la maggiore e la più ambita ricompensa a cui potesse aspirarsi; nè vi era altro guiderdone maggiore, tranne la trionfale corona di alloro, riserbata soltanto a quel fortunato supremo duce che, con una segnalata vittoria, avesse ampliati i confini dell'impero. Eppure niuna di quelle due corone era ambita in preferenza, tanto che intrecciate insieme furono, come altissimo onore, concedute ad Augusto [1].

[1] Adam, *Antichità romane,* Lib. 5, cap. 1, § 5 e 6.

CAPITOLO XI.

Il duello è un pregiudizio.

1. Colla fiaccola della ragione abbiamo rischiarato il mostruoso simulacro innanzi al quale, anche oggidì, s'immolano vittime umane; ed abbiam visto che esso non s'innalza sull'altare dell'ONORE (cap. 7, § 3), ma bensì su quello della vendetta la più dissennata (cap. 9, § 1 e 2). Abbiamo veduto che la fronte di quel simulacro non è neppure ornata del serto di alloro, che il genere umano concede a chi è dotato di coraggio ancorchè malefico (cap. 8, § 4). Anzi abbiam visto che vittime e sacerdoti, i quali si avvicendano tra loro, non possono essere virtuosi, ma sono per lo contrario vili o dissennati (cap. 8, § 8).

Abbiamo disingannati sin anche coloro che reputavano di doversi tollerare quel druidico culto, sol perchè le leggi non in tutto provveggono alla salvaguardia dell'onore de' privati (cap. 10, § 3). È necessario pure di sgannare anche gli altri che, convenendo sul pregiudizio del culto duellario, non pertanto sostengono che lo si deve rispettare perchè inveterato ed accettato dalla classe de' gentiluomini. Ammessa siffatta teoria, ne segue che il tempo e la universalità hanno la po-

tenza di legalizzare il pregiudizio e l'errore su cui poggia; ed ancorchè questi fossero perniciosissimi, pure l'uomo non deve emanciparsene, ma continuare ad esserne schiavo volontario.

Questa è la teoria dell'immobilità, la quale avrebbe fatto rimanere l'uomo nello stato adamitico: anzi lo avrebbe condannato ad un regresso continuo, poichè una volta che la universalità si fosse resa schiava dell'errore, non avrebbe potuto non svolgerne e concretarne gli effetti. Un tale principio legalizza non solo la condanna della Curia romana del sistema planetario di Copernico, ma anche il memorando decreto del 21 giugno 1633, emesso dall'Inquisizione contro Galileo, e le persecuzioni che egli soffrì. L'errore abbattuto col novello sistema planetario era tanto inveterato, che rimontava all'epoca della creazione; ed era ritenuto poi da una universalità assai più numerosa e dotta di quella che, al giorno d'oggi, propugna l'uso delle sfide. Quell'errore d'altra parte era nocivo alla sola scienza, e non già all'uomo, come lo è il duello, e non impediva alla terra di girare nello spazio; ma a chi non vuol incurvarsi innanzi al pregiudizio del duello s'impedisce di camminare sopra la terra, perchè è vilipeso, ed alle volte anche insultato dalle smargiasserie dei duellisti.

2. Il Vaticano ha elevato a dogma l'intolleranza religiosa. Negli andati tempi chi per poco non adempiva alle pratiche religiose, dettate dalla

Curia romana, era dichiarato empio e disonorato: la scomunica si scagliava contro quell'infelice, e le cieche plebi si guardavano di aver con esso lui la benchè minima relazione sociale, riputandolo infame e indegno della civile comunanza. Il duellista del pari dichiara disonorato chi, respingendo le sue dottrine, non accetta l'uso del duello, e parimente gli avventa l'anatema sociale e lo vilipende. Ma se la ragione abbatte l'anatema religioso, sconfigge ugualmente quello sociale: fanatismo è l'uno, come del pari lo è l'altro. Arrogi che dal Vaticano si ordina l'adempimento solo di un culto esterno, non pernicioso all'individuo; ed in un secolo di lumi, col duello, si prescrive alle persone educate e civili un culto di gran lunga più nocivo ed immorale, qual è l'omicidio o il suicidio!

3. Il bramino indiano il quale, anche contro la propria volontà, avesse la sventura di bevere con uno straniero, viene dichiarato infame da' suoi correligionarii; e perciò vien messo al bando del consorzio civile, e finisce coll'uccidersi [1]. L'Europeo al certo userebbe ogni mezzo per impedire il suicidio al bramino. Ma se i pregiudizii inveterati ed universali debbono rispettarsi, con più ragione lo si dovrebbe quello dell'Indiano: egli si reputa disonorato, ed è vilipeso e sfuggito da tutti i suoi connazionali. Eppure i duellisti ap-

[1] Cantù, *Storia universale,* Lib. 2, cap. 12.

plaudirebbero a quel bramino che sfidasse la pubblica opinione, perchè erronea, e direbbero: Egli è stato molto saggio, poichè si è emancipato dal pregiudizio religioso. Ma un' eguale lode merita chi non si rende schiavo del pregiudizio sociale sul duello: e ciò per altro costa molto minore sforzo, imperocchè questa pregiudicata credenza è ritenuta soltanto da' pochi duellisti, mentre quella lo è da tutti gl' Indiani; e perciò il bramino sarebbe tenuto a vile da ogni suo correligionario, mentre colui, che si emancipasse dal pregiudizio sul duello, lo sarebbe soltanto da una impercettibile minoranza.

Se un duellista volesse obiettare contro la malvagia e falsa credenza dell' Indiano, addurrebbe molte ed incontestabili ragioni: soggiungerebbe altresì che il bramino ha bevuto collo straniero contro la propria volontà, e che le azioni degli altri non possono infamare chi le subisce, quando ciò avvenga suo malgrado. Ma l' Indiano rimbeccherebbe il duellista colle identiche ragioni, le quali ugualmente valgono a scalzare il pregiudizio del duello: gli direbbe che nessuno deve credersi disonorato per le ingiurie degli altri, quando le subisce contro la propria volontà ed ingiustamente. Soggiungerebbe in ultimo che col suicidio si viola il solo gius di natura, mentre che col duello non solo questo diritto si conculca, ma si scalza anche dalle fondamenta l' edifizio sociale (cap. 10, § 1 e 3); ed in conse-

guenza il secondo attentato è assai più grave del primo.

4. Dalle persone educate si chiede alle plebi ignoranti che sbandiscano i pregiudizii: le stesse, per l'ottusità del loro intelletto e per la mancanza d'istruzione, non possono ravvisare i pregiudizii, nè hanno la forza di emanciparsi dalla schiavitù de' medesimi. Le persone educate invece possono facilmente discernere l'errore, il pregiudizio, e se non hanno la forza di sbandirli, si mostrano inferiori alle plebi. Queste sono involontarie schiave de' pregiudizii e degli errori, mentre quelle lo sono per una determinata volontà.

È da riflettersi che taluni uomini pesano gli usi sociali con due diverse bilance. Alcune usanze innocue, o anche utili, le vogliono sbandire perchè le credono erronee, e ne vogliono poi conservate altre veramente irragionevoli e perniciose. Ci sia permesso un esempio. L'uomo superficiale, nel precetto religioso di non mangiar carne in alcuni giorni, vi ravvisa un pregiudizio e cerca di abbatterlo. Il filosofo invece vi scorge uno di quei precetti che, sotto l'aspetto di religione, riescono tanto utili al genere umano, il quale li ricuserebbe se i suoi grandi legislatori non glieli avessero imposti come legge religiosa; ed esso si comporterebbe nello stesso modo del fanciullo, il quale rifiuta il farmaco salutare quando non gli si appresenta sotto una forma che ne occulti la sua effettiva natura.

Il precetto in parola è utile per l'igiene attesa la varietà del cibo, tanto giovevole al nutrimento dell'uomo: è vantaggioso economicamente, perchè si risparmiano animali utilissimi sì pe' lavori campestri, che pei prodotti che dànno: è utile moralmente, perchè disavvezza il beccaio a scannare animali in tutti i giorni; ed è risaputo quanto il versar sangue indurisca il cuore umano. Eppure con molta leggerezza da quelli stessi che vogliono abbattere questo utile precetto, sia pure un pregiudizio, si propugna l'uso del duello. Sarebbe il vero caso di lanciar contro ognuno di essi l'accusa del Vangelo: « Guardi tu il fuscello « ch'è nell'occhio del tuo fratello, e non avvisi « la trave ch'è nell'occhio tuo proprio [1]? »

[1] S. Luca, Cap. 6, v. 41.

CAPITOLO XII.

L'opinione pubblica deve dispregiarsi quando è erronea.

1. Come il nocchiero nel suo cammino ha per iscorta la stella polare, così l'uomo ha per guida la fiaccola della ragione, onde percorrere la via che gli è assegnata dalla Provvidenza. Se egli perde di vista quella guida è sbalzato nel pelago delle passioni, assai più vasto e burrascoso dell'oceano, e vi naufraga irremissibilmente se non rinviene quella benefica fiaccola che raddrizzi il suo errante corso. « Non vi ha bene maggiore « che la ragione, ed essa è nell'uomo e nella « Divinità; la prima società tra l'uomo e Dio è « quella della ragione [1]; » la quale è un raggio di luce divina e l'infallibile consigliera dell'uomo, a cui fa distinguere il vero dall'errore: se egli si convince del falso e vi si appiglia, rifiuta il consiglio di Dio e si abbassa non al livello, ma bensì al di sotto del bruto, poichè questo, essendo privo della ragione, non la ripudia; e non si rende perciò volontario schiavo dell'errore, come pratica l'uomo.

L'errore è molto più pernicioso della stessa

[1] Cicerone, *Delle leggi,* Lib. 1, cap. 7.

;noranza, imperocchè questa non è che la pri-
azione di un bene che può acquistarsi, quello
ıvece è un male che esiste nell'anima e la cor-
ɔmpe. Eppure gli errori, capitali nemici del-
uomo, sono i suoi indivisibili compagni, poichè
on lo abbandonano che sulla tomba. Combat-
amoli ad oltranza, e se non possiamo distrug-
erli, cerchiamo di minorarli almeno quando li
vremo ravvisati.

La ragione per altro esercita sull'uomo, che
ha per guida, il più assoluto potere, perchè
on gli lascia il minimo arbitrio alle sue azioni;
ppure essa soltanto lo rende libero, emancipan-
olo dalla schiavitù delle passioni, e da quella
el pregiudizio e dell'errore. Nè le sole forme
overnative valgono a ridonare la libertà ad al-
un popolo; e se sopra di esso ha il predomi-
io la forza brutale o l'errore, è certamente schiavo,
ncorchè sia retto colle più libere e democratì-
he forme. Il Vangelo, fonte della più sublime
d inimitabile filosofia morale, dice: « Conosce-
rete la verità, e la verità vi farà liberi [1]. »

Chi però soggiace alla tirannide coronata è
;putato un vile schiavo, non ostante che egli
ıasi sempre abbia contro di sè ostacoli co' quali
ırebbe follia lottare; ed al certo è uno schiavo
olto più spregevole ed abbietto chi, volontaria-
ente, si rende soggetto alla tirannia del pregiu-

[1] S. Giovanni, Cap. 8, v. 32.

dizio, imperocchè non gli costa alcuno sforzo per emanciparsene, bastando solo la propria volontà.

2. L'opinione pubblica, se ha per guida la ragione, è la legittima sovrana de' popoli civili, ma per lo contrario riesce loro perniciosissima se è poggiata sull'errore; ed in tal caso l'uomo saggio la disprezza e cerca di scuoterne il tirannico impero: nè il genere umano sarebbe progredito se i suoi grandi benefattori si fossero comportati in un modo diverso. Eglino quasi sempre si sono trovati a fronte d'interessi riluttanti co' loro principii, e di plebi fanatiche e pregiudicate; le quali hanno il più delle volte esecrato i loro benefattori, e si sono comportate nella stessa guisa del fanciullo, il quale detesta la benefica mano del cerusico che lo salva dalle fauci della morte. Socrate fu condannato a bere la cicuta, e Cristo ad essere crocifisso, vilipesi ed esecrati entrambi dagli egoisti e dagl' insensati d'allora, che essi cercavano di beneficare.

Gli uomini leggieri o gl'ignoranti reputano, non di rado, gloriose e sante quelle azioni che sono contrarie al giusto ed all' onesto; e colui che è vanitoso o ambizioso solletica, anche contro le proprie convinzioni, quelle erronee tendenze: adulatore più abietto e spregevole di quello della reggia, perchè assai più nocivo, corrompendo la moltitudine, e non già il solo coronato. Eppure egli ottiene stima, confidenza, popolarità presso

gl' insensati. Chi al contrario, ispirandosi al solo fonte del vero, tiene un' opposta condotta, è bene spesso calunniato, maledetto, infamato! Quest' ultimo sacrifica sè stesso al bene del suo simile, poichè il vero presto o tardi ottiene un pieno trionfo; l' altro invece sacrifica l' intero genere umano al suo egoistico interesse. La storia soltanto ed i tardi nepoti riparano il più delle volte i torti degl' insani avi.

3. Nell' isola di Amboine è circondato dalla pubblica stima l' abitante che ha reciso maggior numero di teste d' individui de' vicini paesi, ed in ragione degli omicidii gli si aumenta la pubblica considerazione [1]. L' uomo d' onore riterrà che l' omicidio sia contrario al gius naturale; e quindi, se dovrà dimorare in quell' isola, al certo preferirà di essere vituperato dalla coscienza pubblica, anzichè conservare o acquistare stima e considerazione, conculcando il giusto e l' onesto: giudicherà inoltre di essere molto preferibile la buona riputazione presso i pochi saggi, che presso la moltitudine ignorante e schiava de' pregiudizii. Uguale raziocinio e conseguenza stanno contro l' uso del duello.

Fabio Massimo, ventuno secoli or sono, fu tacciato di viltà da' suoi concittadini per aver temporeggiato a dar battaglia ad Annibale, e gli fu sminuito il potere; ma egli sopportò la maldicenza

[1] Gioia, *Filosofia della statistica,* Parte 7, cap. 3, § 5.

e l' ingiustizia con rara costanza e fortezza d'animo [1]. Nello scorso secolo, e per un consimile motivo, Washington fu chiamato codardo dagli Americani, ed egli del pari soffrì l' ingiuria con uguale costanza e coraggio civile [2]. Se quei due sommi capitani non avessero posposto la loro riputazione all' adempimento de' proprii doveri; se non avessero disprezzato l' ingiusto biasimo dei loro coetanei, Roma sarebbe soggiaciuta al dominio de' Cartaginesi, e l' America non si sarebbe emancipata dalla signoria britannica: e, se entrambi non fossero riusciti a vincere i loro rispettivi nemici, con quasi certezza l' istessa storia avrebbe segnato un marchio d' infamia sopra le loro tombe.

4. Chi ricusa di battersi è vituperato dai duellisti, ed a carico di lui si forma un verbale per dichiararlo disonorato, divulgandolo co' giornali [3]. Ma se il duello è vietato dal dritto naturale e dal positivo (cap. 10, § 1 e 3), come può vituperarsi chi non li viola? Coloro, che dividono questa opinione, meritano compassione perchè non arrivano a comprendere che la ragione, e non la spada, è la invincibile arma del civile e libero cittadino. De' loro applausi e della loro approvazione il saggio avrà l'istesso concetto che ne aveva il probo Focione, e come costui si comporterà in

[1] T. Livio, Lib. 22, cap. 25 e 26.
[2] Botta, *Storia d'America,* Lib. 8.
[3] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 11.

siffatti rincontri, domandando a' suoi amici: « Ho « forse detto qualche cosa cattiva senza esser- « mene avveduto [1] ? »

Che diremo del biasimo che dai duellisti s' infligge a chi non contravviene alle leggi penali, e della lode che ne riceve chi le viola col battersi ? Diremo che col poco rispetto per l' impero delle leggi si rende abbietto e spregevole il cittadino. Dobbiamo tollerare che il vizio ed il delitto serpeggino cautamente fra le tenebre, poichè la terra è la loro stanza; ma però è inconcepibile che osino alzare la temeraria fronte alla luce del sole, e dettar precetti per confondere ogn' idea di giustizia e di morale; ed è più inconcepibile e maraviglioso che l' uomo sedicente educato e civile, per curvarsi innanzi ad un pregiudizio che discerne (cap. 11, § 1), segua i dettami del vizio e del delitto.

L' educazione sarebbe il più funesto de' mali, e non già un bene, se potesse imporre all' uomo di essere più vendicativo di chi è incolto, e di esser prodigo per ogni frivolo motivo del sangue proprio e di quello degli altri; e, quel ch' è più, di conculcare le leggi positive e le naturali. D'altra parte l' uomo dotato di siffatta educazione sarebbe esposto a ricevere o dare, per ogni lieve motivo, un colpo di sciabla o di pistola; e tutto ciò per non defraudare il pubblico di una novità su

[1] Plutarco, *Vita di Focione.*

cui discorrere (cap. 9, § 3)! Noi, invece, preferiamo le mille volte la rozzezza dell' uomo incolto ad una educazione di tal fatta.

Possiamo poi compatire e scusare colui che, spinto dall' impeto dell' ira, si vendica; ma che dai duellisti si voglia imporre all' uomo educato e civile come dovere la vendetta, ed a sangue freddo: che si voglia vituperare chi non soggiace a sì orribile ed esiziale vizio, questa è una delle opinioni fra le più inconcepibili ed immorali. Perciò ogni onesto cittadino ha il dovere di sprezzarla, « e di impedire finalmente che l' opinione « pubblica resti deplorabilmente sviata ne' suoi « giudizii, togliendo, come accadde finora, alla « violenza tutta quella parte di biasmo e di sprezzo « che devono secondo la ragione morale punirla, « perchè affascinata dallo splendore di un coraggio « gio che non è sempre generoso, e di una for« tuna che non è sempre leale [1]. »

Chi si rende omicida, in omaggio alla opinione suddetta, destar dovrà nelle future generazioni un senso d' indicibile orrore, frammisto alla maraviglia; come nè più nè meno che orrore e maraviglia in noi produce l' abitante dell' isola di Amboine, il quale mostra le umane teste da lui recise a solo oggetto di acquistar la pubblica considerazione, come abbiam visto di sopra. Anzi minor maraviglia ed orrore destar dovrà quest' ul-

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello*, Lib. 4, § 18.

no pregiudizio, ove si ponga mente che esso
n è in opposizione colle leggi di Amboine; e
e quegli abitanti, perchè barbari, non potendo
mprendere il loro errore, non possono nep-
ıre emanciparsene. Il duellista al contrario, per
stato di civiltà, conosce il suo errore e lo con-
ssa, e pur nondimeno vuol continuare ad es-
rne volontario schiavo, e si sforza anche di
rpetrare un omicidio il quale è vietato dalle
oprie leggi.

CAPITOLO XIII.

Giudizio sul duello ne' diversi evi.

1. Gli usi, i costumi e le istituzioni sociali, per essere utili, debbono formare un' armonia collo stato civile e con quello sociale coevo: in contrario essi si rendono nocivi, ò almeno ridicoli. Infatti Ercole fu dall' antica Grecia collocato sugli altari come un Semideo, ma se oggidì risorgesse sarebbe, per lo contrario, tradotto innanzi alle Assise come un comune e famigerato malfattore. Eppure sarebbero esatti amendue gli opposti giudizii sul conto di Ercole; e precisamente per l' armonia che esisteva tra le gesta di quel Semidio e l' età eroica in cui visse, e la perfetta disarmonia che vi sarebbe oggidì.

Il duello, istituzione sociale dell' evo eroico (cap. 1, § 2), subendo varie fasi, ha percorso quattro ben distinti periodi storici; cioè quello in cui fu in uso presso gli antichi popoli civili (cap. 1, § 3, 4 e 5), e presso quelli barbari del settentrione (cap. 1, § 7). Nel secondo periodo deve collocarsi il duello giudiziario, importato nella nostra penisola da' barbari che la invasero (cap. 2, § 6 e 7). Lo stesso, conservando la forma ed il concetto, dopo la metà del decimoquinto secolo si trasformò nel duello cavalleresco (cap. 5,

!). Siffatto scontro però, sì per lo stato sociale
per l'altra sua trasformazione, deve dividersi
:he in due periodi; cioè dalla sua origine e sino
89, e da questa epoca sin oggi, che è il terzo
il quarto periodo del duello. Così soltanto po-
no conoscere l'armonia o la disarmonia del
ello ne' diversi evi.

2. Dagli antichi popoli civili il duello fu ado-
'ato per uno scopo tutto pubblico ed umano
p. 1, § 3, 4 e 5); il suo uso perciò lo rese
'ico, morale e vantaggioso. Il duello presso gli
tichi popoli barbari servì per definire le loro
ivate contese (cap. 1, § 7); e quindi ne derivò
che un progresso per l'umanità. Infatti agli ag-
ati, alle pugne senza norma, colle quali si ri-
lvevano le contese nello stato naturale, si sur-
garono quelle con regole determinate, onde
solverle invece secondo l'esito del cimento; e
rciò le stesse non si perpetuavano, e scorreva
mpre meno sangue. Ed oltre a ciò quei popoli
vevano in uno stato quasi eroico; ed in conse-
ienza il duello era in perfetta armonia col loro
ato sociale, e con quello civile.

3. Nel medio evo l'omicidio si riscattava con
ıa somma pecuniaria, stabilendosi il prezzo del-
ucciso (cap. 3, § 4); quindi la pubblica coscienza,
adotta nelle leggi, non reputava l'uomo come
rsona, ma bensì come una cosa di maggiore o
inor prezzo. Con questo principio il duello non
a illogico, nè molto pernicioso, poichè la civile

comunanza e la famiglia non perdevano che un oggetto di un dato valore. La personalità è stata a poco a poco rivendicata all' uomo, ed ha ottenuto il suo pieno trionfo nell' 89. L' attuale secolo come potrà ritenere l' uso del duello che, colla vita umana, distrugge il più sacrosanto diritto su cui poggia la moderna civiltà?

4. La mancanza di sicurezza personale, le leggi poco atte a garantire la vita e le sostanze dei cittadini, le immunità e gli asili; le guerre private, le rappresaglie, le fazioni guelfe e ghibelline, le compagnie assoldate, le orde degli assassini; la prepotenza de' rei e la corruzione dei giudici facevano rimanere l' uomo in uno stato quasi naturale nel medio evo, ed in parte anche ne' seguenti secoli (cap. 3, § 2 a 12). A tutto ciò arrogi che, colla redenzione de' peccati e colle indulgenze, s' incitavano i malfattori a commettere delitti, e lor si toglieva financo il rimorso (cap. 3, § 13, 14 e 15). In quei tempi, adunque, sorgeva quasi un dritto a favore dell' uomo di far appello all' impero della forza, per tutelare la esistenza e la proprietà.

Col duello altresì si evitavano o si troncavano anche le discordie e le guerre tra le intere famiglie (cap. 3, § 6); e perciò, al dir di Giannone, riusciva ben lieve, se non necessario, il danno che produceva [1]: anzi vantaggioso, secondo Mon-

[1] *Storia civile,* Lib. 5, cap. 5.

tesquieu, poichè tramutava una querela generale in particolare, e rendeva così l'autorità a' giudici, facendo rientrare nello stato civile coloro che erano governati dal solo dritto delle genti [1]. Ed oltre a ciò col duello, decidendosi le cause civili e le penali (cap. 2, § 7, 9 e 10), si rintracciava il vero giuridico secondo lo stato sociale e civile coevo; e, quel ch'è più, si rimuoveva all' intutto la prepotenza de' rei e la corruzione de' giudici: scogli contro i quali si frange la giustizia anche ne' tempi di civiltà. D' altra parte presso i popoli tra cui non vi ha legge, o la stessa ha poca forza, la vendetta privata subentra alla punizione legale; e quindi chi non si vendica da per sè stesso, a buon dritto, è spregiato, perchè fa rimanere impuniti i delitti: e precisamente per ovviare a tale inconveniente veniva propugnato il duello dagli scrittori cavallereschi (cap. 5, § 10). Siffatto principio, se era morale ne' tempi andati, al contrario è immoralissimo oggidì, perchè abbatte dalle fondamenta l' ordinamento sociale.

Oggi, per lo contrario, la mancanza di sicurezza personale è cessata, come del pari lo sono le cagioni che la sostenevano: sono rimosse le altre cause che facevano rimanere l' uomo in uno stato quasi naturale; è finita puranche la prepotenza de' malvagi e la loro impunità, perchè la spada della giustizia pende ugualmente sulle umili che

[1] *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 25.

sulle altissime teste. E se all' impero della legge non isfugge alcuno, con qual logica può ricorrersi alla vendetta privata mediante il duello?

5. L' impero della forza era il principio prevalente nel medio evo (cap. 4, § 1 e 2); e perciò l' uomo si abituava a credere che la forza fosse ad un punto sorgente, pruova e misura dei dritti. Le lettere avrebbero contribuito ad abbattere siffatto concetto, poichè avrebbero fatto discernere il vero dal falso, il giusto dall' ingiusto. Gli studii però erano sbanditi, anzi a' cultori di essi ridondavano vergogna e pericoli (cap. 4, § 2), quasichè l' Eterno avesse condannata l' umanità a subire l' impero della forza: principio che, se scomparve man mano, non è stato però annientato che soltanto dalla rivoluzione francese. Il duello era lo esplicamento di quel principio, perchè la forza costituiva un dritto ed un privilegio a favore di chi la possedeva. Nell' attuale secolo le civili comunanze basano invece sulla forza del dritto e sull' uguaglianza civile, ed il duello è il capitale nemico di questi due principii.

6. Il coraggio nel medio evo era riputato come unica ed indispensabile virtù; e non coltivandosi lo spirito, ma bensì le sole forze del corpo (cap. 4, § 2), a spese di quello gli uomini ottenevano quella maschia virilità che li rendeva superbi e degni delle più elevate pruove di coraggio. Oltre a ciò senza la prodezza l' uomo non poteva tutelare i proprii diritti, nè acquistar fama, giungendosi sin

ne a riputare onorevole il lenocinio, sol perchè
iva pretesti ad esercitar atti di bravura (cap. 4,
, 3 e 4). Onde porre in rilievo l' ardimento
lavano degli spettacoli molto pericolosi e bar-
i, a' quali concorrevano come attori nobili e
bei; ed avidamente vi assistevano non solo il
iso volgo e gl' illustri personaggi, ma anche il
so gentile (cap. 4, § 3). Tutto ciò ed il senso
rale pervertito (cap. 3, § 17) render dovevano
omo feroce e sanguinario. D' altra parte da' ca-
lieri il coraggio e lo stesso duello venivano ado-
rati per uno scopo vantaggioso alla umanità
ap. 4, § 4).

Noi vogliamo oggidì imitare i nostri avi senza
rerne la maschia virilità, alla quale però ab-
iamo surrogato un' altra potenza che vale a fran-
ere qualunque maglia di acciaro ed ogni spadone
due mani: la forza dell' intelligenza. Andiamone
uperbi, e sfidiamoci a tutta oltranza di primeg-
giare colla stessa, perchè non ci collochiamo, come
nelle pruove di coraggio, su di un terreno fatale
pel vinto, ma sibbene su quello vantaggioso ad
entrambi ed al resto dell' umana famiglia. Su que-
sto solo terreno oggidì vuol situarsi la umanità,
imperocchè, essendosi ingentiliti i costumi, qua-
lunque uomo abborre non solo i crudeli e barbari
spettacoli del medio evo, ma anche ogni altro
atto di ferocia e di sangue. Il duello d' altra parte
non è più adoperato per uno scopo vantaggioso
all' uomo; ed egli poi è tenuto in pregio per la

dottrina e per le altre virtù, fra le quali va annoverato anche il coraggio, purchè non sia disgiunto dal giusto e dall' onesto. I soli barbari possono avere un' opposta opinione.

7. L'opera de' feudatarii, come pure quella del clero, ne' passati secoli ha contribuito a sostenere l' uso del duello (cap. 4, § 5 e 6): eglino erano oltremodo potenti e venerati in quei tempi d' ignoranza, di superstizione e di prepotenza. La luce della civiltà ha fatto crollare l' enorme potere della chierisia, e la feudalità è stata abbattuta. Il duello inoltre, quando fu sbandito dal fôro, rimase specialmente in uso presso la nobiltà, la quale, sino alla rivoluzione francese, ha formato una casta privilegiata che si reputava umiliata se avesse fatto appello alla giustizia punitrice. I nobili altresì ambivano anche di francarsi dal potere regio, e non potevano in miglior modo attuare e far pompa di questo loro divisamento, che vendicandosi delle offese senza ricorrere a' magistrati (cap. 4, § 5).

La vendetta ed il puntiglio costituivano per la nobiltà un obbligo cavalleresco (cap. 4, § 4); e se la cavalleria produceva questo danno, arrecava però il sommo bene d' ingentilire i costumi, poichè il cavaliere doveva guardarsi dal commettere qualunque vile o ingiusta azione (cap. 4, § 4). I nobili quindi, se ascritti nella cavalleria, dovevano astenersi dall' affidare le loro vendette al pugnale dello scherano; e l' avrebbero potuto im-

punemente (cap. 3, § 11), e l'un sangue ne avrebbe fatto scorrere dell' altro. Le inimicizie si sarebbero perpetuate di generazione in generazione; e perciò non era pernicioso l' uso del duello, poichè l' esito dello stesso, acquetando le ire, impediva che nuovo sangue si versasse.

8. L' impero della forza si era nel medio evo associato alla superstizione religiosa, ed insieme avevano soggiogato l' umanità (cap. 2, § 21). I più assurdi miracoli venivano divulgati, e vi si prestava piena e cieca credenza in quei tempi di tenebre (cap. 2, § 4); e perciò l' uomo si abituava a non dubitare che la Divinità immutasse le leggi naturali continuamente, e per ogni frivolo motivo. Egli, con più ragione, creder doveva che l' Eterno non ricuserebbe di manifestare la sua volontà per cause assai più gravi, quali erano la salvezza dell' innocente o la punizione del reo. Questa superstiziosa credenza valeva, tanto nel medio evo che ne' seguenti secoli, ad ispirar la fede che col duello si ottenesse un giudizio di Dio (cap. 2, § 4 e 13, e cap. 5, § 8 e 16). E quale giudizio potrebbe dirsi più giusto ed infallibile? Che se anche l' uomo vedeva che l' esito non rispondesse alla propria aspettazione, lo rettificava a norma di quello della Divinità, reputando fallaci i proprii sensi; o per lo meno, venerando il decreto dell' Eterno, lo addebitava a punizione di altre colpe da cui nessuno va esente.

Le pratiche religiose, che si eseguivano prima

del cimento (cap. 2, § 13, e cap. 5, § 16), dimostrano che, tanto nel medio evo quanto ne' seguenti secoli, con tutta la buona fede si credeva che, mediante un duello, si ottenesse un giudizio divino; e perciò contribuir doveva a preoccupare l'animo dell'ingiusto offensore, indebolendone così il braccio, e ad infondere invece forza in quello dell' offeso. La superstizione se da un lato valeva ad accreditare una malvagia usanza, dall'altro riusciva vantaggiosa per la giusta causa. Infatti Giovan Battista Possevini assicura che uomini valorosissimi, avendo combattuto per una causa ingiusta, furono vinti da quelli che loro erano di gran lunga inferiori per forza e per coraggio [1]. Il duellista moderno propugni pure l'impero della forza associato alla superstizione religiosa, e, prestando fede a' frequenti miracoli, sostenga il concetto del giudizio divino; ma se respinge tutto ciò, scalza le più solide basi su cui ha poggiato il duello negli scorsi secoli, e si rende oltremodo illogico, inescusabile e colpevole.

9. Gli autori cavallereschi, che ne' passati tempi erano riputati arche di sapienza e specchi di onoratezza [2], propugnavano il duello come un culto reso all' onore (cap. 5, § 11 e 12). Le forme giuridiche ed i riti religiosi (cap. 5, § 4, 6, 16 e 17) lo rendevano augusto, e contribuivano vie più ad infiltrare il pregiudizio nella pubblica coscienza.

[1] Lib. 5.

[2] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 6.

Qualcheduno allora alzava una fievole voce contro siffatta usanza [1]: oggidì invece nessuno osa lodarla colla stampa, ma si cerca scusarla soltanto. Allora non si discerneva il pregiudizio, e meritava scusa e compassione chi ne diveniva la vittima: adesso è inescusabile e biasimevole fuor di modo chi se ne rende volontario schiavo.

10. Dritti e doveri sono idee correlative, ed il dritto di un individuo costituisce un dovere per gli altri. Adunque se i governi liberi accordano più estesi dritti al cittadino, gli altri hanno maggiori obblighi verso di lui, e viceversa. Un principio opposto sarebbe il distruttore delle libertà, e costituirebbe il libertinaggio, ossia la mancanza di qualunque libertà; eppure l'uomo, novello Issione, confonde la realtà coll'apparenza e col fantasma, e segue il libertinaggio, scambiandolo colla libertà; e sconosce che la stessa alberga soltanto presso quel popolo che è schiavo della legge.

Fra gli antichi popoli lo Spartano era il più amante di libertà [2], ma esso più d'ogni altro si reputava schiavo della legge [3]. Fra le moderne nazioni nessuna è più libera della inglese, ma del pari nessuna più di quella è schiava della legge. Un cittadino può trovare scusa nel violare le leggi di un governo assoluto, poichè niuna ingerenza ha avuto nella formazione di esse: ma non così

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 6.
[2] Plutarco, *Apoftegmi.*
[3] Senofonte, *Repubblica de' Lacedemoni,* Cap. 8.

ne' liberi governi, perchè le leggi sono state votate da' rappresentanti della nazione, i quali han potuto anche essere illuminati colla libera stampa. Che se il cittadino credesse ingiusta qualche legge, o poco atta a tutelare l' onore o altri dritti, invece di conculcarla la critichi, ne mostri i difetti, e la pubblica opinione contribuirà a farla riformare; e così la civile comunanza sarà collocata su quella base cui aspira.

11. Chi passerà in esame con accurata analisi l' intero edificio sociale del medio evo, lo troverà di costruzione ciclopica, ma in armonia però in tutte le singole sue parti: vedrà che poteva sostenersi perchè poggiato sopra solide, quantunque rozze ed irregolari fondamenta; e che risaltava sol perchè era illuminato da una fioca lucerna, giacchè in quell' epoca, se alcuna volta ha brillato qualche astro, pure non ha cessato di esservi una continua e lunghissima notte.

La luce del risorgimento a poco a poco ha illuminato l' edificio sociale del medio evo, al quale si è apportato qualche cambiamento a misura che quella luce diventava più viva. Ma quando lo ha illuminato il sole dell' 89, quell' edificio è stato interamente abbattuto; e sulle sue rovine si è costruito l' edificio sociale moderno che, per lo contrario, è della più fina, anzi perfezionata architettura: in mezzo allo stesso come potremo far rimanere un solo de' pilastri ciclopici del medio evo, ed al quale si è anche totalmente

scalzata la base? Ed inoltre avrebbe bisogno di una debolissima luce per risaltare, ed invece è irradiato da una luce immensa: quella della moderna civiltà. Se vogliamo che rimanga e risalti il pregiudizio del duello, abbattiamo la civiltà; ma se invece preferiamo questa, sbandiamo per sempre il duello che distrugge il dritto dei diritti: la inviolabilità della vita umana, senza di cui non può sussistere alcun diritto.

Senza tema di errare dobbiamo compiangere le generazioni del medio evo, perchè vivevano in un'atmosfera di tenebre, che ad esse impediva di scernere il vero. Dobbiamo perciò non solo scusare l'uso del duello, ma anche giudicarlo non malvagio presso di loro, perchè era in perfetta armonia coll'edificio civile e sociale di quei tempi. Questa opinione è pure quella di Montesquieu, il quale reputa che i giudizii divini abbiano prodotto minori ingiustizie di quanto lo comportasse la loro natura; e che gli effetti siano stati più innocui delle cause [1].

Dobbiamo pure scusare l'uso del duello cavalleresco sino all'89, ed in ragione inversa del progresso civile e di quello sociale, perchè in questa medesima proporzione evvi minore disarmonia; la quale quasi non esisteva nello inizio dell'evo nuovo, ma si è aumentata a poco a poco sino alla gloriosa rivoluzione francese (cap. 5, § 1).

[1] *Spirito delle leggi,* Lib. 28, cap. 17.

Dopo questa epoca il duello è il più malvagio ed inescusabile pregiudizio, perchè abbatte precisamente le sue più utili e grandi conquiste, e cancella dalla sua bandiera le parole: LIBERTÀ, EGUAGLIANZA, FRATERNITÀ; ed è pure in perfetta contraddizione con ogni altro principio che regola le odierne civili comunanze. Ha poi smesso quei principii, concetto e forme che lo rendevano meno illogico e più scusabile ne' secoli passati, come abbiam visto nel capitolo sesto.

Gli stessi difensori del duello ne riconoscono gli enormi danni che oggidì produce; e perciò fanno voti affinchè tale usanza sia richiamata ai principii morali, sociali e tecnici de' passati secoli (cap. 6, § 11); sulle quali basi possiamo metterci nel più perfetto accordo co' nostri avversarii. Cessino, adunque, di battersi sino a quando tutto ciò non avverrà, e noi allora soltanto, abiurando tutte le nostre convinzioni, anche ci batteremo; cioè alle calende greche, poichè, se non per altro, è impossibile oggidì di ridonare al duello il concetto morale del giudizio divino (cap. 6, § 9): ed oltre a ciò gli scontri avvenir potrebbero pe' soli fatti d'impossibile pruova, ciocchè oggigiorno è difficilissimo, e forse anche impossibile (cap. 6, § 4).

CAPITOLO XIV.

Duello de' militari.

1. Abbiamo esaminato i danni che produce il duello, fra' quali anche quello di abituare l' uomo ad essere inconsiderato, ed impedirgli di calcolare i pericoli (cap. 8, § 10). Abbiamo anche veduto che il duellista non è dotato del coraggio della ragione (cap. 8, § 8), ch' è indispensabilissimo all' uffiziale. Senza di esso « taluni, e « fra' prodi, non hanno neanche il coraggio di « esprimere il parere: bisogna ritirarsi dalla tale « posizione tatticamente e strategicamente as- « surda [1]. » Che se la mancanza di senno e di prudenza del semplice soldato può riuscirgli solo fatale, l' inconsideratezza dell' uffiziale invece può cagionare danni incalcolabili col fare sin anche abortire una bellica impresa; e può compromettere inutilmente la vita di quelli che stanno sotto i suoi ordini: e, quel ch' è peggio, trarre lo sgomento fra l' esercito, quando esso si convinca che l' impresa non sia riuscita a bene per la mancanza di riflessione nel capo.

Il senno e la prudenza, non già l' inconsiderato ardimento, decidono sempre le imprese di

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 2, § 19.

guerra. Gli Spartani dividevano questa opinione, ed eglino, quantunque valorosissimi, pure preferivano la vittoria riportata coll' astuzia e colla prudenza a quella ottenuta col solo valore [1]. L'ardimento di Minucio ed i suoi passeggieri successi avrebbero mandato in rovina la repubblica romana; come del pari l' ardire inconsiderato di Terenzio Varrone produsse a quella repubblica la disfatta di Canne. Fabio Massimo, per lo contrario, soltanto colla prudenza e col senno potè ristorarne le sorti [2].

Per difetto di prudenza il lauro sulla stessa fronte del vincitore alle volte si è tramutato in ferale cipresso. I tre Curiazii, dopo di aver ucciso due degli Orazii, emettevano il grido della vittoria, ma eglino, perchè non combatterono uniti contro l' ultimo degli Orazii, furono da costui l' un dopo l' altro uccisi; e così Alba fù assoggettata a Roma [3]. I Greci, assoldati da Ciro il Giovine, nella battaglia di Cunaxa sbaragliarono e misero in fuga l' innumerevole esercito di Artaserse, ma i prudenti consigli furono disprezzati dal troppo ardito Ciro [4]; e perciò i Greci, non solo non raccolsero i frutti della vittoria, ma dovettero eseguire eziandio la troppo difficile e memoranda ritirata dei *Diecimila* [5]. Lo svevo

[1] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*
[2] Idem, *Vita di Fabio Massimo.*
[3] T. Livio, Lib. 1, cap. 25.
[4] Senofonte, *Spedizione di Ciro,* Lib. 1, cap. 2 e 8.
[5] Idem, *Ivi,* Lib. 2 e seguenti.

Corradino vinse l' angioino Carlo a Tagliacozzo, ma quell' ardimentoso e sventurato giovanetto, perchè troppo fidente nella superiorità del numero e nella vittoria riportata, fu in quella stessa giornata disfatto mercè il senno e la prudenza del canuto guerriero Alardo di S. Valery; e così perdè la corona, lasciando la testa sul patibolo [1].

2. Abbiamo dimostrato che col duello non si ispira coraggio all' individuo (cap. 8, § 4, 5, 6 e 8): e ciò trovasi anche avvalorato dalle autorità più competenti su tal materia. Il savio e valoroso duca di Guisa, durante la celebre ed eroica difesa di Metz che nel 1552 sostenne contro l' imperatore Carlo V, fulminò la pena del taglio della destra contro i duellanti, i quali erano il disonore della milizia, ed i primi a darsi in fuga nei pericoli: eppure in quel tempo erano nella massima voga i duelli [2]. Nè diversamente giudicava Napoleone I. Egli nel 1813 destituì un uffiziale che si era comportato con inaudita viltà sul campo di battaglia, non ostante che fosse un famigerato e provocante duellista; e quel sommo capitano disse in quell' occasione : « Non ho giam-
« mai fatto assegnamento su di un duellista per
« una splendida azione. Latour-Maubourg, il pro-
« de de' prodi, non si è mai battuto in duello [3]. »

[1] Giannone, *Storia civile,* Lib. 19, cap, 4, § 1 e 2.

[2] De Folard, *Commentario sopra Polibio*, Trattato sulla difesa delle piazze, Art. 18.

[3] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 24.

3. La storia ugualmente dimostra che il duello non contribuisce punto a rendere valorose le nazioni e gli eserciti. I Greci non conobbero il duello moderno (cap. 1, § 4), e pure essi, e specialmente gli Spartani ed i Macedoni, erano popoli agguerriti ed i loro eserciti valorosissimi. I Romani del pari senza il nostro duello (cap. 1, § 5) formarono una nazione guerriera, e le loro legioni conquistarono quasi tutta la terra. I Turchi non hanno mai conosciuto il duello [1], e nulladimeno essi han formato un popolo guerriero, ed i loro eserciti, sino al passato secolo, hanno incusso terrore alle nazioni fra le quali il medesimo era in uso.

Ora diamo un'occhiata all' esercito francese nell' epoca di Luigi XIV. Quel sovrano, appena salito sul trono, coll' Editto del 1651 proibì severamente i duelli, i quali diminuirono oltremodo, anzi cessarono quasi totalmente, in guisa che per molti anni non ve ne fu nemmeno un solo [2]. Non pertanto i soldati francesi nel 1668 guerreggiarono con fortuna contro la Spagna, allora potentissima nazione, e s' impadronirono della Fiandra e della Franca Contea; nel 1674 batterono gli Spagnuoli nel Rossiglione, e vinsero su' Tedeschi e sugli Olandesi la battaglia di Seneff; nel 1676 batterono le flotte degli Spagnuoli e

[1] Maffei, *Scienza cavalleresca,* Lib. 2, cap. 8.
[2] Dalloz, *Repertorio di legislazione.* V. Duello, Art. 1, n. 43 e 46.

degli Olandesi comandate dal celebre ammiraglio Ruyter; sostennero la guerra contro la Germania, la Spagna, l' Inghilterra e la Savoia, e contro di loro nel 1690 conseguirono le vittorie di Fleurus e di Staffarde, nel 1692 quella di Steinkerque, e nel 1693 le altre di Nerwinde e di Marsiglia. Quei soldati segnarono molte altre vittorie sulle loro bandiere, nè la Francia, sino alla gloriosa sua rivoluzione, ebbe eserciti più valorosi.

Le sfide erano vietate nell' esercito di Federico II, e veniva punito di morte l' omicidio in duello [1]. Nulladimeno i soldati di quel re hanno fondata la potenza militare della Prussia, e ne hanno anche ampliati i confini. Eglino nel 1740 s' insignorirono della Slesia in danno degli Austriaci, e contro di essi nel seguente anno riportarono la vittoria di Molwitz. Col solo aiuto dell' Inghilterra, ed in numero di gran lunga inferiori, dal 1756 al 1762 sostennero la guerra, detta dei *sette anni,* contro la Francia, l' Austria, la Russia, la Svezia, la Polonia e la Sassonia; e contro di loro nel 1757 riportarono le vittorie di Praga e di Rosbac, nel 1758 quella di Zorndorf, e nel 1760 quelle di Liegnitz e di Torgau. Finalmente i Prussiani, dopo le vicende or fortunate, or avverse di quella lotta ineguale, poterono nel 1763 conchiudere la pace di Huberstburg senza cedere un palmo del loro territorio.

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 34.

Nel 1845 è avvenuto in Inghilterra l' ultimo duello [1], e nulladimeno sì il popolo che l' esercito non han cessato di essere coraggiosi. L' esercito inglese, in unione del francese e del piemontese, ha guerreggiato in Crimea, ove ha dato pruove d' indomito valore: nel 1854 i soldati inglesi ad Inkerman si batterono da leoni, ed a Balaclava la carica della loro cavalleria non invidia la bravura spartana. Quei soldati hanno domata la tremenda insurrezione degl' Indiani, scoppiata nel 10 maggio 1857; e nel 20 settembre di quell'anno presero d' assalto la formidabile piazza di Delhi, combattendo accanitamente da corpo a corpo contro le sterminate schiere indiane: ed hanno sostenuta quella guerra con successi variati, avendo dovuto lottare con un nemico di gran lunga superiore per numero e reso molto più audace dal fanatismo, e soffrire le privazioni ed i raggi di un sole cocentissimo. Eppure hanno spiegata tale e tanta perseverante bravura che, in poco più di un anno, quella gigantesca insurrezione è stata da loro domata.

4. Oltre a tutto ciò i duelli sono in uso soltanto tra una parte degl' individui educati e civili, e tra gli uffiziali; ed in conseguenza costoro solo, e non già i semplici soldati e le altre classi sociali, dovrebbero essere dotati di coraggio, cioc-

[1] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

chè trovasi del tutto contraddetto dal fatto; e quindi vie maggiormente è provato che il duello non contribuisce punto a rendere valorosi i popoli o gli eserciti. Ora ammettiamo per poco il contrario. Ma se per tal motivo volessimo mantenere siffatta usanza, per esser conseguenti, dovremmo mettere in pratica anche gli altri mezzi che sono riusciti efficaci per siffatto scopo. Perciò dovremmo accettare senza ribrezzo le istituzioni degli Spartani, mediante le quali s' istigavano i ragazzi ad esercitarsi al furto, per avere così degli astuti combattenti: dovremmo molto più mettere in pratica l' altro uso del medesimo popolo, il quale, per formare coraggiosi e robusti guerrieri, batteva in ogni anno i suoi fanciulli nella festa di Diana Orthia; e rendeva sanguinante il loro corpo, in guisa che delle volte perivano sotto i colpi della sferza, senza emettere neppure un gemito di dolore [1].

Colla moderna civiltà sarebbero conciliabili le suddette istituzioni, per avere astuti, robusti e coraggiosi soldati? Certo che no, perchè sono immorali e barbare. Ed il duello, ancorchè potesse ispirare coraggio all' uomo, non è ugualmente, anzi molto più immorale e barbaro? Del resto non si renderebbe valorosa la nazione, ma soltanto l' impercettibilissimo numero d' individui fra'quali esso è in uso: non l' esercito, ma una

[1] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni.*

parte degli uffiziali solamente, i quali, più che combattere, debbono possedere la prudenza ed il sangue freddo indispensabili pel comando.

5. È un errore invalso fra' militari che il non vendicarsi da per sè stessi, e per ogni lievissima offesa, debba tradursi in mancanza di coraggio: per essi poi è ben ridicolo il voler acquistare l'opinione di coraggiosi co' duelli. Forse ad un soldato mancano occasioni di poter dare pruove di valore? Egli potrà darne luminosissime nel combattere contro gl'inimici esterni o gl'interni, e domandando di essere adibito nelle più pericolose fazioni: potrà dar pruove di coraggio negl'incendii, nei naufragi ed in altre occorrenze; e così metterà a repentaglio la propria vita, non per una vana e perniciosa ostentazione, ma per uno scopo patriottico od utile per l'umanità.

La spada è affidata al militare per la difesa della patria; e, quando egli non l'adopera per tal uso, si comporta come quel cassiere infedele che si appropria il danaro affidatogli. Nè diversamente opinava il celebre maresciallo Turenne il quale, ricusando un duello, disse che il sangue de' soldati apparteneva alla patria; e che l'unica sfida tra di essi era quella di vedere chi meglio sapesse difendere il suo paese [1].

Il militare, invece d'impugnare le armi contro il suo compagno, potrebbe ripetere la nobile

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 23.

e patriottica sfida avvenuta venti secoli or sono. I due centurioni romani Lucio Vareno e Tito Pulsione si odiavano oltre ogni dire, ed avevano continue brighe tra loro. Un giorno, essendo stato assalito da' Galli il loro accampamento, Pulsione volgendosi al suo nemico gli disse: « Va« reno, quale occasione aspetti per far pruova « del tuo valore? Questo, questo è il giorno che « deciderà le nostre contese [1]. » Immantinenti entrambi si scagliarono tra gli aggressori, e facendo prodigi di valore uccisero molti nemici; e, dopo di essersi scambievolmente soccorsi, si ritrassero nelle loro trincee, senza potersi decidere chi si fosse comportato con maggiore prodezza [2].

Una sfida, non dissimile a quella dei due centurioni romani, si è rinnovata nella guerra dell'indipendenza greca. Due figli dell' eroica Sulì, che nel 1826 erano di guarnigione in Missolungi, vennero a briga tra loro, ed essendo intervenuta una sfida erano apparecchiati per battersi; ma il più giovane di essi, rivolgendosi all' altro, disse: « Se tu sei un prode non abbiamo bi« sogno di batterci fra noi, e di esporci così a « morire ignominiosamente: marciamo invece con« tro l'inimico, e là vedremo chi di noi sia più « valoroso [3] ». L' altro accettò la sfida, ed amendue si slanciarono nel campo turco. Il Suliotto meno

[1] Cesare, *Guerra gallica,* Lib. 5, cap. 44.
[2] Idem, *Ivi,* Ivi.
[3] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 37.

giovane, dopo di aver uccisi cinque nemici, cadde colpito da una palla; l'altro, avendo uccisi dieci Turchi, si caricò sulle spalle il compagno, e così rientrò nel proprio accampamento, ferito da un colpo di pistola durante la ritirata [1].

6. I duelli de' militari hanno luogo fra gli uffiziali, e quasi mai fra gl'individui della bassa forza; ed avvengono per trasgressioni alle regole del galateo o ad altri doveri sociali. Ma il militare, e specialmente l'ufficiale, per l'educazione ricevuta deve essere tenacemente attaccato ai proprii doveri, e con severità punito quando li trasgredisce. Che se nella società si dichiara ineducato e villano chi contravviene alle regole del viver civile, non gli si può infliggere alcuna punizione materiale, come lo si può nella milizia. Così l'uffiziale che mancasse alle leggi del ben vivere, o trascorresse ad atti più gravi contro un compagno d'armi, o contro qualunque cittadino, si renderebbe meritevole di una punizione disciplinare, ed anche indegno del cingolo militare se l'offesa fosse molto grave; ed in presenza del reggimento dovrebbero strappargli si le spalline ch' egli ha macchiate col suo operato. Nel passato secolo molto più severamente si comportò l'imperatore Giuseppe II, il quale ad un uffiziale che aveva dato uno schiaffo ad un suo camerata, colla legge del taglione, fece dare nella piazza

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli*, Cap. 37.

li Vienna una guanciata dal boia, mentre sopra li un balcone egli abbracciava l'offeso [1].

Il duello altresì non potrebbe giammai sdebitare il militare dalla taccia d'incivile o di colpevole, secondo la gravezza del fallo commesso. Ma il coraggio è una virtù indispensabile pel soldato, il quale crede di mostrarla col battersi: per questo falso ed erroneo concetto egli, prima di cimentarsi, difficilmente ripara il torto; ed anche quando una franca spiegazione potesse dileguare l'equivoco, egli non la dà per non mostrare di cedere innanzi ad una sfida. Nella milizia poi sono invalse delle massime oltremodo erronee: « Un giovane militare, per esempio, non può ri-« fiutare una sfida da qualunque persona gli sia « diretta, e qualunque ne sia la causa, senza at-« tirarsi la riprovazione di tutti i suoi compagni « d'arme e de'suoi superiori [2]. »

Le idee pregiudicate sul duello, e la fama che il soldato acquista col battersi, valgono a non farlo emendare, ed a farlo persistere nel puntiglio e nell'inciviltà. Arrogi che il duello è oltre ogni dire biasimevole fra compagni d'armi, i quali, siccome vivono in mezzo a travagli ed a pericoli comuni, così hanno l'obbligo di aiutarsi scambievolmente. Tutto ciò ispira nel cuore de' militari il sentimento di vicendevole e fraterno affetto, il quale dovrebbe formare una barriera in-

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 34.
[2] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 12.

sormontabile per le sfide; e se l' uso del duello non produce tutti i suoi cattivi effetti tra' soldati, lo si deve all' educazione militare, che neutralizza la maggior parte delle passioni e de' vizii che detestano le sfide.

7. Il valore individuale de' singoli soldati però è inefficace a procurare la vittoria, ove non lo possegga l' intero esercito. La storia, senza dilungarci lo attesta luminosamente, ed il generale Colletta, nella storia del reame di Napoli, si esprime in tal modo sul proposito:

« Il valore negl' individui è proprio, perchè cia-
« scuno ne può avere in sè le cagioni; forza, de-
« strezza, certa religione, certa fatalità, sentimento
« di vincere o necessità di combattere: il valore
« nelle società, come negli eserciti, si parte da
« altre origini: da fidanza ne' commilitoni e nei
« capi. Il valore negl' individui viene dunque da
« natura; negli eserciti dalle leggi: può quello
« esser pronto; questo chiede tempo, istituzioni
« ed esempi; e perciò non ogni popolo è valo-
« roso, ma ogni esercito può divenirlo. Sono sen-
« tenze note a' dotti degli uomini e delle umane
« società [1]. »

8. Dalla fidanza ne' commilitoni e ne' capi deriva il valore di un esercito; ma, per ispirare ai soldati la fidanza ne' superiori, fa d' uopo che si convincano di essere diretti da uffiziali di speri-

[1] Lib. 3, § 37.

mentata prudenza: ed il duello precisamente riesce di gravissimo nocumento per tale scopo, perchè è un fomite d'inconsideratezza (cap. 8, § 10). La fidanza reciproca fra commilitoni può ottenersi sol quando ognuno di essi si persuada che tutti gli altri, senza esitazione, eseguano i comandi ricevuti, da formare l'intero esercito una gran macchina, per così dire, che si muova sotto l'impulso di capi intelligenti e prudenti. In siffatto modo ogni soldato, sicuro della cieca obbedienza degli altri, anche colla propria vedrà la salvezza sua e dell'esercito, e si convincerà che la vittoria coronerà gli sforzi comuni. Una milizia educata in questo modo sarà al certo valorosissima.

Colla disciplina soltanto può formarsi questa gran macchina di migliaia e migliaia di uomini che agiscano come un solo. L'istesso slancio del soldato negli attacchi, per quanto è vantaggioso se è subordinato alla disciplina, altrettanto è nocivo allorchè se ne allontana. Oltre a ciò colla sola disciplina può rannodarsi un esercito al domani di una disfatta, in contrario irremissibilmente si sbanderà. « La disciplina non è merito « de' soggetti, è virtù del capo; e ben si dice virtù, se costa sforzi magnanimi ad esercitarla, severità di costumi, giustizia continua, inflessibilità [1]. »

[1] Colletta, Lib. 7, § 61.

I Romani giudicavano che colla disciplina soltanto potessero essere invitti. Manlio coll' aumentarne il rigore potè soltanto debellare i Latini, popoli molto agguerriti; e con questo scopo fece mozzare la testa al proprio figlio per aver combattuto, senza sua licenza, con Mezio condottiero di quelli, dal quale era stato provocato ad una pugna singolare [1]. Egli al figlio, lieto per la vittoria, diresse questa rampogna: « In onta al no-
« stro comandamento hai combattuto fuor degli
« ordini contro il nemico, e, quanto a te, hai
« corrotta e tolta via la disciplina militare, me-
« diante la quale solamente, insino a oggi, ha
« durato l' impero romano [2]. » Fra gli Spartani del pari la disciplina era tanto severa che il combattente, il quale stava per ferire l' inimico, doveva abbandonarlo se davasi il comando della ritirata [3].

9. Il duello conculca oltre ogni dire la disciplina nella milizia. Il Regolamento di disciplina militare lo compruova luminosamente, imperocchè, a norma di esso, l' inferiore che provocasse a duello il superiore, o ne accettasse la sfida, commetterebbe un atto d' insubordinazione [4]: il superiore poi, che accettasse la sfida dell' inferiore, sarebbe reo di una grave mancanza alla disci-

[1] T. Livio, Lib. 8, cap. 6, 7, 8 e 10.
[2] Idem, Lib. 8, cap. 7.
[3] Plutarco, *Apoftegmi*.
[4] Art. 11, § 33.

plina; e colpevole di aver provocata l'insurbordinazione se egli avesse spedito il guanto di sfida all'altro [1]. Ma quasi mai il superiore ricusa la sfida del subordinato, perchè ciò gli attirerebbe il dispregio: nè potrebbe avvenire diversamente poichè, reputandosi nella milizia vile e disonorato chi ricusa di battersi, l'uffiziale, cui s'infliggesse questa taccia, non potrebbe rimanere in mezzo a' commilitoni da cui sarebbe vilipeso. Ed oltre a ciò l'inferiore, col dimettersi, farebbe sparire la differenza del grado; e potrebbe così spedire anche il guanto di sfida.

Contraddizione sì flagrante, tra il Regolamento di disciplina militare e l'uso, deriva dal non cancellarsi nella coscienza della milizia il concetto del duello. Ciò potrebbesi ottenere facilmente coll'educazione militare, mettendosi in rilievo i danni che esso produce; e col punire, con ogni severità, quegli atti incivili che sogliono dar luogo alle sfide. Colle stesse poi, divulgandosi la causa che le ha originate, comparisce l'uffiziale agli occhi de' suoi subordinati privo di quella severità di costumi, tanto indispensabile per la disciplina militare.

10. L'uso delle sfide abitua il militare a riputare una lettera morta il proprio Regolamento, che come sopra le vieta, e con più ragione egli dovrà riguardare con ugual occhio le leggi co-

[1] *Regolamento di disciplina militare,* § 24.

muni: anzi l'uffiziale è costretto a violare la legge che vieta il duello [1], poichè, se rifiutasse una sfida, sarebbe espulso dalla milizia [2]. Eppure egli, per obbligo speciale, dovrebbe impedire i duelli [3]! Come non dovrà conculcare le leggi il semplice cittadino se le vede violate da chi per disciplina, per educazione e per dovere è obbligato a difenderle? D'altra parte la milizia rappresenta ed esplica la forza, la quale si rende nobilissima ed augusta se ha per guida la ragione ed è schiava della legge; ma invece è spregevole oltre ogni dire quando è adoperata per annullarle.

Rifletta il soldato italiano che, se cinge al fianco la spada, non per tanto cessa di esser cittadino, ed egli, come ogni altri, deve inchinarsi innanzi alla maestà della legge; e perciò nè deve farsi giustizia da sè medesimo, nè deve ricorrere al duello. Si lasci al solo abietto mercenario de' passati secoli una opposta condotta, perchè senza patria e senza leggi (cap. 3, § 9). Rifletta anche il bravo soldato che, se egli avesse il solo coraggio del braccio e del cuore, sarebbe un feroce istrumento di tirannide, ed un abietto conculcatore della libertà e dei diritti degli altri, e non già il loro difensore. A ragione, dunque, il Fambri giudica che il coraggio della ragione e della

[1] *Codice penale,* Art. 588 e 589.
[2] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 36.
[3] *Codice penale,* Art. 594.

coscienza fosse indispensabile ad ognuno, del quale il coraggio militare ne è soltanto complemento ed ornamento (cap. 8, § 7).

11. L'antica Roma educava tutti i suoi cittadini nell' arte militare, la quale era l'unica che poteva procurar loro le alte cariche e gli onori [1]. Quei soldati, tanto invitti, si educavano colle lunghe corse, col trasportare pesantissimi bagagli, col non poltrire giammai nell' ozio: col bagnarsi nel Tevere dopo gli esercizii militari, madidi di sudore e coverti di polvere: infine con tutti gli altri esercizii che tendono a fare sviluppare le forze fisiche ed indurire il corpo [2]. Tutti i cittadini di Sparta erano avvezzi a morire, ma non già a cedere. Eglino, fin da fanciulli, venivano educati con esercizii assai più penosi di quelli de' Romani: dovevano abituarsi a dormire sopra letti di canne, ed a tollerare le vigilie, il caldo, il freddo, la fame [3]: dovevano persino avvezzarsi a soffrire le più aspre battiture, come abbiam visto di sopra.

Nessun soldato moderno potrà sorpassare gli antichi di Roma o quelli di Sparta; e se l'educazione militare di quelle due città non può adottarsi oggidì, potranno almeno praticarsi altri mezzi che tendano allo sviluppo delle forze fisiche. Giu-

[1] Montesquieu, *Grandezza e decadenza de' Romani,* Cap. 10.

[2] Idem, *Ivi,* Cap. 2.

[3] Plutarco, *Costumi antichi de' Lacedemoni;* Senofonte, *Repubblica de' Lacedemoni,* Cap. 2.

stamente un filosofo deplora l'educazione moderna, la quale sin ora si è occupata del solo spirito, e non ha curato di fortificare il corpo, mentre colla fiacchezza di questo si produce anche la debolezza di quello[1]. Soltanto al dì d'oggi, colla ginnastica, si vuole ovviare a siffatto gravissimo sconcio. La scherma per quanto è utile e degna di lode, ove s'impari per corroborare il corpo, altrettanto è perniciosa e biasimevole quando si adopera per uso fratricida.

12. Colle armi moderne il coraggio individuale è ben poco vantaggioso nelle battaglie, poichè i combattimenti non si eseguono da corpo a corpo, e gli uomini si uccidono senza toccarsi: i pericoli sono distribuiti dal caso, e possono solo prevedersi, ma non già evitarsi; e perciò il forte è uguagliato al debole, il prode al vigliacco. Le posizioni, la tattica, la strategia ed il genio del capitano decidono la fortuna delle battaglie, e trionfano sul più indomito coraggio. Qual risultato si ottenne a Waterloo da' quadrati della *Guardia*, cittadelle animate ed incrollabili? Essa, non avendo mai conosciuto la disfatta, preferì di farsi distruggere anzichè rendersi prigioniera. Con eguale valore, e colle armi antiche, facilmente si sarebbe richiamata la vittoria presso l'aquila napoleonica; o almeno quei prodi avrebbero potuto aprirsi un varco in mezzo alle schiere nemiche, ed eseguire

[1] Leopardi, *Dialogo di Tristano*.

una ritirata simile a quella dei Diecimila. Ma, coll'uso del cannone, la sovrumana prodezza della Guardia, non mai superata, non valse ad altro che a far registrare dalla storia le memorande parole del loro generale Cambronne: « La Guar-« dia muore, ma non si arrende [1]. »

È poi un fatto, noto a tutti, che gl' ignari della scherma prendono lezione da qualche maestro, per tutto quel tempo che intercede tra la sfida e lo scontro; ed imparano qualche *finta* o altro *colpo* col quale potessero avere de' vantaggi sull' avversario. Questa lezione nel tecnicismo dei duellisti dicesi *apparecchio*, senza del quale eglino non cimentano la vita. Sfidiamo chiunque a trovare una finta o altro colpo pel militare, che affrontar deve la grandine de' fucili e la bocca micidialissima del cannone: armi da fuoco molto più irrazionali ed indomabili della pistola, la quale è oltremodo abborrita dai duellisti (cap. 9, § 3).

[1] Thiers, *Storia del consolato e dell'impero,* Lib. 60.

CAPITOLO XV.

Esame critico delle disposizioni penali sul duello, e voti per la riforma di esse.

1. « Il fine delle pene non è altro che d'im-
« pedire al reo di far nuovi danni a' suoi citta-
« dini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.
« Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle
« deve essere prescelto, che, serbata la propor-
« zione, farà una impressione più efficace e più
« durevole su gli animi degli uomini, e la meno
« tormentosa sul corpo del reo[1]. Una pena che
« riuscisse inefficace al fine suo, che è di frenare
« il delitto in petto a' malvagi, lungi dall'essere
« necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto
« che un puro NULLA. In pratica poi rimarrebbe
« sola crudeltà, ferocia e tirannia, perchè reche-
« rebbe un male privato, senza produrre un bene
« pubblico [2]. » Passeremo brevemente in esame le nostre disposizioni penali sul duello, per vedere se rispondono a' principii suddetti.

2. Per l'omicidio in duello, quando l'uccisore sia colui il quale abbia provocato l'alterco che ha dato causa al combattimento, si fulmina la pena di due anni a cinque di carcere [3], al quale

[1] Beccaria, *Dei delitti e delle pene,* § 15.
[2] Romagnosi, *Genesi del dritto penale,* § 411.
[3] *Codice penale,* Art. 589, 56 e 592.

deve cumularsi la multa da cento a mille lire [1]. Il giudice però ha la facoltà di ammettere le circostanze attenuanti, e potrebbe scendere di due gradi dal *minimum* di detto carcere, e dalla multa all'ammenda [2]; ed in conseguenza potrebbe infliggere al reo, tanto nelle napoletane che nelle provincie subalpine, da tre a sei mesi di carcere [3]: commutabile anche col confine per la stessa durata [4], cumulandovi però l'ammenda da cinque a cinquanta lire [5].

La pena fulminata contro i duellanti, per altro, non viene quasi mai applicata, ma ancorchè essa lo fosse, perchè mitissima, non riuscirebbe al certo preventiva; e perciò non si raggiungerebbe un tale scopo, cui principalmente mirar deve il legislatore. D'altra banda non vi è la benchè minima proporzione tra la pena dell'omicidio in duello e quella del volontario; adunque se la prima fosse giusta, l'altra sarebbe ingiusta ed eccessivamente severa. Di fatti se due individui forniti di uguali armi venissero a briga, e nell'impeto dell'ira le imbrandissero, o anche senz'armi si battessero, e con ogni lealtà nello stesso modo come si pratica ne' duelli: e se uno di essi rimanesse ucciso, siccome non vi

[1] *Codice penale,* Art. 591, 61 e 592.
[2] *Idem,* Art. 683, 83 e 35.
[3] *Idem,* Art. 56.
[4] *Idem,* Art. 590.
[5] *Idem,* Art. 63 e 592.

è stato cartello di sfida, nè i padrini hanno stabilito le condizioni del cimento e designato il terreno; e mancano infine tutti gli altri estremi che costituiscono il duello, così tale reato sarebbe definito un omicidio volontario. Che se il reo fosse l'autore della rissa, egli soggiacerebbe a' lavori forzati a vita nelle provincie subalpine, e per la durata di vent'anni nelle napoletane [1]: ed ancorchè vi concorressero circostanze attenuanti in favore dell'omicida, egli nelle prime provincie sarebbe condannato alla pena di quindici a vent'anni di lavori forzati, e di dieci a quindici nelle seconde [2].

Una così distinta sproporzione tra la pena dell'omicidio in duello e quella del volontario apparisce anche di più, ove si ponga mente che nell'un caso, cedendosi all'impeto dell'ira, senz'armi si è commesso l'omicidio; nell'altro caso invece, colle armi e con tutto il freddo calcolo, si è ucciso un uomo, e non si è smesso il proponimento della vendetta neppure dopo tre o quattro giorni, quanti trascorrer sogliono tra la sfida ed il cimento. Negli omicidii, che derivano dai duelli a primo sangue, potrebbe dirsi almeno che le conseguenze abbiano ecceduto la intenzione dei combattenti; ma non potrà ritenersi altrettanto in quelli che avvengono negli scontri ad oltranza.

Il legislatore avrebbe potuto essere tanto be-

[1] *Codice penale*, Art. 534.
[2] *Idem*, Art. 684, 82 e 53.

;no a pro dell'omicida in duello per evitare
se la selvaggia vendetta dell'offeso, e le al-
soperchierie che avrebbero potuto derivarne:
., a prescindere da qualunque altra osserva-
ne, siffatti danni non si aumenterebbero col-
npedirsi i duelli (cap. 9, § 4). Se invece la
;ezza del legislatore derivasse da rispetto verso
ın pregiudizio, in tal caso egli avrebbe man-
o ad un sacro obbligo, qual è quello di do-
· contribuire a sbarbicare le credenze erronee,
ıon già a secondarle. Se però voglia ritenersi
opposta teorica in favore dei duellanti, con
ıale occhio dovrebbero guardarsi i pregiudizii
le altre classi sociali, e specialmente di quelle
olte. Per dirne qualcheduno, ci limitiamo a
ello delle streghe, che è popolare fra' nostri
npagnuoli; e perciò ugualmente con pena mite
vrebbe punirsi chi uccidesse una creduta strega,
)utando che co' sortilegi gli facesse morire len-
nente il figliuoletto. Il duellista ha ceduto al
egiudizio per tutelare la propria riputazione,
campagnuolo del pari per salvare la vita al
mbino: pregiudizio è l'uno, come lo è l'altro;
zi il contadino meriterebbe maggiore indul-
ıza dal legislatore, sì per la sua ignoranza,
pe' sentimenti che l'erronea credenza desta nel
cuore paterno.

3. I padrini sono complici, e senza la loro
perazione il duello non avrebbe potuto ese-
rsi. Eglino si elevano a giudici dell' offesa, e

determinano la estensione della vendetta: giudicano tutte le controversie che sorgono sul terreno, e fanno cessare o proseguire il combattimento; decidono quindi della vita o della morte dei duellanti. Ma la loro complicità resta impunita, a meno che non fossero stati gl' istigatori del duello [1], e del pari rimane impunito qualunque altro complice. Questa teorica costituisce la più flagrante e manifesta contraddizione con quella sulla complicità, ritenuta pure dalle nostre leggi [2], le quali, anche per questo verso, consacrano un' antinomia la più marcata.

4. Chi si batte in duello, ripudiando la ragione, fa appello al solo impero della forza, e mostra di farsi dominare non solo, ma di essere anche tenace nell' ira. I governi civili e liberi hanno a base principii diametralmente opposti, cioè la forza del dritto e l' esplicamento calmo della ragione; e perciò chi si batte in duello dà la più luminosa pruova di essere incapace ad esercitare i diritti politici, che emanano dalle libere istituzioni, poichè li userebbe in danno suo e degli altri cittadini; e molto meno sarebbe idoneo ad occupare pubblici uffizii.

È pure a riflettersi che tutti i delinquenti cercano di occultare la loro reità; il duellista invece mena vanto di essersi costituito in istato di aperta ribellione contro la civile comunanza, e nel di-

[1] *Codice penale,* Art. 593.
[2] *Idem,* Art. 103 e 104.

chiarar cattivo l' ordinamento sociale, se n' emancipa; perciò, anche per questo motivo, sarebbe giusto che egli non profittasse almeno di una parte de' vantaggi sociali. Adunque alla pena pel duello dovrebbe cumularsi pure la sospensione o l' interdizione de' pubblici uffizii, secondo la gravezza e le conseguenze del cimento: pena che dovrebbe sancirsi nell' interesse sociale, ed anche per far posporre allo sfidato la riputazione presso i pochi duellisti, e preferire invece l' esercizio dei diritti politici e la considerazione che da essi realmente deriva.

Questa pena contribuirebbe potentemente a raddrizzare tanto l' opinione dei duellisti, resa schiava dal pregiudizio, quanto il senso morale pervertito in un modo sì incredibile e strano. Varii Stati dell' Unione americana, fra' quali la Virginia e la Luigiana, hanno adottato siffatto principio repressivo del duello; ed ivi, alle altre pene comminate per questo reato, vien cumulata la sospensione o la interdizione non solo dei dritti politici, ma anche di quelli civili [1].

Nella Virginia e nella Luigiana a' magistrati, agli agenti del pubblico ministero ed a' membri del Gran giurì vien imposto, con giuramento e come principale dovere, di curare la stretta esecuzione delle disposizioni legislative sul duello. Inoltre ne' detti Stati gl' impiegati civili, que' mi-

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 58 e 63.

litari e tutti gli altri cittadini nominati a pubbliche funzioni debbono giurare di non accettare sfide, e di non essersi battuti dal dì della promulgazione della correlativa legge [1]. Siffatte disposizioni hanno prodotto i più salutari effetti, poichè i duelli, sì frequenti nella Virginia e nella Luigiana, sono ivi quasi totalmente scomparsi [2].

5. Fra l'ingiuria ed il duello evvi il più stretto legame, qual è quello che esiste tra la causa e l'effetto. Se le leggi debbono impedire le sfide, dovrebbero del pari accordare una riparazione a chi soffre l'ingiuria, ma tale da rendersi inutile qualunque privata vendetta. Con questo scopo nel Codice della Luigiana vengono contemplati gli attentati alla riputazione, e con mirabili particolarità; e si offrono poi tutte le possibili riparazioni agli offesi [3]. La nostra legislazione su tal materia dovrebbe migliorarsi, introducendovisi anche il principio di un'adequata riparazione a pro dell'offeso; e così la legge riuscirebbe oltremodo preventiva, scopo cui principalmente mirar dovrebbe il legislatore. Che se non merita scusa chi viola la legge sol perchè non tutela alcuni diritti, essa però dovrebbe essere modificata collo scopo di garantirli ed assicurarli.

È del pari desiderabile che le disposizioni legislative sulle ingiurie fossero poste in accordo

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 58 e 65.
[2] Idem, *Ivi*. Ivi, Art. 2, n. 58 e 63.
[3] Idem, *Ivi*. Ivi, Art. 2, n. 59, 60, 61 e 62.

cogli altri principii che informano le nostre leggi: in contrario si consacra un' ingiustizia ed un' antinomia, e ciò si avvera nelle vigenti disposizioni penali sulle ingiurie. Infatti negli omicidii vi è diminuzione di pena quando avvengono in seguito di provocazione, la quale è grave se parte da *atroci ingiurie* [1]: e nel calcolarle si deve aver riguardo « all' indole de' fatti ed alle qualità delle « persone provocanti e provocate [2]. » Quindi una egual norma dovrebbe ritenersi dal nostro Codice nel punire le ingiurie. Le nostre leggi poi dànno tale e tanto peso alle ingiurie atroci che, nelle scuse dell' omicidio, vengono equiparate alle percosse [3]; e perciò questi due reati o dovrebbero menare a diverse conseguenze, come scuse dell' omicidio, o dovrebbero punirsi con identiche pene. Ammesso quest' ultimo logico principio, le pene per le ingiurie atroci dovrebbero essere ben gravi, cioè quelle che dal Codice penale sono fulminate per le percosse.

[1] *Codice penale,* Art. 562.
[2] *Idem,* Ivi.
[3] *Idem,* Ivi.

CAPITOLO XVI.

Mezzi per impedire i duelli.

1. La pace è il pane morale dell' uomo, e senza di essa il cammino della vita è seminato di triboli e spine. Tra gli Stati, non essendovi un magistrato a cui rivolgersi nelle loro contese, si rende una dura necessità il definirle coll' impero della forza: eppure essi, sin dalla più remota antichità, alle volte sono ricorsi all' arbitrato di qualche Potenza per evitare i mali della guerra. Ma leggi ed autorità costituite vi sono per tutelare i dritti de' privati, i quali se ricorrono all' impero della forza, invece di rivolgersi a quello delle leggi, commettono un enorme reato e si abbassano anche al livello del bruto. Secondo l'Arpinate due sono i modi di contendere, l' uno per disputa, l' altro per violenza: quello è proprio dell' uomo, questo delle bestie [1].

Per una inconcepibile inversione del senso morale continueremo, coll' uso del duello, a reputare che in taluni casi l' omicidio o il suicidio fosse un dovere sociale per le persone educate e civili! A' mali inerenti alla natura umana, per sola pregiudicata credenza, vi aggiungeremo il

[1] *Gli ufficii,* Lib. 1, cap. 12.

iù grave, qual è la guerra fratricida tra indiiduo ed individuo! Questo male si rende oggidì immorale oltre ogni credere, se pongasi mente che viviamo in un secolo il quale, coll' elettricismo e col vapore, ha fatto sparire le distanze, ha appianato i monti e colmate le valli, ed ha abbattuto qualunque altra barriera che divideva le nazioni; e cerca di affratellarle, considerando come una sola la intiera umana famiglia, ed impedendo le guerre fratricide. Aspirazione assai più antica di quello che si crede, sentita eminentemente anche da un cuore nobile e generoso, che non palpitò giammai per codardia: dal cuore di Enrico IV trafitto dal pugnale affilato dal fanatismo religioso.

Il concetto del monarca francese, unito agli sforzi degli altri filantropi e della presente generazione, è forse un' utopia e resterà infruttuoso? E pure quante utopie non si sono avverate! E chi presume di conoscere il limite segnato al progresso della umanità! Non di rado le utopie sono l' avvenire del genere umano, deriso dal volgo, e conosciuto soltanto dalle pochissime menti elette. Facciamo i più fervidi voti affinchè si affrettasse il tempo in cui le armi saranno collocate ne' musei, come oggetti di curiosità, e senza avere più l' efficacia d' insanguinare la terra. Nè questa opinione è senza alcun fondamento, poichè si comincia ad abbattere il preteso dritto di conquista, che con tanto sangue e lagrime ha

inaffiata la terra, e comincia ad attuarsi invece il più sacrosanto dei diritti: quello che i popoli possano, colla libera votazione, decidere le proprie sorti. Quando questo principio, sorretto dalla pubblica morale, otterrà il suo completo trionfo, il tempio di Giano verrà chiuso per sempre.

Ma, per accelerare questo grandioso trionfo della ragione sulla forza brutale, affinchè non fosse in balìa del cannone e della baionetta il dritto delle genti, ma bensì a norma di esso un Areopago decida le contese tra popoli e popoli, fa d' uopo che i singoli individui, e specialmente gli educati e civili, ne diano l' esempio; e che essi sbandiscano l' esplicamento della forza nei loro privati litigi, rimettendosi invece all' augusto impero della legge. A qual più nobile ed umano còmpito può consacrarsi l' uomo oltre a quello di sminuire, se non può spegnere, la razza di Caino? Quale maggiore delitto è sulla terra se non quello d' insozzarla col sangue umano? e quale maggiore cecità se non quella di chi, per curvarsi innanzi ad un pregiudizio che anche riconosce, mette a repentaglio i proprii giorni? Cerchiamo in tutti i modi di abbattere siffatto pernicioso errore, e vediamo quali mezzi sono stati adoperati con maggiore efficacia per impedire le sfide.

2. Luigi XIV è stato il sovrano che, con più ferrea e perseverante volontà, assunse l' impegno di prevenire i duelli. Egli appena salì sul trono

promulgò l' Editto del 1651, col quale punì severamente la semplice sfida e l' accettazione [1]; e, quando si traduceva in atto, v' inflisse la pena di morte unitamente alla confisca de' beni, ancorchè niuno rimanesse ucciso o ferito [2]. Se però fu tanto severo, congegnò in tal modo le disposizioni di quell' Editto da rendere inutile qualunque privata vendetta. Ordinò che in ogni provincia i governatori, i luogotenenti-generali ed i marescialli di Francia esercitassero le funzioni di *giudici del punto d' onore:* funzione che i marescialli, in ogni baliaggio, potevano delegare ad uno o più gentiluomini di senno e di esperienza [3]. Quei giudici, appena avuta notizia di qualche briga, dovevano chiamare le parti alla loro presenza [4]: e, contro chi era sordo alla chiamata, si fulminava il carcere o la confisca delle sue rendite [5]. All' offeso poi doveva darsi tale riparazione da rimanerne soddisfatto [6]; alla quale però non aveva più dritto se fosse ricorso ad una sfida [7].

Quell' istesso sovrano nel 1653 ordinò a' marescialli di Francia di formare un Regolamento

[1] *Editto di Luigi XIV,* Art. 10.
[2] *Ivi,* Art. 13.
[3] *Ivi,* Art. 2.
[4] *Ivi,* Art. 2 e 4.
[5] *Ivi,* Art. 8.
[6] *Ivi,* Art. 5.
[7] *Ivi,* Art. 10.

per la esecuzione dell' Editto in parola [1]. Eglino in effetti lo pubblicarono nell' agosto di quell' anno, e classificarono le diverse ingiurie determinandone le pene, le quali consistevano nel carcere, cumulandovisi alle volte ammende vistose [2]: pene che potevano esasperarsi per quelle ingiurie più gravi che non fossero state previste [3]. In ogni caso poi l' offensore, colla norma del taglione, era tenuto a dare la riparazione all' offeso, al quale chieder doveva anche perdono a voce, e talvolta in iscritto, dichiarando di essersi comportato brutalmente e da villano [4].

Quel monarca, non contento di tutto ciò, promosse anche un' associazione i cui membri avevano l' obbligo di non battersi [5]; ed eglino, nelle brighe con individui estranei a quella società, erano riputati gli aggrediti, sino a che non constava il contrario con pruove più che evidenti [6]: vantaggio che contribuir doveva a far aumentare il numero de' componenti quel sodalizio.

Siffatte misure e la morale pubblica migliorata coronarono gli sforzi di Luigi XIV. I duelli, così frequenti nella Francia, diminuirono oltre ogni dire, in guisa tale che per molti anni non

[1] *Dichiarazione di Luigi XIV.*
[2] *Regolamento de' marescialli,* Art. 7, 8, 9 e 10.
[3] *Ivi,* Art. 19.
[4] *Ivi,* Art. 7, 8, 9 e 10.
[5] *Ivi,* Art. 3.
[6] *Ivi,* Art. 4.

ve ne fu neppure un solo [1]. Tali disposizioni rimaste ineseguite sotto la *Reggenza*, e la morale pubblica peggiorata, fecero nel decimottavo secolo rivivere l'uso del duello, il quale fu ascritto a pregio dal libertinaggio di quei tempi [2]. È quindi una incontrastabile verità istorica, e di diverse epoche, che al duello dà vita ed alimento la corruzione sociale (cap. 5, § 20); e che l'impero della forza, ora sotto una forma ed ora sotto un'altra, risorge sempre quando i principii morali sono depressi.

3. Un'associazione contro l'uso del duello, sebbene microscopica, pure, colla fondazione dell'Ordine di S. Gennaro, fu stabilita nel reame di Napoli nel 3 luglio 1738. Quei cavalieri avevano l'obbligo di non accettare sfide, e di rimettere al gran maestro, che era il re, la punizione di qualunque offesa; e dovevano con ogni cura impedire i duelli anche fra gli altri cittadini [3]. I cavalieri di S. Ferdinando avevano uguali obblighi [4]: quest'Ordine nel primo aprile 1800 fu istituito nel regno di Napoli.

4. In Inghilterra nel 1843 si è costituita un'associazione antiduellaria, della quale fanno parte i più ragguardevoli personaggi dell'ordine civile e di quello militare. Il mezzo, ch'è stato

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione.* V. Duello, Art. 1, n. 43 e 46.
[2] Idem, *Ivi.* Ivi, Art. 1, n. 46.
[3] *Statuti dell'Ordine di S. Gennaro,* Art. 7, § 7.
[4] *Statuti dell'Ordine di S. Ferdinando,* Art. 7 e 18.

messo in pratica per raggiungere lo scopo, si è quello di un *Giurì d' onore* che determinar deve la soddisfazione da darsi all' offeso ; i membri dell' associazione debbono poi sottomettere le loro contese all' arbitrato del predetto Giurì[1]. Da quell' anno in poi un solo duello ha avuto luogo sopra il suolo britannico, e precisamente nel 1845 tra i luogotenenti Hawkley e Seton, rimanendo l' ultimo sul terreno[2]. Eppure quel pregiudizio era radicato oltre ogni dire fra gl' Inglesi, e l' averlo i medesimi smesso, quasi per incanto, dimostra quanto quel popolo sia adulto, saggio e degno della libertà che gode.

5. L' organizzazione militare della Prussia è la più estesa di quella di qualunque altro Stato: esercito permanente, landwehr di differenti categorie, organizzata militarmente, fanno sì che ogni cittadino sia soldato. Fra' militari coll' Ordinanza del 20 luglio 1844 si sono stabiliti i mezzi preventivi del duello. Una *Corte d' onore* ha giurisdizione sugli uffiziali dell' esercito attivo e della landwehr, su quelli in riserva, in disponibilità o in ritiro, sia con soldo, sia con semplice onore dell' uniforme[3].

Quella Corte, stabilita in ciascun reggimento, giudica tra gli uffiziali le offese non punibili per loro stesse, ma che costituiscono non pertanto

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 56.
[2] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.
[3] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 77.

una lesione al sentimento d' onore o alle convenienze dell' uffiziale: a buon conto tutte quelle offese che tra militari sogliono dar luogo alle sfide. Le pene sono proporzionate alle offese, ed incominciano dalla semplice ammonizione ed arrivano sino alla destituzione colla incapacità di essere riabilitato. È determinata pure la correlativa procedura, e sono anche stabiliti i mezzi per rappaciare gli uffiziali e per fare svanire gli equivoci [1].

6. Abbiamo sin ora esaminato l' illogicità del duello, e crediamo di aver dimostrato che esso produce gravissimi danni e nessun vantaggio: ma le teorie resterebbero sterili e senza alcun risultato; perciò fa d' uopo scendere sul terreno pratico, ed esaminare quali mezzi siano più efficaci per abbattere siffatto pregiudizio. Ne accenniamo soltanto il concetto in embrione, il quale meriterebbe di essere sviluppato molto più ampiamente.

7. Dovrebbe sradicarsi dalla coscienza del soldato il concetto del duello, mettendosi al nudo il niun vantaggio che ne deriva, ed il danno che ne consegue: coll' educazione si potrebbe raggiungere nella milizia questo scopo, e senza gravi sforzi. Ma, nel vietarsi i duelli, dovrebbero punirsi severamente quelle offese che tra commilitoni sogliono originare le sfide, stabilendosi le Corti d' onore a somiglianza delle prussiane; alle

[1] Dalloz, *Repertorio di legislazione*. V. Duello, Art. 2, n. 77 e 78.

cui disposizioni regolamentari si potrebbero introdurre quelle modificazioni che l' esperienza ha riconosciute utili.

8. L' associazione è il più potente mezzo di educazione e di progresso sociale. Le forze individuali, divenendo collettive, valgono potentemente a raggiungere lo scopo. Esse operano a somiglianza de' rivoletti che, se isolati, sono assorbiti dalla terra dopo breve tratto, e senza alcun profitto per l' uomo; ma, se uniti, formano invece fiumi utilissimi per la navigazione, o come forza motrice per animare macchine. L' Inghilterra dallo spirito di associazione specialmente ripete la sua morale e materiale grandezza.

Un' associazione antiduellaria produrrebbe al certo i più vantaggiosi risultati, e dovrebbe quindi promuoversi con ogni attività e perseveranza. I socii potrebbero essere di due categorie; l' una, de' vecchi e de' poco adatti all' esercizio delle armi, accettar potrebbe i soli principii dell' associazione; e l' altra de' giovani dovrebbe anche offrirsi, come guardia nazionale mobile, per combattere contro i nemici interni o esterni, e per soccorrere i cittadini negl' incendii, nei naufragii e negli altri pericoli. E siccome la principale causa, che determina i duellanti a battersi, è quella di non comparir codardi, così eglino, coll' ascriversi nella predetta società, ne darebbero una dimostrazione in contrario; avrebbero così un largo campo su cui dare luminose pruove di coraggio,

adoperandolo, non per uno scopo fratricida, ma bensì per uno nobile e vantaggioso. Che se il coraggio potesse riabilitare l'ingiusto offensore agli occhi dell'istesso offeso e degli altri cittadini, come reputa il duellista (cap. 8, § 1), al certo non potrebbe esservi una maggiore e più nobile riabilitazione.

La detta associazione dovrebbe promuoversi fra tutti i cittadini rivestiti d'impieghi o di pubbliche funzioni: anzi sarebbe utilissima se loro si ascrivesse ad obbligo, presso a poco in quello stesso modo come si pratica in taluni Stati dell'Unione americana (cap. 15, § 4). Un Giurì d'onore dovrebbe essere nominato in ciascuna provincia fra' socii di più specchiata probità e di maggior senno ed autorità. Esso determinar dovrebbe la soddisfazione da darsi all'offeso, e giudicare per qualunque ingiuria che avvenisse non solo fra' socii, ma anche tra gli estranei che invocassero il suo arbitrato, e senza distinzione di classi sociali. La reputazione è sacra per ognuno, ed, a base dell'uguaglianza civile, tanto l'ultimo quanto il primo cittadino di uno Stato hanno uguali diritti per vederla garantita.

Coloro che credono irresoluta ancora la quistione del duello, con molta lealtà, confessano che lo stesso sarebbe inutile quando si stabilissero i Giurì d'onore [1]. Perchè non appagare que-

[1] Pateras, *Doveri del secondo,* Cap. 1.

sto ragionevolissimo voto? perchè non attuare una istituzione la quale nell' Inghilterra ha prodotto vantaggi che hanno oltrepassato qualunque aspettativa?

9. Ma quale pena infligger potrà il Giurì d'onore contro chi non volesse contentarsi del suo arbitrato, o per quelle ingiurie che non fossero riparabili? Una pena tutta morale, cioè dichiarare incivile e villano chi ha commesso un torto e non vuole ripararlo, e vizioso chi si è insozzato con qualche turpe azione; e, colle leggi del galateo, condannarlo a non essere ammesso presso i membri dell'associazione che per le sole indispensabili relazioni sociali, e non mai con vincoli d'intimità; e ciò a tempo o a vita, secondo la gravezza dell' ingiuria commessa. L'istesso espediente dovrebbe adottarsi contro chiunque spedisse o accettasse guanti di sfida. Ne' passati secoli non si praticava in modo diverso, perchè chi era dichiarato vizioso, come disonorato, veniva messo in bando dal consorzio civile (cap. 6, § 7 e 10); ed al presente, in cui maggiore è la civiltà, può logicamente respingersi questo principio tanto educatore? Nè diverso provvedimento adotta il duellista contro gl'imbelli o altre persone colle quali non possa battersi, venendone offeso [1].

Una tal punizione sarebbe la più efficace per impedire le sfide. Il duellista si prefigge di non

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 5, § 6.

menomare la sua riputazione e di acquistar anche rinomanza, ed invece sarebbe condannato all'isolamento: espediente che vien messo in pratica nel Portogallo, e per tal modo il duello vi è quasi del tutto ignorato [1]. Le persone incivili o viziose poi soffrirebbero il più giusto e meritato castigo. Per la imperfezione della natura umana non tutte le azioni, lesive degli altrui diritti, cader possono sotto la sanzione delle leggi penali: le stesse però non isfuggivano all'autorità de' censori nelle antiche repubbliche di Sparta, di Atene [2], di Roma [3], ed in quella partenopea del 1799 [4]; e ciò dimostra che, in tutti i tempi, si è giudicato di non potersi attuare la libertà se non poggia sulla pubblica morigeratezza.

Nel tempo presente, se non esiste il censore, l' opinione pubblica ne ha assunte le veci, e nel galateo sono raccolte le leggi censorie. Questo codice, che è il compimento delle leggi penali, impera su qualunque persona veramente educata e civile; e lo stesso, nel dichiarar villano o vizioso chi contravviene alle sue regole, lo punisce col biasimo sociale, che ne' singoli casi potrebbe applicarsi dal Giurì d'onore; i cui verdetti, perchè resi dopo maturo, ponderato ed imparziale

[1] Fougeroux de Campigneulles, *Storia dei duelli,* Cap. 31.
[2] Montesquieu, *Spirito delle leggi,* Lib. 5, cap. 7.
[3] Adam, *Antichità romane,* Lib. 1, cap. 11.
[4] *Costituzione della repubblica partenopea,* Art. 307, 313 e 314.

esame che metterebbe in piena luce il vero, sarebbero più giusti di quelli della pubblica opinione, e non di rado varrebbero anche a raddrizzarla.

È pure a riflettersi che se l'uomo educato e civile avrà dimestichezza col villano, o col vizioso, scapiterà agli occhi degli altri, perchè si riterrà che ne divida i sentimenti; e, quel ch' è peggio, un giorno o l'altro soffrirà i modi villani o viziosi di lui. D' altra parte la società respinge con orrore il ladro, ed ogni uomo onesto schiva di avvicinarglisi. Non dovrebbe essere guardato con ugual occhio il ladro dell' altrui riputazione? Egli forse produce minor danno? Tutto al contrario, perchè ogni uomo onesto preferisce che gli siano menomate piuttosto le sostanze che la reputazione; e per conseguenza su chi ad essa attenta dovrebbe ricadere, se non maggiore, almeno vitupero uguale a quello che s' infligge a chi s' insozza col furto. Questi altresì sempre vi è spinto dalla necessità, che qualche volta è estrema, e non imputabile quindi a fronte dello stesso dritto di natura: quegli invece manca a' proprii doveri per sola perfidia di cuore.

È parimente a considerarsi che la pena in esame sarebbe del tutto educatrice e morale, e, più di qualunque altra materiale, riuscirebbe oltremodo efficace per migliorar il buon costume. I duelli d' altra parte si renderebbero inutili, poichè nè la spada nè qualunque altr' arma potrebbero cagio-

nare ferite più gravi, nè colpire con uguale giustizia e discernimento: e così non vi sarebbe punizione più severa che, fra gentiluomini, potesse infliggersi per le ingiurie.

10. L'arma del ridicolo è potentissima per mettere al nudo i pregiudizii, gli errori, e per abbatterli; ed essa potrebbe adoperarsi per isbandire il duello. Per l'oggetto dovrebbero stabilirsi premii in favore di chi scrivesse il migliore romanzo o la migliore commedia, trattando col ridicolo le erronee massime dei duellisti. Le produzioni teatrali con più efficacia raggiungerebbero lo scopo, perchè le loro rappresentazioni varrebbero potentemente a divulgare e rendere popolari le idee antiduellarie. Una volta cadute nel ridicolo le sfide, esse verrebbero per sempre sbandite dal civile consorzio.

11. In ultimo dovrebbero migliorarsi le disposizioni legislative sul duello, e specialmente sulle ingiurie, statuendosi anche un'adequata riparazione a pro dell' offeso. Nell' antecedente capitolo ne abbiamo soltanto cennate le principali riforme, il cui esame è riserbato a' profondi giureconsulti, de' quali non è penuria nel nostro paese. Opiniamo però che alle pene da sancirsi contro i duellanti dovrebbe cumularsi sempre la sospensione o la interdizione dei diritti politici: pena stabilita da governi repubblicani, e che è riuscita efficacissima ad impedire la mania degli scontri (cap. 15, § 4).

12. Ma qualunque pena volesse fulminarsi pel reato del duello, essa dovrebbe avere la sua applicazione. Eppure i giornali narrano quasi tutti i duelli, e ne precisano le particolarità, mercè le quali si potrebbero iniziare e portare a termine le correlative processure, sol che si adottassero, come in ogni altro reato, i mezzi legali contro i testimoni falsi od occultatori del vero. Tuttavia gli agenti del pubblico ministero non curano d' iniziare le correlative istruzioni; nè essi possono addurre la scusa d'ignorare quei fatti, giacchè la lettura de' giornali è loro imposta dalla legge sulla stampa.

Preghiamo il guardasigilli di curare che la legge fosse attuata, facendo cessare il più grande degli scandali, qual è quello di far continuamente rimaner velata la statua della giustizia; o almeno egli disponga che si cancellasse dal piedistallo di essa la derisoria iscrizione: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI. Lo scandalo si aumenta fuor di ogni misura per la pubblicità che, col parlare dei duelli, è solita a darvi il giornalismo ed i pubblici e privati ritrovi: scandalo che al certo finerebbe ove s' istruissero le analoghe processure. Si rimuoverebbe così anche uno de' principali fomiti dei duelli, che è quello di farli divulgare; e con tal mezzo certi uomini, ignoti e vanitosi, possono soltanto ottenere che i loro nomi fossero conosciuti dagli altri, e, per soprassello, colla qualifica di gentiluomini d' onore. Si evite-

rebbe del pari un altro sconcio grave e pernicioso, cioè di far dichiarare, con un verbale, disonorato chi rifiuta una sfida, divulgandolo co' giornali (cap. 12, § 4). Anzi stimiamo che con una sanzione penale dovrebbero vietarsi siffatti verbali, perchè incitano anche i cittadini a commettere un reato, qual è il duello.

Abbiam per certo di non dirigere senza frutto questa preghiera al guadasigilli, poichè egli ben comprende che il governo rendesi fuor di modo spregevole quando tollera che le leggi vengano impunemente conculcate. Si produrrebbe un gravissimo nocumento se il duello venisse cassato dal novero de' reati, ma di certo assai minore di quello che al presente deriva dalla continua inapplicazione della legge.

È pure a desiderarsi che a' pubblici funzionarii s'imponesse, come speciale obbligo, di vegliare all' attuazione delle disposizioni legislative sul duello, nello stesso modo come si pratica in taluni Stati dell' Unione americana (cap. 15, § 4); e che eglino, e specialmente gli agenti del pubblico ministero, fossero con severità puniti quando non adempissero a questo sacrosanto dovere, che a loro è imposto dalle nostre leggi.

13. Oggidì tutti consentono che sia illogica l'usanza del duello; ma fra quelli che ne propugnano l'abolizione taluni opinano che, per raggiungere lo scopo, i mezzi di transazione sarebbero più efficaci di quelli che tendono ad estir-

parlo. Costoro giudicano poco pratico e poco attuabile il nostro progetto [1]; e propongono invece la istituzione di un *Tribunale d'onore*, il quale in taluni casi autorizzasse i duelli, regolandone le forme [2]. Noi, rispettando altamente siffatta opinione, stimiamo invece, e col più profondo convincimento, che i duelli non potrebbero autorizzarsi in nessun caso, ancorchè fossero accompagnati da tutte quelle formalità che valessero a diminuirli; e di fatti, per un eguale scopo, non potrebbero autorizzarsi gli altri delitti. Le vendette private, per esempio, diminuirebbero tra la gente incolta ove si stabilisse di doversi in antecedenza domandare l'autorizzazione a taluni designati individui, i quali, discussi i motivi e secondo la loro gravezza, in linea eccezionale autorizzassero l'omicidio, la ferita, la scarica di un'arma da fuoco; cioè autorizzassero nè più nè meno di quanto suole avvenire ne' duelli. Eppure qual uomo onesto e ragionevole potrebbe approvare un'associazione che si costituisse su queste basi?

Che se l'uomo educato e civile, invocando un pregiudizio, potesse essere autorizzato a vendicarsi con un mezzo immorale, qual è il duello, il villano ed incolto, in identiche circostanze, goder dovrebbe un eguale vantaggio. Egli non potrebbe ricorrere alla sfida, perchè è in uso fra

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 15.
[2] Idem, *Ivi,* Lib. 4, § 13.

soli gentiluomini; e quindi dovrebbe essere autorizzato a vendicarsi con altri mezzi, specialmente in quei paesi dove la vendetta costituisce un punto d'onore. La vendetta compiuta in siffatto modo sarebbe meno strana ed immorale dell'istesso duello, poichè l'offensore ingiusto ha doveri da compiere e non già dritti da esercitare; perciò, moralmente e logicamente, non dovrebbe esser messo nella posizione di suggellare la ingiustizia col sangue dell'avversario. Questa teoria venne messa in pratica da lord Winchelsea nel famoso duello alla pistola che, nel 1829, egli ebbe col duca di Wellington. Quegli, avendo a torto insultato quest'ultimo, al segnale del fuoco offrì il petto all'arma dell'avversario, e ne rimase illeso; ma senza scaricare la propria pistola si ritrattò, dicendo agli astanti: « Io l'ho troppo gravemente offeso per « potermi dispensare di ricevere il suo fuoco [1]! » Utilissimo duello, di cui l'umana famiglia ebbe a gioire, perchè contribuì oltremodo a sbarbicare quel pregiudizio dal suolo inglese [2].

14. Se al Tribunale d'onore si concedesse la facoltà legale di esaminare le singole sfide, esso dovrebbe portare il suo giudizio sulle cause che le hanno originate; decidere in conseguenza da qual lato stia la ragione o il torto, e definire anche il fatto, il quale potrebbe costituire una contravvenzione al galateo o alle leggi. Dopo di ciò

[1] Fambri, *La giurisprudenza del duello,* Lib. 1, § 21.
[2] *Morning Post* del 25 gennaio 1869, n. 29681.

il Tribunale d'onore come potrebbe ordinare all'offensore di mettersi in istato di ricevere la ferita, lo storpio, la morte? pene che non sono fulminate nè dalla legge nè dal galateo. Con qual logica poi ordinerebbe all'offeso di esporsi al rischio di subire egli, dopo l'ingiuria, siffatta punizione? Oltre a ciò se gli scontri potessero autorizzarsi in taluni casi soltanto, le nostre leggi dovrebbero essere riformate; e quindi logicamente dovrebbe sancirsi l'impunità per gli scontri autorizzati, ed una pena per quelli che non lo fossero, e che per l'addietro denominavansi duelli alla macchia (cap. 6, § 4). Il potere legislativo però non è che il mandatario della nazione: ora la gran maggioranza di essa vuole legalizzato l'uso del duello? Certo che no; adunque il legislatore dovrebbe stabilire la più orribile tirannia, qual è quella di appagare i desiderii delle minoranze, e non già quelli della maggioranza!

I Tribunali d'onore dovrebbero essere composti de' più autorevoli e rispettabili cittadini, e di siffatte qualità riceverebbero l'impronta i loro verdetti; per conseguenza l'autorizzazione di qualche duello non solo rialzerebbe il prestigio ad un pregiudizio, già condannato dalla coscienza pubblica, ma ne prolungherebbe anche l'esistenza. Contribuirebbe altresì a dar valore e credito al più assurdo ed immorale concetto su cui basa l'odierno duello, cioè che possa supplirsi a tutti i doveri sociali mercè il coraggio; e che le macchie alla

riputazione si lavano col sangue, mentre questo imbratta sempre e non lava mai: e, quel ch' è peggio, si eleverebbe oggidì ad istituzione sociale un'azione oltremodo immorale e perniciosa! Se poi quei cimenti si eseguissero in pubblico, ed alla presenza del Tribunale d' onore, il duello, che da secoli si nasconde nelle tenebre, si mostrerebbe di nuovo e con maggiore audacia alla luce del sole; e così i danni e lo scandalo si aumenterebbero fuor di ogni misura. Nè pertanto cesserebbero del tutto i duelli alla macchia, perchè essi avverrebbero e fra coloro che volessero battersi ad ogni costo, e fra quelli che volessero tener occulti i motivi reali del cimento.

Speriamo che i duellisti italiani vorranno imitare quelli inglesi, che in un solo anno si sono emancipati dal pregiudizio del duello. Ma se anche questo scopo non potesse raggiungersi in sì breve tempo, ed avvenir dovesse qualche scontro ne' primi anni, sol perchè non si fossero adottati espedienti di transazione, questo vantaggio sarebbe al certo annullato dalla più lunga durata che avrebbe l' uso dei duelli; e perciò stimiamo che il numero di essi, sommato insieme, sarebbe forse anche maggiore di quelli che avverrebbero se si adoperassero mezzi che valgano a sradicarlo. Se poi vorrà tenersi conto di tutti gli altri danni e vantaggi, che produrrebbe l'uno o l'altro mezzo, non vi sarebbe un istante da esitare per l' accettazione di espedienti efficaci ad estirpare siffatto pregiudi-

zio. Oltre a tutto ciò gli stessi duellisti confessano la irragionevolezza del duello; ma siccome chi secondasse un pazzo nelle cose a lui nocive sarebbe condannabile, così lo sarebbe molto più chi, sebbene raramente, favorisse il duellista il quale confessa anche la sua pazzia, ma pur non vuole abbandonarla.

15. Crediamo, col più profondo convincimento, che per abbattere il pregiudizio del duello debbano adottarsi espedienti i quali non importino alcuna transazione, e che sono riusciti efficaci in Inghilterra: ciocchè dà la più luminosa smentita a chi sostiene il contrario; e senza esser teneri del nostro progetto, appena cennato, ne accetteremo qualunque altro che meglio risponda allo scopo. Crediamo del pari che il nostro progetto si renderebbe popolare, sol che lo accettassero e lo propugnassero anche pochi uomini autorevoli, il cui coraggio non potesse rivocarsi in dubbio; ed in un paese come il nostro, ove la fantasia non va disgiunta dalla riflessione, alla moda perniciosa, insensata ed immorale del duello sarebbe surrogata in breve tempo quella saggia, educatrice e patriottica dell'associazione antiduellaria. La moda precisamente è stata una delle principali cause che, in questi ultimi anni, ha contribuito ad aumentare la mania dei duelli.

Abbiam per certo che si stringeranno in falange serrata gli uomini probi e ragionevoli, ed accetteranno espedienti efficaci per estirpare il

pregiudizio del duello; e se ciò non ostante qualcheduno vorrà battersi, peggio per lui, lo compiangeremo, soltanto, poichè egli dovrà sottostare a tutte le perniciose conseguenze che ne deriveranno. Il duello oggidì non ha altra potenza ed armi tranne quelle che gli suppone l'erronea e paurosa opinione dei duellisti; basta perciò intimargli la resa per averla a discrezione: qualsivoglia capitolazione sarebbe nociva ed immorale.

CAPITOLO XVII.

Altri mezzi per impedire i duelli, e conchiusione.

1. Nell' antecedente capitolo abbiamo esaminato i mezzi per impedire i duelli, e crediamo che il più efficace sia quello di un' associazione antiduellaria. Rivolgiamo perciò la più calda preghiera a tutti i filantropi dell' universo affinchè costituiscano tali sodalizii, dirigendosi specialmente a tutte quelle associazioni che si propongono uno scopo di moralità o di beneficenza. Esse non potranno al certo in miglior modo esercitare queste virtù, che contribuendo a ricollocare la ragione sull' augusto suo trono, usurpato da un pregiudizio che costituisce la più spregevole idolatria della forza bruta, ed è tanto esiziale alla umana famiglia; e lo potranno senza gravi sforzi, anzi con molta facilità, se a' loro principii di filantropia aggiungeranno quelli cennati nell' antecedente capitolo. Abbiamo per fermo che questa preghiera non resterà infruttuosa, e che tutti i filantropi dell' universo si renderanno degni di centinaia e centinaia di premii più ambiti ed onorevoli: di civiche corone, con le quali l' antica Roma ornava la fronte di chi aveva la fortuna di salvare la vita ad un cittadino.

Tali associazioni, nel combattere e distruggere le cause dei duelli, coopereranno a sbandire l'impero della forza sotto qualunque altra forma. Così raggiungeranno anche un altro scopo, molto più utile e grandioso pel genere umano, quello di migliorarne la morale, adoperando un mezzo del tutto educatore, qual è lo isolare il vizioso e l'incivile: ed oggigiorno il miglioramento del buon costume forma senza dubbio il precipuo ed indispensabile bisogno; imperocchè dalla corruzione sociale trae vita ed alimento il duello (cap. 16, § 2), ed anche molti altri mali che funestano i popoli.

2. Chi volge attento lo sguardo sopra la presente generazione, ravvisa che ha percorso velocemente uno sterminato cammino nella via scientifica ed industriale, ma in quella della moralità non ha corso con pari veloci e giganteschi passi; i quali sono stati principalmente rattenuti da' passati governi dispotici che, con ogni arte, hanno messo ostacolo al miglioramento del buon costume, ed hanno seminato a larga mano la corruzione, da cui soltanto traeva vita ed alimento il loro nefando potere.

Non è nostro còmpito scendere a' particolari dello stato odierno: ma non potrà al certo rivocarsi in dubbio che, al dì d' oggi, evvi maggiore distanza di prima tra le condizioni scientifiche e industriali e quelle morali, resa anche più smisurata per effetto de' vizii inerenti alla natura dello stesso odierno incivilimento. In compruova

basterà considerare che l' uomo, qual novello Prometeo impossessandosi del fuoco celeste, colla sola scienza ha aumentato i benefizii della luce, donandole il più esatto ed inimitabile pennello, al cui confronto impallidiscono quelli di Zeusi e di Apelle, dell' Urbinate e del Buonarroti; ed egli ha potuto sin anche tramutare l' elettricismo, da potentissimo e nocivo inimico, nel più obbediente ed utile schiavo. Se l' uomo avesse camminato nella via della moralità con uguali passi, avrebbe al certo potuto accrescere i benefizii della virtù, ed incatenare la maggior parte de' vizii, suoi nemici ben deboli in confronto della sterminata potenza elettrica.

L' uomo però col solo progresso nelle industrie e nello scibile ha creduto di poter raggiungere la felicità, ed invece ha resi più intensi i suoi dolori e più abbondanti le sue lagrime. Nè poteva avvenire in modo diverso, perchè egli, avendo allargata la sfera delle sue cognizioni e de' suoi agi, risentir dovea lo stimolo degli aumentati bisogni e desiderii che ne sono conseguiti; e per tal modo è divenuto anche più misero di prima. Che se per l' addietro minore era la morale dell' uomo, lo erano in proporzione i bisogni e i desiderii suoi: ed avendo aumentati questi, e non proporzionatamente quella che valeva ad infrenarli, così vuole appagarli ad ogni costo; e perciò molti non rifuggono dal ricorrere a' mezzi più immorali, e dal sostituire il privato al pubblico

interesse, avendo però sempre l' ultimo sul labbro. Nè sono scevri di tali colpe anche molti di coloro che dirigono i governi retti a libere forme. Eglino anzi sono assai più censurabili perchè, avendo a loro disposizione le forze direttive della civile comunanza, non le adoperano, com' è loro sacro dovere, a migliorare il buon costume; ed essendo al culmine sociale, la loro condotta non può rimanere ignota fra i governati, a' quali serve anche di specchio.

Dalla morale non migliorata, in proporzione delle condizioni scientifiche e industriali, deriva quella lotta senza tregua fra governati e governanti, in cui la malvagità, l' egoismo e l' insipienza attizzano il fuoco della discordia; e mancando il vicendevole aiuto, tanto indispensabile pel bene di entrambi, di giorno in giorno si rendono peggiori le loro rispettive condizioni. Dalla medesima fonte scaturiscono quel disagio che risentono oggigiorno le civili comunanze, e quei gravissimi morbi morali che le perturbano, e ne minacciano sin anche la completa dissoluzione: eppure nè i governi nè i popoli vogliono indagarne la vera causa, e praticarne gli opportuni ed efficaci rimedii. Ma dopo una serie di vicendevoli torti ed errori, inutili o nocivi sperimenti, illusioni e disinganni, presto e di propria volontà, o tardi ed in virtù di leggi provvidenziali, le civili comunanze dovranno ricorrere al principio morale, che può soltanto menomare i do-

lori e le lagrime a cui l' uomo è condannato per la sua propria natura.

Nè il pubblico costume ha solo questa efficacia, ma esso, secondo che è tristo o buono, vale pur anche a neutralizzare la maggior parte dei danni o vantaggi che scaturir potrebbero dalle cattive o dalle buone forme di governo; e perfino a far diventare perniciose queste ultime, e qualunque altra ottima istituzione. L' istessa urna, che al certo è uno de' migliori ordinamenti sociali, diventa sin anche perniciosa quando non ha per guida il buon costume; in tal caso l' esercizio del diritto elettorale non ha per iscopo di promuovere il pubblico, comune e duraturo bene, ma bensì il privato, egoistico e momentaneo vantaggio. *Consorterie*, che a vicenda si combattono con armi sleali, rigiri ed altre male arti per conservare o impadronirsi del potere, favoritismi, soprusi ed altri gravissimi ed irrimediabili danni ne conseguono; il maggiore de' quali è il discredito dei liberi ordinamenti, anelandosi dalla generalità o quelli passati o altri nuovi, giacchè si crede che dalle vigenti istituzioni provenissero i danni, e non già dalla mancanza di morale di chi le incarna e le attua. I soli liberali saggi non rinnegano le libere istituzioni, ma impotenti ad ovviare siffatti mali, non possono far altro che deplorarli, e far voti affinchè presto cessassero.

Guai all' uomo se non si convinca presto che evvi nell' atmosfera sociale tanta pochezza di mo-

ralità, in rapporto alle condizioni scientifiche e industriali, da farne derivare un disquilibrio, non serbando fra loro le debite proporzioni; e, dove si aumentasse, cagionerebbe fenomeni morali non dissimili da' fisici quando i diversi elementi disquilibrati son costretti a rientrare violentemente nello stato normale. Vi meditino popoli e governanti, e con raddoppiati e vicendevoli sforzi cerchino di migliorare il buon costume, dappoichè così soltanto potranno evitare i turbini sanguinosi, fatali ad entrambi, di cui qualche segno foriero già apparisce sull' orizzonte sociale. Possa Iddio sperdere sì tristo presagio, o illuminare l' uomo sui mezzi atti a scongiurarlo.

3. Molti e svariati mezzi vi sono per rendere migliore la morale; e qualsivoglia cura o somma si spendesse per conseguire questo scopo santissimo, non potrebbe giammai dirsi soverchia, perchè si crea così il più fruttifero capitale che aver possano i popoli. A nostro credere il più adatto mezzo, che valga a raggiungerlo, è quello dell' educazione resa generale fra ogni classe sociale, e mettendo a profitto tutti gli svariati ed efficaci mezzi che essa offre. Non è nostro còmpito l' indicare i moltiplici mezzi di educazione popolare, nondimeno ci prendiamo l' arbitrio di cennarne un solo, perchè riguarda i proletarii, i quali formano una classe numerosissima ed abbrutita; e perciò meritano maggiori e solerti cure. D'altra banda dalla soluzione dell' ardua, gravissima e

palpitante questione sociale del proletariato dipende principalmente l'avvenire del genere umano.

Il proletario nè ha mezzi nè sprone per immegliare la sua condizione morale e quella materiale; e, reso apata, lavora stentatamente e non pensa al risparmio, unico mezzo col quale potrebbe divenire agiato in un tempo più o meno lungo. E, quel ch'è peggio, la sua condotta serve di esempio a' figli; e non di rado finisce anche per dimorare nelle prigioni, producendo così un non lieve aggravio alle finanze nazionali.

Ma se a lato di ogni prigione si edificasse una casa per premiare il virtuoso, gli abitatori della prima man mano diminuirebbero, e numerosi invece sarebbero quelli dell'altra. Il premio, senza dubbio alcuno, è uno de'più efficaci mezzi per educare gli uomini e prevenire i delitti[1]. I Governi però, co' nastri, ricompensano talune azioni virtuose: ma i nastri nè si concedono a' proletarii, nè per essi avrebbero pregio alcuno. La gran maggioranza de' cittadini, adunque, non è ricompensata per quelle identiche azioni per le quali lo sono le persone civili. E pure il merito, che determinar dovrebbe le ricompense, è al certo maggiore per le persone incolte; in danno delle stesse, quindi, ne consegue una grande ingiustizia sociale.

Questa ingiustizia sarebbe riparata ove in ogni

[1] Beccaria, *Dei delitti e delle pene,* § 41.

comune si concedesse in premio uno stabile, ed in preferenza una casetta, al più morale e laborioso proletario. La classe degli stessi sarebbe così educata e diminuita: e non già de' soli favoriti dalla sorte, ma eziandio di tutti gli altri che aspirerebbero al premio, i quali, per ottenerlo, dovrebbero essere morali e laboriosi; e si promuoverebbe lo sviluppo della morale e del lavoro che, incontestabilmente, sono le due principali sorgenti dalle quali derivano la floridezza e la felicità dei popoli. E forse senza stragi, incendii e rapine potrebbe risolversi anche la gravissima quistione sociale del proletariato, che oggidì perturba e funesta le civili comunanze, ed affatica le più robuste menti del nostro secolo [1].

4. Colla istruzione soltanto si giudica oggidì di

[1] Il concetto sopraccennato ha bisogno di un ampio sviluppo, e preghiamo i cultori delle scienze giuridiche e di quelle morali a meditarci: eccone intanto qualche particolarità:

Il premio, solennemente e in un giorno designato, dovrebbe sorteggiarsi fra un determinato numero di proletarii i più laboriosi e probi; e così sarebbe minore l'interesse per la parzialità, ed i non favoriti dalla sorte avrebbero lo stimolo di non rendersene immeritevoli negli anni successivi.

Sul frontespizio della casetta dovrebbe porsi la iscrizione MORALE E LAVORO. Essa rammenterebbe, di continuo, al premiato ed alla sua discendenza il titolo onorifico dell' acquisto, ed ecciterebbe l'emulazione negli altri; e si creerebbe anche la novella nobiltà della morale e del lavoro, tanto consentanea a' popoli veramente civili.

Il premiato, che commettesse qualche delitto, dovrebbe giustamente perdere la casetta. Perciò, se per la fallacia degli umani giudizii la si concedesse a chi ne è immeritevole, l' interesse di conservarla sarebbe una efficace e potente leva di

poter minorare i mali che, in larga copia, affliggono i popoli. L' istruzione è utile alle civili comunanze sol quando ha a compagno il buon costume; ma allorchè se ne allontana le risulta per-

rigenerazione morale. Potrebbero altresì imporsi taluni obblighi al premiato ed a'suoi figli, sotto pena di decadenza: per esempio, piantare alberi fruttiferi, eseguire talune pratiche agrarie o di altro mestiere, e quanto altro si giudicasse vantaggioso per lo sviluppo del progresso morale e di quello materiale.

Potrebbe stabilirsi un premio per ogni quattromila abitanti; e perciò in ogni comune se ne concederebbe uno o più all'anno, ed anche in tempo più lungo, in proporzione degli abitanti. Eccettuate le grandi città, il valore di un'abitazione pel proletario è da cinquecento a seicento lire. Quindi l'annua spesa, nella nostra penisola, ascenderebbe a circa tre milioni e mezzo di lire: ed ancorchè si concedessero o più vistosi premii, o in maggior numero, e perfino raddoppiandoli, pure non ne sarebbe eccessiva la spesa; la quale dopo pochi anni frutterebbe l'usura evangelica del cento per uno. Ed in vero diminuirebbero oltremodo le enormi spese per carabinieri, processi, prigioni, guardie-campestri, ecc.; ed in un tempo, più o meno lungo, si estinguerebbe il proletariato.

Siam certi di siffatti grandiosissimi risultati, ed a coloro, che li mettessero in dubbio, rivolgiamo la preghiera di riflettere che si sono spese e si spendono enormi somme infruttifere per l' esperimento e per l'acquisto di bellici istrumenti, atti soltanto a seminare la morte e la miseria fra gli uomini: perchè non spendere una somma molto minore, ed al certo fruttifera, per l' esperimento d' una istituzione, che fruttar potrebbe la loro vita morale e l'agiatezza? Tale spesa potrebbe mettersi a carico delle Congreghe di carità, de' Municipii o dello Stato; o potrebbe imporsi anche una tassa speciale sui proprietarii, i quali maggiormente se ne avvantaggerebbero dalla istituzione suddetta: a buon dritto però siffatta spesa dovrebbe mettersi a carico delle incamerate mense vescovili e di quelle parrocchiali, le cui rendite, a norma de' sacri Canoni, in parte ceder dovrebbero in vantaggio de' poveri.

niciosa, perchè, aumentando i bisogni e i desiderii dell' uomo, gli procaccia anche quell' attitudine al mal fare di cui è privo l' ignorante: in tal modo si giudica da Platone e da Cicerone, i quali dicono che il sapere disgiunto dalla morale deve chiamarsi malizia, e non già scienza [1]. D' altra banda qualunque uomo può educarsi, ma non ogni mente, nè tutte le classi sociali sono adatte a ricevere una istruzione completa ; e perciò la gran maggioranza degli uomini non possono avere altra istruzione tranne la superficiale, che genera poi il mediocre e confuso sapere : « e la cieca ignoranza è meno fatale che « il mediocre e confuso sapere, poichè questo ag- « giunge a' mali della prima quelli dell' errore, « inevitabile da chi ha una vista ristretta al di « qua de' confini del vero [2]. Da una smodata presunzione è dominato per lo più chi, disgiunto dal buon costume, possiede una istruzione superficiale; ed egli, per soprassello, crea, o abbraccia e propugna teoriche dissennate e perniciosissime, reputandole vantaggiose alle civili comunanze.

L' educazione per lo contrario, anche da sola, vale ad infrenare le tendenze viziose dell' uomo, e a renderlo così virtuoso e libero, al che non ha una eguale efficacia la sola istruzione. Roma, senza le lettere e colla sola morale, educò i Cincinnati ed i Fabrizii; ma, quando questa si

[1] Cicerone, *Gli ufficii,* Lib. 1, cap. 19.
[2] Beccaria, *Dei delitti e delle pene,* § 41.

corruppe e quelle fiorirono, allevò invece i Seiani ed i Verri. Il rozzo coltello di Virginio finì la tirannide decemvirale insediata nel Campidoglio, e valse a ricondurvi la libertà romana sol quando l'atmosfera de' *Sette colli* era pura; ma, allorchè essa diventò viziata, il forbito pugnale di Bruto non ebbe uguale potenza.

Facciamo i più fervidi voti affinchè l' umana famiglia presto raggiunga un progresso morale al livello dello scientifico e dello industriale, e che essi nel loro futuro corso non vadano mai più disgiunti. Allora soltanto tra governati e governanti vi sarà uno scambievole aiuto, come del pari vicendevole sarà il compatimento degli errori inerenti all' umana natura; e si otterrà così l'apice della giustizia e della libertà, limitate ed imperfette però a somiglianza dell' uomo che deve attuarle. La libertà e la giustizia non potranno allora essere più manomesse, poichè al dispotismo ed al sopruso opporrà un baluardo inespugnabile la morale: ed a fronte di esso non tuonerà più il cannone seminando la morte, si spunterà la baionetta, cesserà l' onnipotenza dell' oro, e non altro che una storica memoria diverrà l' impero del sopruso e della forza.

FINE.

INDICE

VENDIBILE

Presso i principali Librai d' Italia.

Lire 2.00.